

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

836^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO SOMMARIO E STENOGRAFICO

GIOVEDÌ 11 MAGGIO 2000

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE,
indi del vice presidente FISICHELLA

INDICE GENERALE

RESOCONTO SOMMARIO Pag. V-XVII

RESOCONTO STENOGRAFICO 1-54

*ALLEGATO A (contiene i testi esaminati nel
corso della seduta)* 55-83

*ALLEGATO B (contiene i testi eventualmente
consegnati alla Presidenza dagli oratori, i
prospetti delle votazioni qualificate, le comu-
nicazioni all'Assemblea non lette in Aula e
gli atti di indirizzo e di controllo)* 85-111

INDICE

RESOCONTO SOMMARIO

RESOCONTO STENOGRAFICO

CONGEDI E MISSIONI Pag. 1

DISEGNI DI LEGGE

Annunzio di presentazione 1

PREANNUNZIO DI VOTAZIONI MEDIANTE PROCEDIMENTO ELETTRONICO 2

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

(4575) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato:

PRESIDENTE	2, 5, 7 e passim
FASSONE (DS)	2, 14, 16
MAGGI, sottosegretario di Stato per la giustizia	5, 8, 14 e passim
GRECO (FI)	5, 6, 7
RUSSO (DS)	6, 7, 9 e passim
CENTARO (FI)	10, 11, 13 e passim
VALENTINO (AN)	10
NOVI (FI)	9, 10
FOLLIERI (PPI), relatore	8, 10, 11 e passim
SENESE (DS)	18, 19
CORTELLONI (UDEUR)	19
PREIONI (LFNP)	21
RESCAGLIO (PPI)	21

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU)	Pag. 21, 22
PINGGERA (Misto)	22
PASQUALI (AN)	22
Verifiche del numero legale	8, 11

Rinvio in Commissione:

(4410) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa:

MIGONE (DS)	23
DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	23

Discussione e approvazione:

(3848-B) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

SERVELLO (AN), relatore	23, 26
MAGGIORE (FI)	25, 27
DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	25

Discussione e approvazione:

(4149-B) Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati):

MIGONE (DS), f. f. relatore	28, 34
BIASCO (CCD)	29, 39
SERVELLO (AN)	30, 37, 38
RESCAGLIO (PPI)	32
MAGGIORE (FI)	33
MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU)	33
DANIELI, sottosegretario di Stato per gli affari esteri	35

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Alleanza Nazionale: AN; Centro Cristiano Democratico: CCD; Unione Democratici per l'Europa-UDEUR: UDEUR; Forza Italia: FI; Lega Forza Nord Padania: LFNP; Partito Popolare Italiano: PPI; Democratici di Sinistra-l'Ulivo: DS; Verdi-l'Ulivo: Verdi; Misto: Misto; Misto-Comunista: Misto-Com; Misto-Rifondazione Comunista Progressisti: Misto-RCP; Misto-Liga Alleanza Autonomista-Veneto: Misto-Liga; Misto-Socialisti Democratici Italiani-SDI: Misto-SDI; Misto-Rinnovamento Italiano: Misto-RI; Misto-I Democratici-L'Ulivo: Misto-DU; Misto-Lega delle Regioni: Misto-LR; Misto-Il Centro-Unione Popolare Democratica: Misto-Centro; Misto-Autonomisti per l'Europa: Misto-APE; Misto-Centro Riformatore: Misto-CR; Misto-Partito Sardo d'Azione: Misto-PSd'Az; Misto-Lista Pannella: Misto-LP; Misto-MS-Fiamma Tricolore: Misto-MS-Fiamma; Misto-Lista Vallée d'Aoste: Misto-LVA.

DONISE (DS)	Pag. 38	<i>ALLEGATO A</i>	
D'ALÌ (FI)	39	DISEGNO DI LEGGE N. 4575:	
PAGANO (DS)	40	Articolo unico del disegno di legge di conversione	Pag. 55
Discussione e approvazione, con modificazioni:		Decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82:	
(4566) Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova (Relazione orale):		Articolo 1	55
ANDREOLLI (PPI) f. f. relatore	41, 42, 44	Articolo 2 ed emendamento	56
GRILLO (FI)	41	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 del decreto-legge	57
BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno	43, 44	Articolo 3	63
BORNACIN (AN)	45	Emendamento tendente ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 3 del decreto-legge	63
DANIELE GALDI (DS)	45	Articolo 4	64
GRILLO (FI)	46	Emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 del decreto-legge	64
SUI LAVORI DEL SENATO		Articolo 5	66
PRESIDENTE	46, 47	DISEGNO DI LEGGE N. 3848-B:	
NOVI (FI)	46, 47	Articolo 1 ed emendamento	67
MICELE (DS)	46, 47	Articolo da 2 a 7	68
DISEGNI DI LEGGE		DISEGNO DI LEGGE N. 4149-B:	
Discussione:		Articoli da 1 a 8	72
(4470) Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali:		Articolo 9 ed ordini del giorno nn. 1 e 2	77
PRESIDENTE	47, 48, 49 e <i>passim</i>	Articolo 10	79
PELELLA (DS), relatore	47	DISEGNO DI LEGGE N. 4566:	
BRUTTI, sottosegretario di Stato per l'interno	48	Articolo 1, emendamenti ed ordine del giorno	79
RIPAMONTI (Verdi)	48, 49	Articoli da 2 a 6	81
Discussione:		<i>ALLEGATO B</i>	
(4469) Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto:		DISEGNI DI LEGGE	
SMURAGLIA (DS), relatore	51	Annunzio di presentazione	85
MONTAGNINO (PPI)	51	Assegnazione	85
PER LA DISCUSSIONE DEL DOCUMENTO XVI, N. 10		Presentazione del testo degli articoli	85
PRESIDENTE	52, 53	GOVERNO	
MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU)	52	Richieste di parere su documenti	86
INTERROGAZIONI		Trasmissione di documenti	86
Per lo svolgimento e la risposta scritta:		REGIONI	
PRESIDENTE	53, 54	Trasmissione di relazioni	87
PERUZZOTTI (LFNP)	53	INTERROGAZIONI	
PEDRIZZI (AN)	53	Annunzio	54
ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI VENERDÌ 12 MAGGIO 2000		Annunzio di risposte scritte ad interrogazioni	87
		Interrogazioni	89
		Da svolgere in Commissione	111

RESOCONTO SOMMARIO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

La seduta inizia alle ore 9,33.

Il Senato approva il processo verbale della seduta antimeridiana di ieri.

Comunicazioni all'Assemblea

PRESIDENTE. Dà comunicazione dei senatori che risultano in congedo o assenti per incarico avuto dal Senato. (*v. Resoconto stenografico*).

Disegni di legge, annunzio di presentazione

PRESIDENTE. Annuncia che è stato presentato il disegno di legge n. 4604 per la conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali.

Preannunzio di votazioni mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverte che dalle ore 9,37 decorre il termine regolamentare di preavviso per eventuali votazioni mediante procedimento elettronico.

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4575) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: *Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato*

PRESIDENTE. Riprende la discussione generale, sospesa nella seduta pomeridiana di ieri.

FASSONE (DS). Sono prive di fondamento le critiche sulle finalità del decreto-legge, emanato per armonizzare la disciplina sulla custodia cautelare al rito abbreviato. Su tale disciplina sono intervenute nel tempo diverse sentenze della Corte costituzionale, per definire i termini massimi della custodia cautelare per l'intero processo e non solo per la fase antecedente al rinvio a giudizio, per ampliarne la *ratio* comprendendo l'esigenza di escludere la commissione di ulteriori gravi reati oltre al pericolo di fuga e di inquinamento delle prove, nonché per limitare i termini di sospensione della decorrenza previsti dalla legge in taluni casi particolari. (Applausi dai Gruppi DS e PPI).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

FOLLIERI, *relatore*. Non interviene in replica.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Auspica la rapida approvazione del provvedimento.

GRECO (FI). Propone di non passare all'esame degli articoli, considerata l'estraneità all'oggetto del decreto-legge di molti degli emendamenti presentati e l'assenza della maggioranza. Chiede quindi la verifica del numero legale.

RUSSO (DS). È contrario alla proposta del senatore Greco, anche perché in Commissione giustizia sugli emendamenti e sullo stesso provvedimento si è registrato il consenso unanime.

FOLLIERI, *relatore*. Esprime parere contrario alla proposta.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Concorda con il relatore.

PRESIDENTE. Comunica, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, che gli emendamenti, compreso il 4.0.110, non risultano estranei al contenuto del decreto-legge e pertanto devono ritenersi proponibili. Dispone poi la verifica e avverte che il Senato non è in numero legale. Sospende quindi la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,23.

PRESIDENTE. Riprende la votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Greco.

NOVI (FI). Rinnova la richiesta di verifica del numero legale.

RUSSO (DS). Preannunciando, anche a nome dei senatori Fassone e Senese, la disponibilità a ritirare i propri emendamenti, invita il relatore ed il senatore Centaro a fare altrettanto, onde ripristinare il testo originario del decreto-legge e superare la proposta di non passare all'esame degli articoli. In caso contrario, sarebbe inevitabile un confronto tra scelte parlamentari diverse.

CENTARO (FI). Non è disponibile a ritirare il proprio emendamento.

VALENTINO (AN). Alleanza Nazionale rinnova la propria contrarietà alla conversione del decreto-legge in esame.

NOVI (FI). Insiste sulla richiesta di verifica del numero legale.

FOLLIERI, *relatore*. Anche a nome della Commissione, è disponibile al ritiro degli emendamenti presentati.

PRESIDENTE. Stante l'indisponibilità al ritiro dichiarata dal senatore Centaro, dispone la verifica ed avverte che il Senato non è in numero legale; sospende pertanto la seduta per venti minuti.

La seduta, sospesa alle ore 10,30, è ripresa alle ore 10,50.

PRESIDENTE. Passa di nuovo alla votazione della proposta di non passare all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Greco.

Con votazione preceduta dalla verifica del numero legale, chiesta dal senatore CENTARO (FI), il Senato respinge la proposta di non passare all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, avvertendo che gli emendamenti sono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire. Poiché non vi sono emendamenti riferiti all'articolo 1, invita i presentatori ad illustrare gli emendamenti riferiti all'articolo 2.

FOLLIERI, *relatore*. Illustra gli emendamenti 2.100, 2.0.101, 2.0.102, 2.0.103 e 2.0.104, che propongono una serie di specifiche precisazioni nell'applicazione di alcune norme del codice di procedura penale, mentre considera illustrati i rimanenti emendamenti della Commissione.

CENTARO (FI). Propone un nuovo testo dell'emendamento 2.0.106. (v. *Allegato A*).

RUSSO (*DS*). Dà conto dell'emendamento 2.0.108.

FASSONE (*DS*). Illustra il 2.0.110 e chiede che la votazione del 2.0.114 avvenga prima del 2.0.112.

FOLLIERI, *relatore*. Esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti e ritira il 2.0.107.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole su tutti gli emendamenti.

Il Senato approva gli emendamenti 2.100, 2.0.100, 2.0.101, 2.0.102, 2.0.103, 2.0.104, 2.0.105, 2.0.106 (Nuovo testo), 2.0.108, 2.0.109, 2.0.110 e 2.0.111.

PRESIDENTE. Passa alla votazione del 2.0.114.

FASSONE (*DS*). La richiesta di anticipare il voto sull'emendamento, cortesemente accolta dalla Presidenza, è motivata dal fatto che una sua eventuale approvazione renderebbe opportuno il ritiro del 2.0.112.

FOLLIERI, *relatore*. Ritira l'emendamento 2.0.112.

Il Senato approva gli emendamenti 2.0.114 e 2.0.113.

PRESIDENTE. Passa all'esame dell'emendamento aggiuntivo all'articolo 3, che si intende illustrato.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole.

Il Senato approva l'emendamento 3.0.100 (Testo corretto).

PRESIDENTE. Passa all'esame degli emendamenti aggiuntivi all'articolo 4.

FOLLIERI, *relatore*. L'emendamento 4.0.100 si illustra da sé. Propone un ulteriore nuovo testo del 4.0.101, presentato dal senatore Senese e da altri senatori.

SENESE (*DS*). Accoglie le modifiche proposte dal relatore e dà conto delle finalità dell'emendamento.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprime parere favorevole sul 4.0.100. È favorevole anche al 4.0.101, tranne che per la lettera *d*) del comma 3.

SENESE (DS). Sopprime la lettera *d*) dell'emendamento 4.0.100 (Ultimo nuovo testo). (v. *Allegato A*).

Il Senato approva gli emendamenti 4.0.100 e 4.0.101 (Ultimo nuovo testo).

PRESIDENTE. Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 5, passa alla votazione finale.

CORTELLONI (UDEUR). Dichiaro il voto favorevole del Gruppo poiché il provvedimento riequilibra i tempi della custodia cautelare dopo l'approvazione della legge n. 479 del 1999, evitando ingiuste ed incongrue scarcerazioni per decorrenza dei termini.

CENTARO (FI). Il Gruppo Forza Italia, pur condividendo il merito del provvedimento, voterà contro la conversione del decreto-legge poiché esso si è allargato a dismisura per la necessità di risolvere una serie di incongruenze e distonie derivanti dalla frettolosa introduzione della riforma del rito penale, che continua ad essere privo di uniformità sistematica stante la mancanza di un indirizzo unitario a causa della disomogeneità culturale della maggioranza.

RUSSO (DS). Dichiaro il voto favorevole dei Democratici di sinistra, ribadendo che il decreto-legge non allunga i termini della custodia cautelare ma ne adegua i tempi alla nuova strutturazione del rito abbreviato.

PREIONI (LFNP). La Lega Nord si asterrà dalla votazione, per criticare un metodo di legiferare che, attraverso continui rimaneggiamenti del codice di procedura penale, crea squilibri cui si è costretti a rimediare con provvedimenti d'urgenza.

RESCAGLIO (PPI). I Popolari voteranno a favore del provvedimento di conversione poiché il decreto-legge apporta correttivi utili alla cosiddetta «legge Carotti», rendendo la giustizia italiana sempre più a misura d'uomo. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

MAZZUCA POGGIOLINI (Misto-DU). I senatori Democratici dichiarano il proprio voto favorevole al disegno di legge, che si inserisce nella politica volta ad adeguare la giustizia alle necessità dei cittadini.

PINGGERA (Misto). I senatori della SVP voteranno a favore, in quanto le norme in esame contribuiranno a dare maggiore certezza del diritto e più sicurezza ai cittadini.

PASQUALI (AN). Annuncia il voto contrario di Alleanza Nazionale.

Il Senato approva il disegno di legge, composto del solo articolo 1, con il seguente nuovo titolo: «Conversione in legge, con modificazioni,

del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato», autorizzando al Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Rinvio in Commissione del disegno di legge:

(4410) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il presidente della 3^a Commissione, senatore Migone.

MIGONE (DS). Avendo preannunciato che il Governo ha intenzione di provvedere al finanziamento del provvedimento per via ordinaria, propone il rinvio in Commissione del disegno di legge.

DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Conferma quanto anticipato dal senatore Migone ed esprime parere favorevole sulla sua richiesta.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, il disegno di legge n. 4410 è rinviato in Commissione.

Discussione ed approvazione del disegno di legge:

(3848-B) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione saranno soltanto le modifiche apportate dalla Camera dei deputati, fatta salva la votazione finale. Dà la parola al senatore Servello per eventuali integrazioni alla relazione scritta.

SERVELLO, *relatore*. Si rimette alla relazione scritta, chiedendo però al Governo di ribadire l'impegno a garantire un'effettiva rappresentanza delle comunità italiane all'estero nel comitato organizzatore della Conferenza degli italiani nel mondo, giacché risulta che l'esecutivo del Consiglio generale degli italiani all'estero ha provveduto alla designazione

di sei membri prima ancora dell'approvazione del provvedimento in esame. (*Applausi del senatore Volcic*).

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MAGGIORE (*FI*). Forza Italia condivide il provvedimento, ma attende che il Governo fornisca le assicurazioni richieste dal senatore Servello.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la discussione generale.

DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri* Assicura che il Governo considera un atto inesistente la designazione effettuata dal comitato di presidenza del CGIE, che dovrà al contrario procedere a consultazioni più ampie prima di individuare i sei membri del comitato organizzatore. Si pone certamente un problema politico di rappresentanza, anche se va ricordato che il numero dei membri del comitato organizzatore è piuttosto ampio e fornisce quindi sufficienti garanzie di rappresentatività.

SERVELLO, *relatore*. Prende atto delle dichiarazioni del Sottosegretario, pur ritenendo opportuno evitare un parallelismo tra la rappresentatività politica e quella delle comunità italiane all'estero. Anticipa il voto favorevole al disegno di legge del suo Gruppo.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, espresso dalla 5^a Commissione permanente sull'emendamento 1.1, che pertanto è improcedibile.

Con successive votazioni, il Senato approva gli articoli da 1 a 4, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. L'articolo 5 non è stato modificato dalla Camera dei deputati.

Con successive votazioni, il Senato approva gli articoli 6 e 7, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

MAGGIORE (*FI*). Si dichiara soddisfatto per le dichiarazioni rese dal Sottosegretario ed annuncia quindi il voto favorevole del Gruppo.

Il Senato approva il disegno di legge n. 3848-B nel suo complesso.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4149-B) Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. Ricorda che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, l'oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno solo le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale. Dà quindi la parola al senatore Migone, per integrare la relazione scritta.

MIGONE, *f. f. relatore* Le modifiche apportate dalla Camera dei deputati hanno natura tecnica e formale, salvo quelle relative all'articolo 9 sull'insegnamento nelle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero, che attenuano la portata della norma licenziata dal Senato. Illustra quindi gli ordini del giorno nn. 1 e 2, sottoscritti dai rappresentanti di diversi Gruppi parlamentari.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

BIASCO (*CCD*). Nel preannunciare il voto favorevole del Gruppo al provvedimento, conferma le riserve sulla confusione derivante dall'impostazione legislativa del Governo e sul mancato accoglimento della richiesta di stralcio dell'articolo 9, avanzata dalla 7^a Commissione permanente del Senato. Sottoscrive inoltre l'ordine del giorno n. 1.

SERVELLO (*AN*). Viene penalizzato l'insegnamento della lingua italiana all'estero, che invece dovrebbe essere incentivato onde favorire il collegamento delle comunità italiane con la Patria, obiettivo per il quale occorrerebbe un impegno più determinato da parte del Ministero degli affari esteri. Il suo Gruppo condivide quindi i due ordini del giorno.

RESCAGLIO (*PPI*). È necessario rivolgere espressioni di gratitudine agli insegnanti italiani all'estero che si prodigano per la diffusione della cultura ed in particolare della letteratura nazionale; gli ordini del giorno si propongono proprio di incrementare tale diffusione. (*Applausi dal Gruppo PPI*).

MAGGIORE (*FI*). Si rammarica per il mancato stralcio dell'articolo 9, concernente il personale docente all'estero, nonché per la complessità del provvedimento. Dichiara comunque il voto favorevole di Forza Italia, sottolineando il costante atteggiamento responsabile nei confronti dei provvedimenti che attengono a questioni di carattere internazionale. (*Applausi dal Gruppo FI*).

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Anche i senatori Democratici voteranno a favore del provvedimento, auspicando altresì una riforma generale sugli istituti italiani di cultura all'estero. Chiede inoltre di sottoscrivere gli ordini del giorno presentati. (*Applausi dal Gruppo Misto-DU*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

MIGONE, *f. f. relatore*. Il Governo non dovrebbe concentrare in un provvedimento *omnibus* norme di carattere diverso, che limitano il dibattito parlamentare, ed anzi dovrebbe affrontare una ridefinizione generale dell'insegnamento all'estero e degli istituti italiani di cultura, anche incrementando le allocazioni finanziarie del bilancio del Ministero degli affari esteri. (*Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Vertone Grimaldi e Pingera*).

DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Il provvedimento di cui si riconosce l'eterogeneità ha tuttavia carattere di urgenza. In particolare, per quanto riguarda l'istruzione scolastica e universitaria all'estero e gli istituti di cultura, la legge n. 401 del 1990 è ormai inadeguata per lo svolgimento di azioni di diplomazia culturale e presto il Governo presenterà un disegno di legge di riforma su tale materia. Accoglie infine entrambi gli ordini del giorno.

PRESIDENTE. I due ordini del giorno, essendo stati accolti dal Governo, non saranno posti in votazione. Passa quindi all'esame degli articoli, ricordando che gli articoli 1, 8 e 10 non sono stati modificati dalla Camera dei deputati.

Con successive votazioni, il Senato approva gli articoli da 2 a 7 e l'articolo 9, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

SERVELO (*AN*). È singolare che si affidi il finanziamento di alcune iniziative, in particolare quelle legate alla diffusione della cultura italiana nel mondo, al successo delle lotterie di Stato. Peraltro, è sproporzionata la destinazione di fondi alle attività sportive rispetto a quella rivolte all'impegno culturale all'estero. Il Gruppo AN voterà comunque a favore.

DONISE (*DS*). A titolo personale non condivide l'articolo 9, che riduce al solo personale la questione più generale della riforma dell'insegnamento all'estero, ma voterà a favore del disegno di legge.

D'ALÌ (*FI*). Apprezzando l'accoglimento degli ordini del giorno, pur trovando discutibile il testo dell'articolo 9, Forza Italia voterà a favore.

BIASCO (*CCD*). Il CCD apprezza gli impegni assunti dal rappresentante del Governo e voterà a favore, pur rilevando i tempi troppo lunghi di attuazione del provvedimento.

PAGANO (*DS*). Il Gruppo DS voterà a favore. Occorre però segnalare al Governo la necessità di effettuare un attento controllo sull'eccessivo proliferare di enti privati e non selezionati che tendono a sostituirsi all'attività delle scuole italiane all'estero. Inoltre, il regolamento che dovrà essere emanato di concerto con il Ministero della pubblica istruzione, di cui all'articolo 9, dovrà essere sottoposto all'attenzione del Parlamento. (*Applausi dal Gruppo DS*).

Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso.

Discussione ed approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:
(4566) Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova (Relazione orale)

PRESIDENTE. Autorizza lo svolgimento della relazione orale.

ANDREOLLI, *f. f. relatore*. Il Vertice G8 che si svolgerà a Genova nel periodo giugno-luglio 2001, data l'importanza dell'evento, rende necessario organizzare le relative strutture logistiche e di servizi, nonché la viabilità e la sicurezza, prevedendo gli opportuni stanziamenti.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

GRILLO (*FI*). Preannuncia il voto favorevole di Forza Italia, in quanto il provvedimento mira a rilanciare l'immagine di Genova e dello Stato italiano. Sono valide le modifiche apportate al testo originario e le accelerazioni date, così come appaiono adeguati gli stanziamenti previsti. La società a prevalente partecipazione del comune di Genova prevista dal comma 2 dell'articolo 1 è proprietaria delle aree in concessione al porto di Genova, per cui era necessario coinvolgerla nei lavori di organizzazione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Fa presente che le singole voci di spesa non sono vincolate a destinazioni rigidamente predefinite. È poi favorevole all'emendamento 1.70, mentre chiede chiarimenti sull'1.60; accoglie infine l'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Dà lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul testo del disegno di legge in esame. (*v. Resoconto stenografico*). Comunica altresì che la modifica suggerita dalla Commissione stessa è stata già recepita nel testo proposto dalla Commissione. Passa

quindi all'esame dell'articolo 1, nel testo proposto dalla Commissione, e degli emendamenti e dell'ordine del giorno ad esso riferiti.

GRILLO (*FI*). L'1.60 reca una modifica meramente formale.

PRESIDENTE. L'emendamento 1.70 e l'ordine del giorno n. 1 si intendono illustrati.

ANDREOLLI, *f. f. relatore*. È favorevole agli emendamenti ed all'ordine del giorno.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Conferma il parere favorevole.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno n. 1, accolto dal Governo, non viene posto in votazione.

Il Senato approva gli emendamenti 1.60 e 1.70 e l'articolo 1, nel testo emendato; sono quindi approvati tutti i rimanenti articoli.

PRESIDENTE. Passa alla votazione finale.

BORNACIN (*AN*). Sottolineando l'atteggiamento responsabile tenuto nell'occasione dal Polo, a tutela di un provvedimento estremamente importante per la città di Genova, dichiara il voto favorevole di AN.

DANIELE GALDI (*DS*). Come cittadina genovese, ringrazia la Commissione, l'Assemblea ed il Governo per la disponibilità dimostrata, dichiarando il voto favorevole del Gruppo DS. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI e della senatrice Mazzuca Poggiolini*).

GRILLO (*FI*). Considerando positiva la convergenza registrata sul provvedimento, dichiara il voto favorevole di Forza Italia.

Il Senato approva il disegno di legge nel suo complesso, autorizzando la Presidenza a procedere al coordinamento eventualmente necessario.

Sui lavori del Senato

NOVI (*FI*). In vista dell'inizio dei lavori del Consiglio Nazionale di Forza Italia, previsto per oggi pomeriggio, chiede alla Presidenza di sconvocare la seduta pomeridiana.

MICELE (*DS*). Il Gruppo DS non ha alcuna obiezione. Propone però che si possa quanto meno avviare nella seduta in corso la discussione dei disegni di legge nn. 4470 e 4469.

PRESIDENTE. Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Pertanto la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

Discussione del disegno di legge:

(4470) Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali

PRESIDENTE. Il senatore Pelella ha facoltà di integrare la relazione scritta.

PELELLA, *relatore*. Il provvedimento mira a prolungare al 31 marzo 2001 la proroga della delega concessa al Governo per il riordino degli ammortizzatori sociali, anche al fine di garantire un'armonizzazione con altre contemporanee riforme.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

RIPAMONTI (*Verdi*). Sul tema della riforma degli ammortizzatori sociali, su cui si valuterà la capacità dell'attuale coalizione di Governo, sussistono dubbi che andrebbero chiariti. Il comma 2 dell'articolo 1 opportunamente anticipa alcune scelte in materia di indennità di disoccupazione, ma sarebbe necessario collegare la riforma al tema più generale dell'occupazione e della formazione. Il successivo comma 3 altrettanto opportunamente esclude il divieto di cumulo tra trattamento di reversibilità e rendita ai superstiti erogata dall'INAIL, ma ciò sembra avvenire in ritardo rispetto alle esigenze. I Verdi chiedono inoltre che il Governo eserciti finalmente la delega sul riordino degli enti di previdenza. Infine, configurandosi problemi di copertura, sarebbe forse necessario intervenire sulla delega originaria includendovi specifica indicazione in merito.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge

(4469) Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto

PRESIDENTE. Il senatore Smuraglia ha facoltà di integrare la relazione scritta.

SMURAGLIA, *relatore*. Il provvedimento, di forte rilevanza sociale, vuole in particolare impedire che le operazioni concernenti le gare di appalto possano andare contro le regole di salvaguardia del lavoro e della sicurezza.

PRESIDENTE. Dichiara aperta la discussione generale.

MONTAGNINO (*PPI*). La trasparenza, l'efficienza e la sicurezza sono aspetti di cui si deve decisamente occupare una pubblica amministrazione appaltante, anche per evitare distorsioni della libera concorrenza nelle singole gare. Siamo di fronte ad un provvedimento dovuto, che i Popolari sosterranno.

PRESIDENTE. Rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

Per la discussione del Documento XVI, n. 10

MAZZUCA POGGIOLINI (*Misto-DU*). Evidenzia la necessità di riprendere e concludere quanto prima la discussione sul Documento riguardante il rapporto tra televisione e minori, sospesa nello scorso mese di luglio, anche per dare seguito al notevole impegno profuso dai componenti della Commissione speciale in materia d'infanzia.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà la sollecitazione alla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

PERUZZOTTI (*LFNP*). Sollecita nuovamente lo svolgimento delle numerose interrogazioni rivolte dal Gruppo LFNP al Ministro dei trasporti.

PEDRIZZI (*AN*). Sollecita la risposta all'interrogazione 4-16874 riguardante il problema della mortalità sulle strade pontine, nonché lo svolgimento dell'interrogazione 3-03490 relativa alla mancata esibizione a parlamentari degli atti riguardanti una liquidazione coatta amministrativa.

PRESIDENTE. Prende atto delle sollecitazioni, che trasmetterà ai Ministri competenti.

SPECCHIA, *segretario*. Dà annunzio delle delle interrogazioni pervenute alla Presidenza. (*v. Allegato B*).

PRESIDENTE. Comunica l'ordine del giorno della seduta del 12 maggio. (*v. Resoconto stenografico*).

La seduta termina alle ore 13,22.

RESOCONTO STENOGRAFICO

Presidenza del vice presidente CONTESTABILE

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,33*).
Si dia lettura del processo verbale.

CORTELLONI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta antimeridiana del giorno precedente.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Agnelli, Agostini, Angius, Barbieri, Bernasconi, Bertoni, Bo, Bobbio, Borroni, Carcarino, Cecchi Gori, De Martino Francesco, D'Urso, Fumagalli Carulli, Fusillo, Lauria Michele, Lauricella, Lavagnini, Leone, Lubrano di Ricco, Manconi, Masullo, Palumbo, Passigli, Piloni, Pinto, Rocchi, Taviani.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Besostri, De Carolis, Diana Lino e Robol, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Loreto e Terracini, per attività dell'Assemblea dell'Atlantico del Nord; Martelli, Dolazza, Provera, Rigo e Rizzi, per attività dell'Assemblea dell'Unione dell'Europa occidentale; Corrao, Jacchia e Pianetta, per attività della Commissione affari esteri; Manzella, per attività della Convenzione incaricata di elaborare un progetto di Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea; Asciutti, Brignone, Lombardi Satriani, Lorenzi e Pace, per sopralluogo al laboratorio del Gran Sasso dell'Istituto nazionale di fisica nucleare.

Disegni di legge, annuncio di presentazione

PRESIDENTE. In data 10 maggio 2000 è stato presentato il seguente disegno di legge: *dal Presidente del Consiglio dei ministri e dal Ministro*

dell'interno: «Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2000, n. 111, recante disposizioni urgenti in materia di anagrafe degli italiani residenti all'estero e sulla revisione delle liste elettorali» (4604).

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

Preannunzio di votazione mediante procedimento elettronico

PRESIDENTE. Avverto che nel corso della seduta odierna potranno essere effettuate votazioni qualificate mediante il procedimento elettronico.

Pertanto decorre da questo momento il termine di venti minuti dal preavviso previsto dall'articolo 119, comma 1, del Regolamento (*ore 9,37*).

Seguito della discussione del disegno di legge:

(4575) Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 4575.

Ricordo che nel corso della seduta pomeridiana di ieri ha avuto inizio la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Fassone. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi, il disegno di legge al nostro esame ha una sua linearità ed un obiettivo così evidente e facilmente percepibile che non ci sarebbe forse neppure motivo di intervenire, se non fosse che nella seduta di ieri sono echeggiate in quest'Aula espressioni francamente sconcertanti, intese più a muovere suggestioni emotive che a fare ad una analisi fedele del testo, della sua occasione e delle sue finalità. È per questo che ritengo giustificato un intervento di replica.

Si è parlato di legislazione farraginoso, e talora, purtroppo, questo accade. Si è parlato anche, però, di un decreto-legge mosso dalla necessità di supplire ad abnormità magistratuali, del tipo sentenze enciclopediche depositate dopo tempi epocali per la pretesa di esaminare interi periodi storici; si è parlato di problemi di pentitismo e di prova, tutte cose che hanno una loro dignità ma che sono semplicemente estranee all'oggetto.

In realtà questo decreto-legge, e il disegno che ne consegue, si muovono nel solco di un assestamento, tanto progressivo quanto ormai nitido ed evidente, di una materia delicatissima, qual è quella della custodia cautelare. Non si può certo negare o sottacere che la materia della custodia cautelare rappresenta uno dei punti più spinosi e delicati dell'intero processo penale. Prova ne sia che la Costituzione è costretta ad adottare due disposizioni distinte in apparente contrasto fra loro, sancendo nell'articolo 27 la presunzione di non colpevolezza dell'imputato sino alla sentenza di condanna definitiva, e quindi, evidentemente, un *favor libertatis* radicale ed assoluto, e inserendo nell'articolo 13 la previsione di una custodia cautelare necessaria affinché il processo possa avere una sua concreta efficacia.

Su questa materia delicatissima, quindi, si sono avuti negli anni numerosi interventi. Basti ricordare che dal 1970 ad oggi sono state una ventina le leggi che hanno interloquito in proposito e numerosissime anche le sentenze della Corte costituzionale, proprio a testimonianza dell'enorme difficoltà di disciplinare con equilibrio e prudenza tale materia.

L'assestamento si è verificato a seguito di alcuni punti nodali, che è bene ricordare. Infatti, non dovremmo mai dimenticare, quando parliamo di emergenza, che in realtà lo scalino sul quale posiamo i piedi è normalmente preceduto da numerosi altri scalini. Senza alcuna pretesa di rifare la storia della custodia cautelare – perché il tempo e la sede non lo consentono –, ma con il desiderio di dimostrare quanto meno il mio assunto di partenza, cioè che il di legge in esame si inserisce in un solco collaudato di interventi equilibratori, ricordo alcuni di questi punti nodali.

Il primo è rappresentato dalla sentenza, che gli addetti ai lavori considerano storica, della Corte costituzionale del 23 aprile 1970, n. 4, la quale stabilì che i termini massimi di custodia cautelare e la conseguente automaticità della scarcerazione investivano non soltanto, come avveniva sino ad allora, la fase antecedente al rinvio a giudizio ma tutto lo snodarsi del processo; sentenza che quindi proiettò la garanzia sull'intera arcata del giudizio che fino a quel momento, e per opera di maggioranze non certo come l'attuale, era sguarnita di ogni tutela.

La seconda svolta è costituita, verosimilmente, dalla sentenza della Corte costituzionale del 23 gennaio 1980, n. 1, la quale, a fronte della ripetuta domanda, agitata soprattutto in dottrina in quell'ultimo decennio, su quali fossero le ragioni giustificatrici della custodia cautelare, rispose convalidando quella che ormai era la pressione delle cose e cioè affermando che la custodia cautelare si giustifica non soltanto in funzione delle esigenze propriamente processuali, ossia contrastare il pericolo di fuga dell'imputato e il pericolo d'inquinamento della prova, ma si giustifica, limitatamente, anche in funzione di esigenze di tutela della collettività quando l'intervento valga a neutralizzare un concreto pericolo di commissione di gravi, ulteriori reati.

Questo pose fine alla diatriba sulle finalità legittimanti la custodia cautelare e aprì la strada ad ulteriori interventi legislativi, tra i quali mi pare importante sottolineare la legge 7 giugno 1977, n. 296, che introdusse

le cause di sospensione dei termini di custodia cautelare proprio in funzione della compressione dei termini stessi che la legislazione, nel frattempo, era venuta operando. Da un lato, infatti, l'esigenza di rispetto della libertà portava progressivamente a ridurre l'ampiezza della custodia cautelare nel tempo; dall'altro lato, le esigenze di efficacia del processo inducevano a fermare l'orologio – se posso usare questa metafora – tutte le volte che ciò fosse giustificato da una concreta ed effettiva attività statuale alla quale si contrapponevano determinati atti di intralcio. Questo è il punto nodale con il quale abbiamo a che fare proprio oggi con il presente disegno di legge.

Un ulteriore passo avanti molto importante fu poi compiuto con la legge 28 luglio 1984, n. 398, che, introducendo i termini di custodia cautelare di fase eliminò l'utilizzo del risparmio che eventualmente si poteva fare in una certa fase processuale e del quale, a quel momento, poteva lucrare la fase successiva, espandendo in questo modo i termini di custodia della fase medesima.

L'ultimo e importante snodo fu rappresentato dalla sentenza 24 maggio 1979, n. 29, della Corte costituzionale, che pose la parola decisiva sul tema che oggi ci occupa, in quanto tale pronuncia legittimò le cause di sospensione introdotte dalla legge del 1977 a cui ho fatto cenno, perché giustificate appunto dal contemperamento di queste contrapposte esigenze, cioè della temporanea limitazione della libertà ma della necessaria funzionalità del processo, di guisa che queste cause di sospensione fossero comunque computate nella durata massima prevista dalla legge per la custodia cautelare.

Questo è l'assetto nel quale ci muoviamo, questa è l'architettura che si è venuta delineando a seguito di faticosi aggiustamenti normativi e giurisprudenziali e in questo alveo si muove correttamente il decreto-legge in esame e il disegno di legge che ne propone la conversione.

Dico questo perché il codice di procedura penale, recependo le indicazioni della legge del 1984 che ho citato, ha confermato il principio dell'individuazione di termini di fase e li ha ulteriormente contenuti, ma correlativamente ha arricchito la gamma delle cause di sospensione, proprio per neutralizzare eventuali effetti ostruzionistici giocati nel processo, prevedendo altresì che il primo termine di fase avesse come terminale o il decreto che dispone il rinvio a giudizio o la sentenza che chiude quei giudizi particolari che a loro volta si collocano alla fine della fase delle indagini preliminari e, ove vi sia, dell'udienza preliminare. In questo modo era coerente l'individuazione di un termine contenuto, poiché il cosiddetto patteggiamento e il giudizio abbreviato del quale oggi ci occupiamo avevano normalmente una durata temporale assai contenuta, perché il giudizio abbreviato si svolgeva allo stato degli atti, non prevedeva integrazioni istruttorie e quindi la sua ampiezza temporale era estremamente limitata e ben poteva essere posta a carico della prima fase processuale.

Ma con la legge n. 479 dello scorso anno il giudizio abbreviato ha mutato radicalmente natura. Come ha già opportunamente ricordato il relatore, non è più rilevante l'eventuale dissenso del pubblico ministero, non

è più prevedibile un eventuale rifiuto da parte del giudice e, soprattutto, è prevista un'integrazione probatoria che, per quanto tendenzialmente modesta, può snodarsi per più udienze e quindi portare a una cospicua dilatazione dei tempi di celebrazione del giudizio abbreviato.

Pertanto, è del tutto coerente non scaricare più questo impiego di tempo sulla fase precedente ma individuare – senza alcuna finzione giuridica, perché corrisponde esattamente alla realtà – una fase successiva del giudizio costruita secondo la medesima architettura che gestisce la prima fase.

Questo e soltanto questo è il motivo, l'oggetto, la finalità del disegno di legge di conversione del decreto-legge di cui ci ora occupiamo. Conseguentemente, le critiche mi paiono destituite di fondamento e il provvedimento merita approvazione. (*Applausi dai Gruppi DS e PPI*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, non ho nulla da aggiungere alla relazione già svolta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, non ho nulla da precisare oltre i rilievi che sono già stati evidenziati dal relatore. Peraltro, sulle ragioni del disegno di legge al nostro esame, l'ultimo intervento svolto dal senatore Fassone è illuminante. Non si è trattato di un provvedimento emergenziale conseguente agli episodi storici cui si è fatto riferimento in sede di discussione generale ieri pomeriggio.

Il decreto-legge è stato motivato dall'introduzione delle novità previste dalla cosiddetta legge Carotti in rapporto al rito abbreviato, novità che, evidentemente, imponevano un adeguamento dei termini di custodia cautelare, per le ragioni già evidenziate.

Sotto tale profilo, si tratta di un atto dovuto di cui auspichiamo l'approvazione da parte di questo ramo del Parlamento.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, prima che si passi all'esame del testo del decreto-legge, vorrei avanzare una richiesta di sospensiva sul provvedimento in esame. Come abbiamo già motivato ieri, nutriamo forti perplessità in merito al disegno di legge; abbiamo anche sottolineato come la 2^a Commissione si sia trovata in estrema difficoltà ad introdurre – per riparare ai tanti guasti della legge Carotti – una serie di modifiche emendative sulle quali, dal punto di vista procedurale, ho espresso le mie riserve. Non so infatti fino a che punto materie varie e disomogenee, che riguardano sia

il diritto sostanziale che quello processuale, possano essere infarcite in un provvedimento di conversione in legge di un decreto-legge.

Questa mattina, inoltre, vi è poca affluenza in Aula e, quindi, poca attenzione su un provvedimento importante che cerca di riparare....

SCIVOLETTO. Poca affluenza da parte di tutti banchi!

GRECO. Sì, da parte di tutti i banchi, ma non è nostro obbligo essere presenti per riparare ai vostri danni. (*Proteste del senatore Scivoletto. Richiami del Presidente*).

Comunque, sottolineo l'assenza della maggioranza, che vuole questo provvedimento e deve appoggiarlo essendo presente in Aula per assumersi le proprie responsabilità.

SCIVOLETTO. Non sai nulla della democrazia.

GRECO. Noi abbiamo già espresso un voto contrario e non abbiamo l'obbligo di venire ad appoggiare il provvedimento in Aula. Quindi, chiedo di porre ai voti la questione sospensiva da me avanzata. (*Commenti dal Gruppo DS*).

RUSSO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, io mi dichiaro contrario alla proposta di sospensiva. Vorrei osservare che su questo disegno di legge di conversione... (*Brusio in Aula. Richiami del Presidente*).

PRESIDENTE. Signori, vi prego.

RUSSO. Come dicevo, sul disegno di legge di conversione del decreto n. 82 si è realizzata in Commissione un'unanimità di consensi. Gli emendamenti che sono stati presentati sono quasi tutti emendamenti della Commissione, approvati, ripeto, non soltanto con il consenso ma con il concorso attivo dei membri della Commissione stessa appartenenti al Polo.

Vi sono poi alcuni altri emendamenti, fra i quali uno che porta come prima firma quella del senatore Centaro, che costituisce una riscrittura di un emendamento approvato in Commissione: anche su quell'emendamento si è registrato il nostro consenso, tanto che, se arriveremo ad esaminare gli emendamenti in Aula, è già prevista la rinuncia da parte della Commissione, cioè da parte del relatore, al proprio emendamento, per convergere su quello del senatore Centaro.

Aggiungo che non è sfuggita in Commissione la questione cui ora ha fatto riferimento il senatore Greco, se cioè fosse o meno opportuno inserire in questo testo alcune modifiche, peraltro tutte...

PRESIDENTE. Senatore Russo, mi perdoni, ella sta entrando nel merito.

RUSSO. Però, signor Presidente, io devo rispondere alle motivazioni che il senatore Greco ha portato a sostegno della sua richiesta. Egli ha detto che la loro contrarietà è dovuta al fatto che in questo disegno di legge si sono introdotte modifiche che non hanno nulla a che vedere con il testo del decreto. Al riguardo vorrei osservare che, se questa obiezione fosse stata avanzata in Commissione, avremmo anche potuto convenire di rinunciare a quegli emendamenti; ma poiché quelle modifiche erano state auspiccate da tutta la Commissione, proprio per tale motivo si è raggiunto quel consenso.

Oggi non c'è alcuna ragione di sospendere l'esame del provvedimento. Potremmo anche rimeditare su alcuni emendamenti, se ci fosse un ripensamento da parte dei colleghi dell'opposizione, perchè l'interesse prevalente è che questo decreto-legge venga convertito. Se non vogliamo cogliere quest'occasione per inserire alcune modifiche – ripeto, da tutti auspiccate – alla legge Carotti, possiamo anche rinunciare, ma la richiesta di sospensiva è assolutamente strumentale.

Quindi, noi siamo contrari alla sospensiva e poi, se nell'esame degli emendamenti saranno sollevate obiezioni che potranno anche indurre ad una revisione in senso riduttivo del nostro atteggiamento, siamo ampiamente disponibili.

Vi è un'esigenza di conversione di questo decreto che da tutti è stata riconosciuta e quest'esigenza va messa in primo piano. Quindi voteremo contro la richiesta di sospensiva.

PRESIDENTE. Non c'è da votare, senatore Russo, mi perdoni. Ai sensi dell'articolo 93 del nostro Regolamento, la Presidenza non può mettere in votazione la proposta di sospensiva perchè essa è tardiva: va infatti posta all'inizio della discussione. Non sono nemmeno emersi elementi nuovi, tali da poter indurre la Presidenza ad ammetterla discrezionalmente. Altri sono eventualmente – ma non spetta a me segnalarli – gli strumenti regolamentari adoperabili dall'opposizione.

GRECO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRECO. Signor Presidente, a me sembra di aver detto, nel momento in cui ho avanzato quella richiesta, di aver proposto una questione sospensiva per il non passaggio all'esame degli articoli.

PRESIDENTE. È un'altra cosa.

GRECO. Forse mi sono espresso male, ma il mio intento era diretto proprio in questo senso.

PRESIDENTE. Allora è tutt'altra cosa.

Onorevoli colleghi, gli emendamenti al testo del decreto-legge sono prevalentemente proposti dalla Commissione giustizia, dove sono stati approvati senza voti contrari.

Tali emendamenti, analogamente agli altri presentati, sono tutti collegati alla legge n. 479 del 1999, la cosiddetta legge Carotti.

In alcuni casi le proposte tendono a novellare tale legge; in altri casi esse introducono modifiche a parti del codice penale e di procedura penale sulle quali è intervenuta la stessa legge.

Vi è infine un emendamento (4.0.110) logicamente connesso a modifiche al codice di procedura penale introdotte con la legge n. 479.

Tali emendamenti non risultano estranei al contenuto dell'articolo 3 del decreto-legge in esame, tendente anch'esso ad incidere su tale legge. Essi devono pertanto ritenersi proponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento.

Onorevoli colleghi, ai sensi dell'articolo 96, comma 1, del Regolamento, è stata avanzata una proposta di non passaggio all'esame degli articoli, sulla quale invito il relatore ed il Governo a pronunciarsi.

FOLLIERI, *relatore*. Esprimo parere contrario.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Mi associo al parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli, avanzata dal senatore Greco.

Verifica del numero legale

GRECO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.

Suspendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10, è ripresa alle ore 10,23).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4575

PRESIDENTE. Riprendiamo i nostri lavori passando nuovamente alla votazione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

NOVI. Signor Presidente, reitero la richiesta di verifica del numero legale.

RUSSO . Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, per senso di responsabilità sottopongo una proposta all'attenzione dei Gruppi di maggioranza e di opposizione. Siamo disposti a ritirare gli emendamenti che recano la nostra firma, chiediamo al relatore di ritirare gli emendamenti a firma della Commissione e al senatore Centaro di ritirare l'emendamento di cui è primo firmatario. In questo modo si supererebbe la situazione che il collega Greco ha lamentato e che avrebbe determinato l'opposizione alla conversione del decreto-legge che il Polo di centro-destra sta conducendo in questo momento. In tal modo verrebbe ripristinato il testo originario del decreto-legge e, poiché siamo convinti della bontà delle nostre proposte emendative, ci riserveremo di presentarle in altra sede perché abbiano un *iter* legislativo diverso. Mi appello al senso di responsabilità di tutti: chiedo al Polo di rinunciare alla richiesta di non passaggio agli articoli e contestualmente propongo che siano ritirati tutti gli emendamenti; se invece si insisterà nella richiesta, ci conteremo e andremo alla votazione.

PRESIDENTE. Senatore Russo, gli emendamenti cui ella si riferisce da chi sono stati presentati?

RUSSO. Signor Presidente, alcuni emendamenti sono stati presentati da me, dal senatore Senese, dal senatore Fassone e da altri senatori del Gruppo DS; un emendamento è stato presentato dal senatore Centaro; sono state poi avanzate proposte emendative a firma della Commissione, che non sono nella nostra disponibilità. Qualora vi fosse una convergenza unanime dell'Assemblea sul ritiro di questi emendamenti che avrebbero conferito – così sostengono alcuni – un significato complessivamente diverso al testo del decreto, credo che il relatore, avendo il consenso di tutti i Gruppi che in Commissione hanno approvato quegli emendamenti, potrebbe ritirarli.

Se invece non vi sarà consenso sulla mia proposta e si intenderà ostacolare comunque la conversione del decreto-legge, anche nel testo originario, insistendo sulla proposta di non passaggio agli articoli, ne prenderemo atto. Ciascuno risponderà dei propri atti parlamentari e affronteremo la

questione nel merito. In quel caso manterremo i nostri emendamenti e verrebbe meno l'invito al ritiro che ho rivolto al relatore.

PRESIDENTE. Senatore Centaro, accoglie l'invito del senatore Russo?

CENTARO. Signor Presidente, non sono disponibile a ritirare il mio emendamento.

VALENTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VALENTINO. Signor Presidente, in merito alla proposta avanzata dal senatore Russo desidero far notare all'Assemblea che Alleanza Nazionale ha assunto sempre atteggiamenti d'ostilità rispetto al decreto-legge in esame, non ha partecipato ai lavori della Commissione quando si è trattato l'argomento, né ha proposto emendamenti.

In questa sede rinnoviamo, quindi, la nostra posizione di conflitto rispetto al decreto-legge ed alla scelta di legiferare mediante la decretazione d'urgenza.

Riteniamo che il decreto-legge non debba essere approvato e rivendichiamo il nostro diritto a contrastare, con tutti gli strumenti che il Regolamento ci consente, la possibilità che questo decreto possa produrre gli effetti, a nostro avviso devastanti, che conseguirebbero alla sua approvazione.

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, siccome uno degli strumenti consentiti dal Regolamento è la verifica del numero legale e non sono favorevole alla proposta del senatore Russo, ribadisco la mia richiesta.

FOLLIERI, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, colleghi, sono disponibile a ritirare gli emendamenti che sono stati votati in Commissione.

PRESIDENTE. Senatore Follieri, ritengo che l'indisponibilità del senatore Centaro faccia venir meno ogni prospettiva in tal senso.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, il senatore Centaro può disporre solo del proprio emendamento.

PRESIDENTE. Ovviamente, però la proposta del senatore Russo era omnnicomprensiva, riguardando tutti gli emendamenti.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, vediamo allora cosa accadrà; io assumerò la posizione che riterrò più opportuna.

PRESIDENTE. Prima di procedere alla votazione della proposta di non passaggio agli articoli, dobbiamo dunque effettuare la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta, avanzata dal senatore Novi, risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato non è in numero legale.
Sospendo pertanto la seduta per venti minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,30 è ripresa alle ore 10,50).

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4575

PRESIDENTE. Passiamo nuovamente alla votazione della proposta di non passaggio all'esame degli articoli.

Verifica del numero legale

CENTARO. Chiediamo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a verificare se la richiesta risulta appoggiata dal prescritto numero di senatori, mediante procedimento elettronico.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione del disegno di legge n. 4575

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di non passaggio all'esame degli articoli, presentata dal senatore Greco.

Non è approvata.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti, passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2 del decreto-legge, nonché degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 2 del decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 2.100 riguarda la «proroga della custodia cautelare», su richiesta del pubblico ministero, e propone di aggiungere che quanto riportato si determini anche quando sono disposte nuove indagini a seguito del deposito degli atti investigativi del pubblico ministero e di eventuale richiesta di integrazione probatoria da parte dell'imputato.

L'emendamento 2.0.100 si illustra da sé.

È importante la proposta emendativa 2.0.101, in quanto è volta ad attribuire alla competenza del tribunale in composizione collegiale tutte le ipotesi di cui all'articolo 73 della legge speciale sugli stupefacenti, anche quando siano aggravate dalla ipotesi di cui all'articolo 80, comma 2, della citata legge.

L'emendamento a mia firma 2.0.102, è volto ad integrare l'articolo 34 del codice penale di rito, inerente alla «incompatibilità determinata da atti compiuti nel procedimento», poiché si ritiene opportuno che il magistrato, il quale abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio, non possa essere ritenuto incompatibile in quanto, tra l'altro, questa proposta emendativa vuole recuperare il principio di immediatezza (il giudice che raccoglie le prove è lo stesso della decisione), che invece viene violato quando il giudice che assume l'incidente probatorio viene ritenuto incompatibile a gestire la fase del giudizio.

La Commissione, con l'emendamento 2.0.103, chiede poi un'integrazione dell'articolo 419 del codice di procedura penale che ha come titolo

«atti introduttivi» in vista dell'udienza preliminare e noi riteniamo che debba essere integrato il comma 1 con le seguenti parole: «e con l'avvertimento all'imputato che non comparso sarà giudicato in contumacia», posto che la «legge Carotti» (legge 16 dicembre 1999, n. 479) ha esteso tale principio riguardante la contumacia anche alla fase dell'udienza preliminare.

Nell'emendamento 2.0.104, il comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale dovrebbe essere modificato secondo le indicazioni della Commissione. Infatti, una sentenza di non luogo a procedere, se è ammissibile per quanto riguarda le ipotesi di non imputabilità, secondo quanto dettato dalla Corte costituzionale nel 1993 e poi recepito dalla «legge Carotti», intervenuta a rivisitare questa disposizione, non si ritiene che nell'ipotesi di misura di sicurezza riguardante la confisca si debba comunque procedere a giudizio. L'emendamento, pertanto, ha una finalità altamente deflattiva.

L'emendamento 2.0.105 ripristina, invece, l'originaria previsione dell'articolo 429 stabilendo, al comma 4, che il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa, comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424, almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio.

Do per illustrato l'emendamento 2.0.107, sottolineando comunque che esso risulterebbe precluso in caso di approvazione dell'emendamento 2.0.106, presentato dal senatore Centaro.

Gli emendamenti 2.0.109, 2.0.111, 2.0.112 e 2.0.113 si illustrano da sé.

CENTARO. Signor Presidente, preliminarmente, desidero apportare le seguenti correzioni al testo dell'emendamento 2.0.106: dopo le parole: «il seguente» aggiungere le altre «Art. 441-bis – (Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni nel giudizio abbreviato)». Inoltre, al punto 1, dopo le parole: «dall'articolo 423,» inserire le seguenti: «comma 1». Sarà mia cura far pervenire agli uffici della Presidenza il testo dell'emendamento così come modificato.

L'emendamento si propone di porre rimedio ad un problema insorto nel corso dell'approvazione della «legge Carotti», vale a dire la necessità di attribuire all'imputato che ha scelto il giudizio abbreviato la possibilità di ritornare al rito ordinario in caso di nuova contestazione che modifica il quadro probatorio precedente.

L'emendamento riscrive – mi auguro in termini migliorativi – il successivo emendamento 2.0.107, identico nella sostanza e già approvato dalla Commissione.

RUSSO. Signor Presidente, l'emendamento 2.0.108, è semplicemente un emendamento di coordinamento rispetto all'introduzione dell'articolo 441-bis.

FASSONE. Signor Presidente, l'emendamento 2.0.110 mira ad eliminare un'incongruenza che la legge n. 479 dello scorso dicembre ha introdotto in tema di contestazioni suppletive. Essa ha, infatti, previsto che per tutti i reati di competenza del giudice di funzione monocratica, ma tali per i quali è richiesta la celebrazione preventiva dell'udienza preliminare, qualora nel momento della sentenza il giudice ritenga di dare al fatto una diversa qualificazione giuridica, che rimane bensì compresa nella competenza del giudice monocratico ma appartiene a quei reati – per così dire – di fascia alta per i quali è prevista l'udienza preliminare, il processo debba regredire per l'appunto all'udienza preliminare. Ciò appare incongruo, posto che siamo alla conclusione del giudizio, che un giudice ha ritenuto non superfluo posto che, non solo esso è stato compiutamente celebrato in presenza di contraddittorio pieno, ma si è ormai formato il convincimento di colpevolezza. Il regresso all'udienza preliminare in questo caso attribuirebbe all'imputato una garanzia che è del tutto superflua essendo stata scavalcata dal giudizio conseguente.

Infine, vorrei chiedere il suo consenso, signor Presidente, affinché venga anticipata la votazione dell'emendamento 2.0.114, a mia firma, rispetto a quella dell'emendamento 2.0.112, per i motivi che, se crede, illustrerò subito.

PRESIDENTE. È già previsto così, senatore Fassone.

Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, vorrei preliminarmente chiedere maggiori delucidazioni al relatore sugli emendamenti 2.0.101 e 2.0.107.

FOLLIERI, *relatore*. In ordine all'emendamento 2.0.101, in definitiva, si vuole attribuire la competenza al tribunale in composizione collegiale di tutte le ipotesi aggravate di cui agli articoli 73 e 80 della legge sugli stupefacenti.

Quanto poi all'emendamento 2.0.107, ho già annunciato il suo ritiro perché di contenuto identico all'emendamento 2.0.106, con la correzione testé indicata.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole su tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.101, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.102, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.103, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.104, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.105, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.106 (Nuovo testo), presentato dal senatore Centaro e da altri senatori.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 2.0.107 è stato ritirato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.108, presentato dai senatori Russo e Fassone.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.109, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.110, presentato dai senatori Fassone e Russo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.111, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 2.0.114.

FASSONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FASSONE. Signor Presidente, prendo atto e apprezzo che sia stata già disposta l'anticipazione del voto sull'emendamento 2.0.114 che, ove approvato, a mio giudizio, non precluderebbe formalmente ma imporrebbe il ritiro, o comunque la non approvazione, dell'emendamento 2.0.112 per i motivi che illustro brevemente.

La legge n. 479 dello scorso dicembre ha introdotto, nell'articolo 141 delle norme di attuazione e di coordinamento del codice di procedura penale, un'opportuna norma a carattere universale che prevede che, in caso di modifica dell'originaria imputazione in un'altra per la quale sia ammissibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima.

Tale disposizione ha, quindi, valore universale nel senso che concerne tutti i reati per i quali è ammessa l'oblazione ex articolo 162 o 162-bis del codice penale e ha valore universale dal momento che si snoda per tutto l'arco del processo.

Occorre quindi prendere atto che l'articolo 9 della medesima legge n. 479 ha introdotto una ulteriore, e a questo punto superflua, disposizione di natura processuale nell'articolo 162-bis del codice penale.

L'emendamento 2.0.114, la cui approvazione caldeggio, prevede, appunto, l'abrogazione del citato articolo 9, proprio per eliminare dal codice penale ogni disposizione di natura processuale, essendo la medesima già ampiamente presente nel codice di procedura penale.

Conseguentemente, sarebbe inopportuno l'innesto di una disposizione parallela nell'articolo 162 del codice penale perché, eliminata un'asimmetria *sub* articolo 162-bis, la stessa sarebbe reintrodotta a seguito dell'approvazione dell'emendamento 2.0.112, del quale auspico il ritiro.

PRESIDENTE. Il relatore accoglie l'invito formulato dal senatore Fassone?

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, poiché condivido le soluzioni prospettate dal senatore Fassone, ritiro l'emendamento 2.0.112.

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo concorda con quanto testé proposto?

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.0.114, presentato dai senatori Fassone e Russo.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.0.113, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che all'articolo 3 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame dell'emendamento tendente ad inserire un articolo aggiuntivo dopo l'articolo 3 del decreto-legge, che invito il relatore ad illustrare.

FOLLIERI, *relatore*. L'emendamento 3.0.100 (Testo corretto) si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Esprimo parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.0.100 (Testo corretto), presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che all'articolo 4 del decreto-legge non sono riferiti emendamenti.

Passiamo all'esame degli emendamenti tendenti ad inserire articoli aggiuntivi dopo l'articolo 4 decreto-legge, che invito i presentatori ad illustrare.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento 4.0.100 si illustra da sé.

Colgo anche l'occasione per chiedere che l'emendamento 4.0.101 sia modificato nel modo seguente. Al comma 1, propongo di sostituire le parole da: «non si applicano» sino alla fine del comma con le seguenti: «si applicano ai processi nei quali, ancorché sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

Chiedo poi che al comma 2, dopo la parola: «udienza», sia aggiunta la parola: «utile».

Infine, propongo che al comma 3, dopo la lettera *c*), sia aggiunta la seguente: «*d*) nei giudizi di primo grado, di appello, di cassazione o di

rinvio nei quali l'istanza per il giudizio abbreviato era stata presentata nei termini previsti dalla normativa all'epoca vigente ed era stata rigettata perchè non ammissibile in ragione della pena edittale».

PRESIDENTE. Senatore Senese, è d'accordo con le modifiche all'emendamento 4.0.101 proposte dal relatore Follieri?

SENESE. Sì signor Presidente.

Intervengo poi per illustrare tale emendamento molto brevemente. Si tratta di un emendamento che tende a colmare un altro problema, cioè una lacuna derivante dalla «legge Carotti» per ciò che riguarda il giudizio abbreviato nei confronti degli imputati di reati puniti con la pena dell'ergastolo.

Com'è noto, non era ammesso il giudizio abbreviato nei confronti di coloro che avessero simili imputazioni, mentre la «legge Carotti» l'ha introdotto. Il problema è: qual è la sorte dei procedimenti per reati puniti con la pena dell'ergastolo ancora pendenti e per i quali, peraltro, è ormai scaduto il termine entro cui possa essere avanzata la richiesta del giudizio abbreviato?

L'emendamento offre una risposta basata essenzialmente sul criterio che laddove è ancora possibile anche una pur minima economia processuale, si possa provvedere ad accordare i benefici del giudizio abbreviato anche in fasi processuali successive a quella entro la quale è ammessa la richiesta.

La modifica testé proposta dal relatore – e che io ho accolto – amplia questa possibilità anche per gli altri procedimenti, limitandola peraltro alla condizione che non sia stato compiuto alcun atto di istruzione dibattimentale e che quindi la contropartita dell'ammissione al giudizio abbreviato, per il quale sarebbero scaduti i termini, sia, ai fini dell'economia processuale, consistente.

PRESIDENTE. Invito il relatore ed il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

FOLLIERI, *relatore*. Signor Presidente, mi devo scusare con i colleghi, ma nel suggerire l'integrazione della lettera *d*) non ho tenuto conto che la bozza di stampa n. 2 già prevede quella lettera. Prego quindi di non tenere conto di quanto a tal proposito ho detto.

MAGGI, *sottosegretario di Stato per la giustizia*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole in ordine alla riscrittura dell'emendamento 4.0.101 (Nuovo testo) testé illustrata. Vi sono invece ragioni di contrarietà rispetto alla lettera *d*) del comma 3, almeno per come evidenziata nella prima indicazione del relatore: «La richiesta di cui al comma 1 è ammessa se è presentata: (...) *d*) nei giudizi di primo grado, di appello, di cassazione o di rinvio nei quali l'istanza per il giudizio abbreviato era

stata presentata nei termini previsti dalla normativa all'epoca vigente ed era stata rigettata perché non ammissibile in ragione della pena edittale».

La ragione della contrarietà è data dal fatto che si potrebbe creare una sostanziale disparità di trattamento rispetto a chi, con comportamento diciamo pure più ortodosso, ritenendo inammissibile la richiesta di giudizio abbreviato non l'abbia avanzata e quindi potrebbe anche sollevare questioni di legittimità costituzionale.

Il Governo è pertanto favorevole all'emendamento nella riformulazione proposta dal relatore, ma è espressamente contrario alla lettera *d*) come evidenziata. Chiedo pertanto la votazione per parti separate dell'emendamento. Infine, il Governo esprime parere favorevole sull'emendamento 4.0.100.

PRESIDENTE. Senatore Senese, accoglie la richiesta di votazione per parti separate avanzata dal Governo?

SENESE. Signor Presidente, a questo punto preferisco ritirare la lettera *d*) dell'emendamento 4.0.101, non ne faccio un problema.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.0.100, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.0.101 (Ultimo nuovo testo), presentato dal senatore Senese e da altri senatori.

È approvato.

Poiché sull'articolo 5 del decreto-legge non sono stati presentati emendamenti, passiamo alla votazione finale.

CORTELLONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORTELLONI. Signor Presidente, colleghi, intervengo per comunicare il voto favorevole del Gruppo dell'UDEUR a questo disegno di legge. Si tratta di un provvedimento che porta a riequilibrare i tempi della custodia cautelare, dopo le profonde modifiche al sistema processual-penale apportate dalla legge n. 479 del 1999.

L'UDEUR voterà quindi a favore del provvedimento in esame, specie dopo le modifiche apportate dalla Commissione, che si ritengono necessarie ad evitare delle scarcerazioni incongrue ed ingiuste per decorrenza dei termini.

CENTARO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CENTARO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, Forza Italia voterà contro il disegno di legge di conversione del decreto-legge. Ciò non perché non ne condivida il merito (voglio sgombrare immediatamente il campo da equivoci che possono dare la stura ad argomentazioni di attacco alla mia indicazione di voto), ma perché non condivide assolutamente il metodo di legiferare, sintomatico nel caso di questo decreto-legge in esame ma anche di tanti altri provvedimenti legislativi che sono stati portati all'esame dell'Aula da parte di questa maggioranza e di questo Governo.

Oggi ci troviamo a dover convertire un decreto-legge che si è ampliato a dismisura, a causa della necessità indispensabile di tappare tutta una serie di falle, e che, per l'eccessiva fretta e per l'impossibilità di disciplinare una materia enorme, qual è la riforma del rito penale, nei brevi e ristretti limiti di tempo stabiliti politicamente, ha portato ad una serie di incongruenze e di distonie, a cui, tra l'altro, lo stesso Ministero non ha posto riparo attraverso l'emanazione di un decreto-legge esclusivamente centrato sulla materia. Probabilmente, poi, ve ne saranno altre.

È evidente che questo modo di legiferare, a manto di Arlecchino, che impedisce di ipotizzare, anche solo teoricamente, un impianto unitario e sistematico del rito penale, che ormai ha dell'accusatorio e dell'inquisitorio, che non è tutto pertinente e conseguente alla riforma dell'articolo 111 della Costituzione (con il quale molte parti della «legge Carotti» sono certamente in distonia), dà conto dell'assenza di una politica giudiziaria, di un indirizzo politico-giudiziario unitario e complessivo.

D'altra parte, la disomogeneità culturale della maggioranza impedisce di approdare – essendoci un pendolarismo tra giustizialismo e garantismo – ad un indirizzo unitario, e questa disomogeneità non è feconda di idee per un dibattito che possa sortire un miglior effetto sulla legislazione, bensì crea una serie di discrasie e distonie.

Ecco quindi che noi ci opponiamo assolutamente a questo metodo di legiferare, ancor più su una materia centrale e fondamentale dell'ordinamento giuridico di uno Stato, qual è la questione giustizia. Dovremo poi pensare anche a ripulire tanti testi di legge da aggiunte, superfetazioni e quant'altro.

Ci si chiede, in questo ultimo scorcio di legislatura, se sia il caso o meno di procedere ad ulteriori innovazioni o se piuttosto non sia il caso di capire se vi è qualcosa da emendare o da sanare rispetto a tutto ciò che è stato realizzato.

RUSSO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo alla conversione del decreto-legge in

esame. Quest'ultimo non allunga i termini di custodia cautelare, come bene ha spiegato il collega Fassone, ma li adegua semplicemente alla nuova strutturazione del giudizio abbreviato.

Esprimo poi il mio compiacimento per il fatto che il Senato ha inserito una serie di modifiche, sia pure di non grande portata, alla cosiddetta legge Carotti; modifiche che in sede di approvazione di quella legge erano state auspiccate da larghi settori del Parlamento. Credo che sia stato positivo, a breve distanza di tempo dall'entrata in vigore della riforma, essere riusciti a completarla con interventi modesti nel contenuto ma significativi e utili.

Voteremo quindi a favore del provvedimento.

PREIONI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PREIONI. Signor Presidente, annuncio il voto di astensione del Gruppo della Lega Nord. Assistiamo da anni a continui rimaneggiamenti del codice di procedura penale, a continui interventi modificativi, dettati soprattutto da fatti sociali che suscitano emozioni profonde e che vengono riferiti con toni enfatici. Una legislazione estremamente frammentaria e incoerente crea continui squilibri all'interno del codice di rito. Il decreto-legge in esame è stato adottato perché sussistono la necessità e l'urgenza di mettere mano ad una modifica del codice di procedura penale; il contenuto del provvedimento, che può essere compreso nell'immediatezza, è comunque inadeguato a far fronte al problema della giustizia penale italiana nel suo complesso. Auspichiamo perciò interventi in materia penale che abbiano carattere di sistematicità e di esaustività, allo scopo di garantire una certa tranquillità nell'applicazione delle norme e di evitare continui stravolgimenti.

In sostanza, da un lato condividiamo in parte il contenuto del decreto-legge, ma, dall'altro, criticiamo questo modo di legiferare: mediando tra le due posizioni, ci asterremo nella votazione.

RESCAGLIO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signor Presidente, il Gruppo dei Popolari voterà a favore del disegno di legge, riconoscendosi pienamente nelle motivazioni addotte dal relatore e avendo consapevolezza che il provvedimento apporta correttivi utili alla «legge Carotti». Il nostro assenso è pieno e responsabile, perché ci avviamo verso una giustizia sempre più a misura d'uomo. *(Applausi dal Gruppo PPI)*.

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, dichiaro il voto favorevole della componente Democratici-L'Ulivo del Gruppo Misto ad un provvedimento che tende a migliorare le leggi già in vigore, sanando alcune imperfezioni e facendo sì che la giustizia possa essere sempre più adeguata alle forti richieste dell'intera popolazione.

PINGGERA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PINGGERA. Signor Presidente, valutando il provvedimento come un contributo positivo per la procedura penale nel suo complesso, soprattutto sotto il profilo della certezza di applicazione della sanzione penale e della sicurezza del Paese, annuncio il voto favorevole da parte della *Südtiroler Volkspartei*.

PASQUALI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PASQUALI. Signor Presidente, mi limito a ribadire il voto contrario di Alleanza Nazionale al provvedimento, richiamando le motivazioni già emerse chiaramente nell'intervento del senatore Caruso.

PRESIDENTE. Con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari, metto ai voti il disegno di legge, composto del solo articolo 1, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato».

È approvato.

Presidenza del vice presidente FISICHELLA

Rinvio in Commissione del disegno di legge:

(4410) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa».

Il senatore Migone, presidente della 3^a Commissione, ha chiesto di parlare. Ne ha facoltà.

MIGONE. Signor Presidente, da parte del Governo è giunta una notizia gradita alla Commissione: corrispondendo ai nostri ripetuti inviti, ha deciso di provvedere al finanziamento del semestre di presidenza italiana del Consiglio d'Europa in via ordinaria.

Propongo pertanto che il provvedimento in esame sia rinviato in Commissione.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sulla proposta del senatore Migone.

DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, com'è stato appena annunciato dal presidente Migone, si sono scelte le vie ordinarie per finanziare il semestre di presidenza italiana al Consiglio d'Europa, anche aderendo ad una valutazione reiteratamente espressa dagli onorevoli senatori. Concordo quindi con la proposta del relatore.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Migone di rinviare in Commissione il disegno di legge n. 4410 si intende accolta.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(3848-B) Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo», già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, salva la votazione finale.

Il relatore, senatore Servello, ha chiesto di integrare la relazione scritta, che è stata stampata e distribuita. Ne ha facoltà.

SERVELLO, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, mi rifaccio alla relazione scritta, ma desidero sottolineare alcuni elementi.

Il presidente Migone ed il sottosegretario Danieli ricordano senz'altro che nel corso dell'esame avvenuto in Commissione affari esteri avevo pre-

sentato una serie di emendamenti ed in particolare uno che si riferiva al sistema di rappresentanza della Conferenza generale degli italiani nel mondo.

In quell'occasione sono stato convinto a non insistere con la mia proposta in maniera da evitare che il provvedimento in esame dovesse essere nuovamente inviato alla Camera dei deputati.

In questa sede, tuttavia, desidero rinnovare ancora una volta la constatazione che ho svolto in Commissione circa il modo di procedere del comitato esecutivo della Conferenza generale che – secondo notizie che mi sono state confermate – aveva già allora proceduto alla designazione dei propri rappresentanti, metodo assolutamente insolito e, quanto meno, non appropriato. La legge, infatti, non era ancora stata varata e già vi erano le designazioni che, tra l'altro, erano state fatte secondo criteri assolutamente parziali, se non settari.

So bene che all'assemblea generale della Conferenza non viene attribuito questo mandato dalla legge, ma ricordo perfettamente che il sottosegretario Danieli in Commissione affermò che un'investitura del genere avrebbe fatto perdere troppo tempo, in vista della preparazione della Conferenza, in quanto l'assemblea generale si sarebbe riunita soltanto a luglio. Ebbene, ci stiamo avvicinando a luglio, ma non possiamo naturalmente derogare a quanto disposto dal disegno di legge, così come formulato dal Senato prima e dalla Camera poi, che ci accingiamo a votare.

Tuttavia, il principio di una consultazione formale o informale dell'Assemblea generale permane, visto che l'Esecutivo, in assenza, tra l'altro, di qualche componente significativo – mi riferisco in particolare all'onorevole Tremaglia – aveva già provveduto a designare i quattro rappresentanti. Il sottosegretario Danieli dichiarò in quella circostanza che riteneva nullo quel voto e quella designazione. Desidero che ciò sia assunto come impegno contro un metodo di lottizzazione addirittura preventiva rispetto al varo della legge. Francamente, per una Conferenza mondiale, che è un organismo rappresentativo in senso generale, quasi ecumenico, poiché nasce dal presupposto della universalità, partire con questa premessa, con le lottizzazioni, mi sembra un preambolo, un pre-inizio, estremamente preoccupante ed inquietante.

Mi auguro pertanto che si ponga rimedio a questa situazione, che si tenga conto del principio della rappresentatività al di fuori degli schemi di partito, della rappresentatività, cioè, in senso vero ed autentico. Auspico quindi che si parta con il piede giusto per dar luogo a questo incontro mondiale che ha un suo significato ed una sua pregnanza al di fuori dei dibattiti di politica interna, al di fuori delle divisioni che permangono, dal punto di vista politico, nel nostro Paese.

In conclusione, onorevole Sottosegretario, desidero che da questo punto di vista ci sia un preciso impegno del Governo e soprattutto una sorta di messa in mora di metodi che sono incompatibili con lo spirito di questo disegno di legge, di questa grande iniziativa. *(Applausi del senatore Volcic).*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Maggiore. Ne ha facoltà.

MAGGIORE. Signor Presidente, intervengo per riaffermare l'opinione favorevole sul provvedimento del Gruppo che ho l'onore di rappresentare, come già espresso in Commissione. Desidero però ribadire, nel contempo, le stesse perplessità manifestate dal senatore Servello, ed espresse nella relazione scritta, perché anche noi in Commissione facemmo a suo tempo presente in base alla voce che era corsa in quei giorni, che non era ammissibile che si provvedesse addirittura anticipatamente, rispetto all'approvazione del disegno di legge, alla nomina o comunque all'indicazione dei candidati a rivestire determinati incarichi.

Anche noi auspichiamo che il Sottosegretario in sede di replica possa fornirci quelle assicurazioni che effettivamente ci ha dato a suo tempo. Farò quindi una dichiarazione di voto dopo che avrò ascoltato l'intervento del rappresentante del Governo.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.
Ha facoltà di parlare il relatore.

SERVELLO, *relatore*. Signor Presidente, ho ascoltato l'intervento del senatore Maggiore, e mi pare che siamo già d'accordo; attendiamo che il Governo si pronunci sulla questione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, desidero con molta nettezza (l'ho già fatto peraltro in Commissione durante l'esame del provvedimento) tranquillizzare il relatore, senatore Servello, ribadendo con molta chiarezza che considero il provvedimento – non dell'esecutivo della Conferenza, come egli ha affermato, ma del comitato di presidenza del CGIE – un atto inesistente, perché un atto che interviene a disciplinare e ad individuare dei soggetti in assenza della relativa norma di legge è un atto giuridicamente inesistente.

Questo, quindi – l'ho già detto e lo riconfermo –, è un atto di cui non tengo alcun conto, anche nella mia qualità di presidente del CGIE.

Voglio altresì aggiungere che sarà assolutamente opportuno, in forme che consentano di dare celerità ai lavori del comitato organizzatore, che comunque il comitato di presidenza del CGIE, con le modalità che riterrà tecnicamente opportune, possa svolgere una consultazione tra tutti i suoi componenti.

Rilevo, però, che questo è solo un piccolo aspetto che non deve destare grande preoccupazione (mi rivolgo ancora al relatore, senatore Servello); in realtà, evidentemente c'è un problema politico per le designazioni e, nei limiti delle mie competenze, di ciò mi faccio anche carico, ma rappresenta – ripeto – solo un aspetto secondario. Prevedendo il disegno di legge un comitato organizzatore composto da diverse decine di per-

sione, quella evidenziata non è una questione determinante anche se, ripeto, politicamente è stata colta.

Si tratta di un comitato organizzatore che al suo interno avrà cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati tra i componenti delle Commissioni affari esteri, e che avrà anche rappresentanti del CNEL e delle forze politiche. È quindi un aspetto limitato quello della designazione dei componenti del CGIE, in un comitato organizzatore che io considero addirittura sin troppo vasto, pur comprendendo che ciò consente proprio di dare una rappresentazione globale della pluralità, anche della rappresentanza politica, che esprime la società italiana.

Con questo mi sembra di aver dato una risposta molto puntuale alle preoccupazioni emerse. Ho già affrontato il tema presso le Commissioni affari esteri, ma anche pubblicamente, in dichiarazioni rese alla stampa e diffuse nella comunità italiana all'estero. È una posizione quindi, che ho inteso ribadire qui con piacere.

SERVELLO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Senatore Servello, lei non avrebbe titolo ad intervenire in questa fase procedurale, ma considererò il suo intervento una dichiarazione di voto anticipata.

Ha dunque facoltà di parlare il senatore Servello.

SERVELLO, *relatore*. D'accordo, signor Presidente: intervengo quindi in dichiarazione di voto, anche a nome del gruppo Alleanza Nazionale.

Prendo atto ancora una volta delle dichiarazioni e delle assicurazioni espresse dal rappresentante del Governo, non senza sottolineare però che non mi sentirei di fare un parallelismo tra la rappresentanza parlamentare politica e quella delle comunità all'estero, perché altrimenti renderemmo questa operazione quasi partitica, quando, viceversa, vuole cercare di determinare la più vasta rappresentatività possibile. Che si riferisca, poi, a radici culturali va benissimo, però tengo molto alla rappresentatività.

Tengo dunque a precisare l'assoluta necessità di distinguere la rappresentanza politica da quella degli italiani nel mondo. In questo senso sono senz'altro soddisfatto di quanto testé detto dal signor Sottosegretario e preannuncio il voto favorevole di Alleanza Nazionale sul provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sull'emendamento 1.1: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato l'emendamento trasmesso, per quanto di competenza, esprime parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione».

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, su cui è stato presentato un emendamento, che si intende illustrato.

Stante il parere contrario espresso dalla 5^a Commissione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, tale emendamento è improcedibile.

Metto ai voti l'articolo 1.

È approvato.

Passiamo all'esame degli articoli successivi.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voto l'articolo 4.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 5 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

MAGGIORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGGIORE. Signor Presidente, intervengo per dichiararmi soddisfatto delle assicurazioni che il Sottosegretario ha dato al senatore Servello. Indubbiamente la risposta era riferita anche alla perplessità da me espressa, dal momento che riguardava la stessa materia.

Preannuncio, pertanto, il voto favorevole del Gruppo che ho l'onore di rappresentare.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

(4149-B) Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (Approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri», già approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato e nuovamente modificato dalla Camera dei deputati.

Ricordo che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, oggetto della discussione e delle deliberazioni saranno soltanto le modificazioni apportate dalla Camera al testo approvato dal Senato, salva la votazione finale.

La relazione è stata già stampata e distribuita.

Il senatore Migone ha chiesto di poterla integrare. Ne ha facoltà.

MIGONE, *f.f. relatore*. Signor Presidente, come lei ha detto, siamo già in terza lettura del provvedimento in esame. Desidero aggiungere che le modifiche introdotte dalla Camera sono state assai lievi. Si tratta di correzioni di carattere tecnico attinenti alle diverse coperture finanziarie di un provvedimento che, ahimè, ha carattere composito.

La Commissione continua a lamentare la tendenza, non del Governo ma dei Governi, e che sarebbe bene evitare, a presentare questi disegni di legge *omnibus*.

Tornando alle modifiche della Camera, quest'ultima ha previsto un'attenuazione dell'intervento che il Senato, all'unanimità, ha fatto in relazione alla limitazione del periodo di lavoro all'estero degli insegnanti nelle scuole. La Camera dei deputati nelle norme transitorie inserite all'articolo 9 ha stabilito che chi ha iniziato un settennato, che va al di là dei cinque anni previsti dal medesimo articolo 9, sia in grado di completarlo.

Su questo provvedimento c'è stata una sostanziale convergenza della Commissione, che si è manifestata nella formulazione di due ordini del giorno ai quali desidero accennare brevemente. Quanto al primo, anticipo che si tratta di perseguire una doppia finalità emersa nel corso della nostra discussione: impegnare il Governo ad una presentazione complessiva del quadro dell'insegnamento dell'italiano all'estero, da una parte, e delle attività degli istituti di cultura, dall'altra. Vi sono in proposito diverse iniziative di legge, sia giacenti in Parlamento, sia preannunciate dal Governo.

Nel secondo ordine del giorno si richiama il Governo all'esigenza di tener conto, nella valutazione di un eventuale rinnovo dell'impegno all'estero, dell'esperienza precedentemente acquisita. Anche questo ordine del giorno, quindi, va nel senso di un'attenuazione delle formulazioni individuate dalla Camera dei deputati.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Biasco. Ne ha facoltà.

BIASCO. Signor Presidente, signor rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, il Gruppo del CCD ha espresso in sede di discussione in Commissione delle riserve in ordine al metodo usato dal Governo nell'elaborazione del provvedimento in esame. Riserve che hanno trovato riscontro anche nell'intervento del relatore poiché certamente non appare in linea con i criteri legislativi la ricerca di soluzioni *omnibus*, che di fatto rendono problematica l'individuazione di tutte quelle motivazioni di carattere legislativo che dovrebbero portare all'elaborazione di un disegno di legge all'altezza della situazione che dobbiamo affrontare.

Questa critica sul metodo investe anche, e soprattutto, il fatto che ci si trova di fronte ad una serie di disegni di legge, aventi anche carattere di ordinarietà, legati ad una emergenza di intervento per i ritardi intercorsi, ai quali è andato poi ad aggiungersi il provvedimento riguardante l'istruzione degli italiani all'estero, che meritava tutt'altra motivazione e soprattutto – come ha giustamente rilevato la 7^a Commissione del Senato – uno stralcio, proprio per quell'approfondimento che andava necessariamente fatto.

Ciò non di meno, di fronte ad un provvedimento composito, che pone in essere emergenzialità alle quali bisogna far fronte, non possiamo sottrarci alla nostra responsabilità e abbiamo ritenuto di salvare il salvabile, atteso che il disegno di legge è in terza lettura e quindi andrebbe in concreto ad alimentare, ove venissero apportate ulteriori modificazioni, l'andirivieni tra Camera e Senato.

Ritengo che i due ordini del giorno, dei quali ha parlato il relatore Migone, siano tali da impegnare, di fatto, il Governo a valutare positivamente tutte quelle enunciazioni che sono state indicate e sulle quali si è registrata l'unanimità della Commissione impegnata in questa direzione. In tal senso desidero apporre anche la mia firma, a nome del CCD, all'ordine del giorno n. 1, che è stato presentato da tutti i Gruppi presenti nella Commissione esteri del Senato.

L'unico cruccio che, a mio modo di vedere, va esternato in quest'Aula del Parlamento riguarda quella parte dell'articolo 9 che a mio avviso rappresenta una particolare iniziativa penalizzatrice nei confronti di determinate categorie di insegnanti all'estero. Dico questo perché il provvedimento interviene in assenza di una normativa che ponga in luce nuovi orientamenti di superamento della legge n. 401 del 1990, con la quale è stato dato un assetto agli istituti di istruzione italiana all'estero, una legge che appare ormai obsoleta e tale da non soddisfare le esigenze vere della presenza italiana, in questo contesto, nei paesi esteri. Non vorrei che il provvedimento che andiamo ad adottare e per il quale darò anche il mio consenso possa costituire un elemento che, lungi dal rappresentare un rimedio, si riveli invece peggior del male.

Quindi, daremo il nostro voto favorevole, ma nella consapevolezza di impegnare il Governo perché i contenuti della legge n. 401 del 1990 costituiscano al più presto oggetto di un nuovo provvedimento legislativo, che consenta al Parlamento di avere contezza piena della situazione nella

quale il nostro Paese si trova ad operare. È necessario garantire al settore una efficienza ed una validità di presenza nel contesto internazionale, soprattutto in considerazione della realtà nuova che vede oggi i nostri insegnanti non più alle prese con gli emigrati, come avveniva tanti anni fa, ma con i figli dei nostri connazionali, che hanno a tutti gli effetti acquisito la cittadinanza e la nazionalità dei paesi in cui vivono.

In questo quadro, ripeto, mi associo all'ordine del giorno n. 1 apponendo la mia firma, e preannuncio, anche a nome del CCD, il voto favorevole sul provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Servello. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Signor Presidente, colleghi, onorevole rappresentante del Governo, l'*iter* del provvedimento in esame è stato un po' travagliato, soprattutto nell'ultima fase conseguente al voto alla Camera dei deputati, che ha determinato lo scatenarsi di una serie di preoccupazioni, in particolare da parte di coloro che hanno partecipato e partecipano tuttora al servizio offerto a livello internazionale da parte delle istituzioni scolastiche e universitarie italiane all'estero.

Tali preoccupazioni hanno animato, in qualche misura, il dibattito svoltosi in seconda lettura in 3^a Commissione. Devo innanzi tutto sottolineare che esistono alcune perplessità soprattutto dal punto di vista dello stato d'animo di ciascuno di noi. Non vorremmo, infatti, che il provvedimento in esame – anziché stimolare e spingere a un maggior ampliamento dell'insegnamento dell'italiano all'estero attraverso una selezione rigorosa, per carità, del personale destinato alle istituzioni scolastiche fuori del nostro Paese – potesse rappresentare, di fatto, una penalizzazione per coloro che hanno svolto tale servizio in maniera onorata per tanti anni. Forse, potrebbe anche essere necessaria una rotazione, ma tale necessità non può apparire come un fatto meramente tecnico, quasi burocratico e, soprattutto, come una sorta di giudizio negativo su coloro che hanno esercitato, per tanti anni, il servizio di cui stiamo ora discutendo.

Si tratta di personale qualificato. Qualcuno ritiene che, nel frattempo, abbia disimparato la lingua italiana; non so quanto ciò corrisponda al vero, comunque, se così fosse, sarebbe grave dal momento che una realtà del genere dimostrerebbe che la Farnesina non avrebbe effettuato nel corso degli anni gli accertamenti necessari per verificare se un servizio così delicato e importante era effettivamente svolto con competenza, capacità e quindi, quanto meno, conoscenza della lingua italiana da parte di coloro che ne erano i principali protagonisti.

Ho ritenuto opportuno avere numerosi colloqui nell'ambito del Ministero degli affari esteri e della 3^a Commissione, facendomi carico soprattutto delle preoccupazioni manifestate dalle centinaia e centinaia di insegnanti che hanno inviato delle lettere in tutte le direzioni. Vi è addirittura un senatore – che non è ora presente in Aula ancorché questa sia la sede più opportuna per svolgere un intervento in proposito – che ha presentato

una lunghissima interrogazione evidentemente ispirata alle lettere che, a centinaia, sono pervenute a tutti noi.

Salvo eccezioni (che andrebbero comunque indicate, ma sinora il Ministero degli affari esteri si è astenuto dal farlo), ritengo si tratti di un personale da considerare in maniera positiva. Vorrei soprattutto che lo spirito, più che la lettera, dell'ordine del giorno formulato insieme al presidente Migone fosse considerato dal Ministero degli affari esteri in direzione non dico di un premio ma di una valutazione oggettiva dei titoli acquisiti da quanti si sono dedicati, nel corso degli anni, a quella che considero una missione. Lo sottolineo in maniera assolutamente serena ma anche con passione.

L'insegnamento della nostra lingua nel mondo rappresenta infatti uno degli elementi fondamentali di collegamento con la madre patria; viceversa, da questo punto di vista siamo carenti sia per numero di insegnanti sia per collocazione geografica dei medesimi.

Gli stessi istituti di cultura soffrono della mancanza di risorse e quindi la loro attività, con la conseguente proiezione dell'immagine dell'Italia nel mondo, è assolutamente carente, insufficiente. Vi sono istituti di cultura – ad esempio, se non erro, quello presente a Tokyo – che si danno da fare con altre iniziative e proprio con l'insegnamento della lingua italiana a giapponesi per acquisire autonomamente mezzi propri: benissimo. Questo probabilmente in altre regioni del mondo non è possibile, però nei confronti di tale iniziativa, che insieme ad altre concorre a promuovere ancora di più l'attività degli istituti di cultura, bisogna che ci sia da parte del Ministero maggiore attenzione.

Mi sembra inutile andare in giro per il mondo, come fanno i nostri Sottosegretari, itineranti in Africa e ovunque, se poi, una volta che se ne sono andati, non rimane niente sul posto che possa incidere dal punto di vista sociale ed economico nel rapporto con la comunità e con gli altri soggetti che vivono sul territorio. Se tutto questo scompare subito dopo il loro passaggio, allora la politica estera, intesa non soltanto come rapporto diplomatico ma anche come presenza culturale e soprattutto come spinta alle nuove generazioni a non dimenticare le proprie origini, rimane del tutto sterile.

È con questo spirito che Alleanza Nazionale ha deciso di votare a favore del provvedimento in esame ed è con questo spirito soprattutto che sostiene i due ordini del giorno, i quali, pur non essendo articoli di legge, tuttavia dovrebbero rappresentare una piattaforma nei rapporti con il personale insegnante impiegato attualmente e rispetto alle procedure che dovranno essere adottate per rinnovarlo, integrarlo, valorizzarlo, nell'interesse generale della diffusione della cultura e della lingua italiana nel mondo.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Rescaglio. Ne ha facoltà.

RESCAGLIO. Signor Presidente, credo che il problema di cui stiamo discutendo abbia una valenza abbastanza estesa.

Ci siamo sempre chiesti effettivamente quale sia la validità della presenza di insegnanti all'estero che hanno avuto certo, lo credo anch'io, la grande benemerita di rappresentare una pagina culturale fuori della nostra terra: questo non va dimenticato e io qui, a nome del mio Gruppo, voglio esprimere sentitamente la riconoscenza per quanti, anche per una scelta personale, per carità, però con grandi sacrifici, hanno rappresentato la nostra cultura all'estero.

Da una statistica recente che ho potuto analizzare, si nota che in questi ultimi vent'anni c'è stata una forte attenzione per la letteratura italiana, e credo che ciò dipenda anche da chi ha rappresentato costantemente una presenza, aiutando i giovani a misurarsi con la bellezza della nostra letteratura. Pensate che nascono abbastanza diffusamente all'estero delle scuole che si caratterizzano per la *lectura Dantis*, e non è poco se Dante diventa un autore di forte attenzione anche all'estero.

Quindi, benemerite e gratitudine per l'attività svolta, ma con il riconoscimento anche che esistono problemi reali, perché il disegno di legge cerca di conciliare indiscutibilmente una presenza ormai radicata nel tempo e le aspettative dei giovani che vogliono andare all'estero e misurarsi con questa nuova esperienza.

L'ordine del giorno n. 1 mi pare vada in una direzione abbastanza significativa, anche se mi auguro che sia effettivamente tenuto presente, soprattutto là dove dice che il Senato impegna il Governo «a presentare in breve tempo al Parlamento un'analisi della presenza scolastica italiana all'estero (compresi i lettori) corredata dai necessari dati aggiornati, al fine di consentire una discussione informata che ne favorisca la riforma». Mi sembra un aspetto molto valido, però bisogna che diventi un impegno effettivo, in grado anche di consentire la promozione e la più ampia diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero.

Questo è il messaggio finale, che non si tratti soltanto di una presenza qualunquistica. Già ieri abbiamo avuto l'indicazione che si è lavorato in modo positivo per le nuove generazioni, per i giovani che si recheranno all'estero. Ritengo che il messaggio sia quello di rendere viva l'attenzione per quanto il nostro Paese può offrire sul piano culturale. Abbiamo tanti limiti, ma a volte dovremmo avere il coraggio di riconoscere che abbiamo una cultura che ci è invidiata da tanti. Basti pensare, ad esempio, alla nostra letteratura del '900; ho letto in questi giorni che testi di poesia del nostro più grande poeta vivente, Mario Luzi, sono pubblicati in lingue che non avrei mai immaginato, quale quella cinese.

Su questa cultura si misura l'autenticità della nostra tradizione e della nostra realtà di Paese e di Patria e questo è merito anche di chi vive in prima linea e deve avere garanzie sufficienti per il futuro; e quindi proprio ai giovani va rivolta la nostra attenzione (*Applausi dal Gruppo PPI*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Maggiore. Ne ha facoltà.

MAGGIORE. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, colleghi, vorrei ricordare, a proposito del dibattito che ha preceduto questa discussione in Aula, che in sede di Commissione, i rappresentanti di Forza Italia hanno evidenziato due aspetti che vorrei in questa sede ricordare.

In primo luogo, si tratta di un provvedimento *omnibus*, che in qualche modo perpetua quel sistema che è proprio dell'attuale Governo e dei precedenti. In secondo luogo, in Commissione avevamo chiesto lo stralcio dell'articolo 9 concernente il personale docente da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero, proprio per un migliore approfondimento di tale problematica, condividendo le motivazioni che hanno portato alla predisposizione di questo articolo. Tuttavia tale nostra richiesta non è stata accolta.

Abbiamo comunque espresso un parere favorevole su questo provvedimento, che è alla quarta lettura, ed altrettanto faremo questa volta. Preannunzio quindi il voto favorevole del Gruppo Forza Italia sottolineando anche in questa occasione, in particolare per quanto riguarda la nostra presenza all'estero giacché il disegno di legge concerne gli impegni internazionali dell'Italia, il senso dello Stato dimostrato da Forza Italia nelle circostanze in cui il nostro Paese è posto a confronto con gli altri Paesi a livello internazionale. (*Applausi dal Gruppo FI*).

PRESIDENTE. È iscritta a parlare la senatrice Mazzuca Poggiolini. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, desidero preannunziare il voto favorevole della componente I Democratici-L'Ulivo del Gruppo Misto a questo provvedimento che serve a migliorare la normativa relativa all'impegno e all'importantissimo lavoro che i nostri docenti svolgono all'estero, prevedendo altresì che esso possa essere rinnovato all'interno delle regole che vengono qui ridefinite.

In particolare, chiedo ai presentatori di poter apporre la mia firma all'ordine del giorno n. 1, che mi sembra estremamente puntuale ed importante proprio perché prevede che gli istituti di cultura italiana all'estero possano essere meglio supportati e valorizzati in un'azione a favore della presenza italiana al di fuori dei nostri confini, in una situazione in cui molto spesso il discorso cultura fa da battistrada e si coniuga al discorso relativo alla collaborazione ed interazione tra Paesi.

Il fatto che gli istituti italiani di cultura all'estero siano ancora legati a schemi, per carità estremamente validi, ma un po' obsoleti quanto al tipo di rapporti che devono mantenere anche con le altre istituzioni italiane (istituzioni per il commercio estero, ambasciate e così via), richiede che al più presto il loro compito venga ridefinito. Naturalmente si tratta di un compito che deve permanere, ma che va valorizzato maggiormente ed anche riconosciuto con finanziamenti adeguati affinché si possa veramente svolgere una grande opera non solo di diffusione della nostra lingua

e della nostra cultura ma di supporto all'azione dell'Italia rispetto agli altri Paesi del mondo. (*Applausi dal Gruppo Misto-DU*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Asciutti.

Stante la sua assenza, si intende che abbia rinunciato ad intervenire.

Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

MIGONE, *f.f. relatore*. Signor Presidente, ringrazio tutti i senatori che sono intervenuti, in particolare i senatori Maggiore e Servello, per il senso di responsabilità nei confronti, in questo caso, dell'interesse generale.

Colgo alcuni elementi comuni, come la ormai unanime lamentela nei confronti dei disegni di legge *omnibus*, che, al di là delle intenzioni del Governo presentatore, costituisce una sorta di ricatto implicito nei confronti del Parlamento, in quanto non consente a quest'ultimo di differenziare il proprio giudizio a seconda di argomenti assolutamente eterogenei. Infatti, l'altro aspetto che devo rilevare è che il dibattito si è svolto interamente sugli insegnanti all'estero, quando nel provvedimento si parla di finanziamento alle Nazioni Unite, alla Comunità europea, alla Delegazione generale palestinese in Italia e così via.

L'altro elemento comune che mi sembra di cogliere è l'esigenza di una sistemazione generale della tematica scuola ed istituti di cultura all'estero, con iniziative prima di tutto di carattere informativo. Potremmo anche prendere delle iniziative nelle Commissioni affari esteri ed istruzione pubblica, se i colleghi saranno d'accordo, e poi eventualmente in sede legislativa, anche se realisticamente dobbiamo renderci conto che siamo alla fine della legislatura.

Vorrei aggiungere due elementi, che forse non sono sufficientemente emersi nel dibattito. Prima di tutto, la questione dell'insegnamento, e specificamente dell'insegnamento dell'italiano all'estero, trascende di gran lunga quella delle scuole italiane all'estero. Noi dobbiamo innanzitutto esigere che i Paesi di emigrazione, cui i nostri emigrati si sono rivolti, si facciano carico, nel rispetto della nostra cultura, di garantire l'insegnamento dell'italiano nelle loro scuole, potendo contare su un concorso da parte nostra, che però non è ancora sufficiente, nella formazione e nell'aggiornamento dei loro insegnanti. Ad esempio, la Francia ha dei programmi estremamente interessanti da questo punto di vista. Vi sono invece delle situazioni di grave difficoltà per i figli dei nostri emigrati in Germania, che finiscono in classi differenziali non per colpa loro, ma perché non esiste una sufficiente accoglienza sotto questo aspetto. Questi sono soldi ben spesi.

L'altra questione è che gli istituti di cultura ormai hanno degli interlocutori diversi. Quelli che sono ormai naturalizzati di seconda e di terza generazione si integrano con un pubblico che ha degli interessi di carattere culturale, avendo anche acquisito determinate posizioni nel Paese di emigrazione, e devono essere affrontati a quel livello.

Io credo poi che, per quanto riguarda specificamente le scuole, si debba essere estremamente selettivi (non parlo degli insegnanti; non vorrei che passassero – su questo aspetto sono d'accordo – dei giudizi, delle generalizzazioni che sono sempre fuori luogo e che qualche volta colpiscono persone che svolgono un lavoro egregio), ma bisogna stare attenti alla qualità delle scuole stesse, che è estremamente variegata.

Giungo così alla seconda ed ultima osservazione sulla allocazione delle risorse. Mi domando se i colleghi si rendano conto del fatto che per gli stipendi degli insegnanti italiani all'estero spendiamo oltre 100 miliardi l'anno, cioè più di quanto spendiamo per la promozione della cultura italiana nel suo complesso attraverso gli istituti di cultura. Questo è un elemento di perplessità, a maggior ragione se consideriamo che il Ministero ha un bilancio complessivo di 2.500 miliardi. L'unica conclusione possibile è la necessità di pervenire ad una sintesi: contiamo molto sull'impegno e sull'entusiasmo del Sottosegretario competente, che ha avviato la propria opera con molto slancio. (*Applausi dal Gruppo DS e dei senatori Vertone Grimaldi e Pinggera*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo, che invito a pronunciarsi anche sugli ordini del giorno in esame.

DANIELI, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri*. Signor Presidente, nell'affrontare questa materia non occorrono slanci di alcun tipo ma è necessario un approccio di grande razionalità e freddezza. Come ha ricordato il relatore quello in esame è purtroppo un ulteriore provvedimento *omnibus*, dettato da ragioni di urgenza giustificate rispetto ad alcune situazioni; sono quindi sopravvenuti altri elementi che, in una valutazione unitaria e organica, avrebbero potuto trovare migliore collocazione.

Il relatore ha ricordato che le modifiche introdotte dalla Camera dei deputati sono essenzialmente di natura tecnico-contabile e formale, ad eccezione delle modifiche dell'articolo 9, relativo al personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero, rispetto al quale il dibattito è stato rilevante; in sostanza l'altro ramo del Parlamento ha attenuato le indicazioni che erano emerse nella discussione in Senato.

Ciò detto, rispetto al tema di cui agli ordini del giorno intendo ribadire che il Governo è pronto a fornire immediatamente, alle Commissioni competenti, una relazione dettagliata sulla presenza scolastica italiana all'estero, corredata dei dati aggiornati a nostra disposizione, anche con riferimento ai lettori. Il Governo auspica un dibattito sulla presenza delle istituzioni scolastiche all'estero e sull'attività generale che esse svolgono, anche con riguardo all'insegnamento della lingua e della cultura italiana.

Ho annunciato, facendomi parte attiva presso il Ministero degli esteri, una riforma organica della legge n. 401 del 1990, che disciplina gli istituti di cultura e la promozione della cultura italiana all'estero. Quella legge risente ormai di una certa sedimentazione burocratico-amministrativa e risulta inadeguata rispetto al ruolo di diplomazia culturale che è fondamentale per la diplomazia italiana *tout court*.

Oggi abbiamo ormai molte diplomazie (ce lo insegna il presidente Migone): tipica, parlamentare, economica e culturale; come è stato ricordato l'Italia possiede una gran parte del patrimonio culturale mondiale ed esso costituisce, quindi, uno strumento fondamentale della diplomazia e della politica italiana.

Sono, però, necessari sia una norma in grado di consentire efficacia all'azione della promozione della cultura italiana all'estero ed essendo ormai superata la legge n. 401 del 1990, è essenziale una riforma organica, sia – il senatore Servello ha perfettamente ragione – finanziamenti adeguati, come ha ricordato anche il senatore Migone.

Ritengo sia assolutamente ridicolo – uso un termine un po' forte – immaginare di promuovere la cultura italiana all'estero (che corrisponde, ripeto, al 70 per cento del patrimonio culturale mondiale) avendo a disposizione solo pochi soldi. La settimana scorsa, ad esempio, mi è capitato di essere presente in un Paese dell'Est ed il nostro povero ambasciatore mi ha riferito che per quest'anno aveva a disposizione solo mille dollari per sviluppare iniziative di promozione della cultura italiana.

Intendiamo presentare una riforma organica della legge n. 401 del 1990 nell'arco di venti giorni, al massimo un mese; naturalmente la nostra proposta dovrà passare all'esame del Consiglio dei ministri, ma credo che realisticamente entro breve termine saremo in grado di presentarla al Parlamento: abbiamo già messo al lavoro un gruppo di esperti presso il Ministero degli affari esteri, guidato dal direttore Pressburger e composto da personalità che devono fornirci indicazioni. Il mio approccio non è quello di una riflessione astratta: abbiamo bisogno di provvedimenti normativi di grande efficacia e pertanto devono essere risolte questioni anche banali e concrete come, ad esempio, come viene amministrato un istituto di cultura, come si può renderlo meno burocratizzato e come distinguere le attività del direttore, che deve promuovere la cultura italiana, da quelle del soggetto di chiara fama che normalmente è un intellettuale privo di competenze nel campo dell'amministrazione e della promozione. È solo un esempio di tutte le riflessioni sulle quali contiamo di basare un organico provvedimento di riforma.

Credo, però, che quando presenteremo questo provvedimento si dovrebbe svolgere una riflessione compiuta e seria sull'aspetto del finanziamento della cultura italiana. Ritengo che il Ministero dei beni e delle attività culturali, anche grazie alle risorse straordinarie che gli sono pervenute dagli introiti derivanti da non so più quale lotteria (ce ne sono tante in Italia), abbia raggiunto un buon livello e rilevanti capacità di finanziamento della promozione e della tutela del patrimonio culturale ed artistico italiano in Italia; credo allora che vada compiuto uno sforzo nella direzione di una maggiore capacità di finanziamento della cultura italiana all'estero.

Accolgo dunque entrambi gli ordini del giorno presentati e tale accoglimento non è soltanto formale ma, come richiesto dai proponenti, va nella direzione di un adempimento sostanziale delle indicazioni e degli inviti ivi rivolti.

PRESIDENTE. Essendo stati accolti dal Governo, gli ordini del giorno nn. 1 e 2 non verranno posti in votazione.

Passiamo all'esame degli articoli, nel testo comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 1 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 7.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 8 del testo approvato dal Senato.

Metto ai voti l'articolo 9.

È approvato.

Ricordo che la Camera dei deputati non ha apportato modifiche all'articolo 10 del testo approvato dal Senato.

Passiamo alla votazione finale.

SERVELLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERVELLO. Onorevole Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, ho preso atto, devo dire con soddisfazione, della replica del sottosegretario Danieli, però desideravo sottolineare un aspetto.

A parte l'episodio, che è significativo ma non isolato, riguardante la disponibilità dell'istituto di cultura di un determinato Paese presso una determinata ambasciata, so che la situazione è normalmente su questi livelli; però una cosa mi è parsa singolare nella sua replica, mi si consenta di dirlo: noi stiamo diventando lo Stato delle lotterie, vengono finanziate attività di ogni genere sperando sempre nel successo delle lotterie, tanto che esse si stanno moltiplicando in maniera forse eccessiva. Credo che il Paese che più scommette sia l'Italia, e non solo attraverso i servizi televisivi pubblici e privati, ma soprattutto con le lotterie di Stato.

Ebbene, l'accostamento tra la diffusione della cultura nel mondo ed il successo di una lotteria mi lascia piuttosto perplesso. Piuttosto, poiché si tratta di una necessità sentita, avvertita nazionalmente e internazionalmente, ho l'impressione che non ci sia nelle forze politiche – non distinguo tra maggioranza e opposizione – nel Governo o nei governi la consapevolezza dell'importanza del fenomeno culturale, di quest'arma formidabile di contatto e di diffusione della nostra storia, delle nostre vicende, ed anche dei nostri beni culturali. La sproporzione, onorevole Sottosegretario, tra i cespiti che vengono destinati a determinati settori anche attraverso le lotterie – vedi ad esempio lotterie che riguardano anche il calcio – e quello che accade in un settore così vivo e vitale mi sembra enorme; sicchè, dovrete ripensare un momento a questa situazione. Il CONI oggi chiede un'integrazione di qualche centinaio di miliardi – non so quanti – per le proprie casse per poi distribuirla a leghe, federazioni, società, che gestiscono per conto loro centinaia e centinaia di miliardi, con ingaggi miliardari non solo di soggetti sportivi italiani, ma soprattutto stranieri, dando luogo ormai ad un fenomeno di dissipazione di risorse private e indirettamente pubbliche che francamente merita una riflessione. Il Ministero competente, la Presidenza del Consiglio, dovrebbero rendersi finalmente conto che o si mette un freno a questo fenomeno di dissipazione di risorse – che poi vanno all'estero nella gran parte dei casi – oppure veramente noi continueremo a considerare il fenomeno culturale, l'impegno culturale del nostro Paese una specie di fanalino di coda, una specie di Cenerentola.

È in questo spirito e con questo stimolo che Alleanza Nazionale voterà a favore del provvedimento.

DONISE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONISE. Signor Presidente, desidero solo segnalare, a titolo personale, il mio voto contrario sull'articolo 9, nel quadro naturalmente di un voto favorevole all'insieme del disegno di legge.

Il voto contrario sull'articolo 9 è legato al fatto che si confina solo sulla questione del personale un tema che è invece di grande rilievo (come sottolineato anche dall'ordine del giorno approvato), che riguarda la questione della riforma, della riorganizzazione e del rilancio delle scuole italiane all'estero.

Crede debba essere posto in atto un impegno del Parlamento e del Governo in questa direzione, per predisporre una proposta in grado di dare, come è giusto, una visione unitaria e complessiva alla grande questione sollevata.

PRESIDENTE. Senatore Donise, rilevo che possiamo registrare solo *ex post* il suo voto contrario sull'articolo 9 del provvedimento, che è già stato approvato.

D'ALÌ. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ALÌ. Signor Presidente, intervengo solo per sottolineare brevemente che il Gruppo Forza Italia ritiene che l'accoglimento dell'ordine del giorno n. 1, che porta la firma di esponenti della Commissione affari esteri (il senatore Maggiore in particolare a nome del Gruppo), comporti l'assunzione di un forte impegno da parte del Governo a presentare molto rapidamente delle modifiche a quanto contenuto nell'articolo 9 del provvedimento, che riteniamo fortemente penalizzante nei confronti di una situazione che è stata modificata, ma non nei termini in cui era stato richiesto.

Ripeto, ritenendo essenziale tale accoglimento, esprimeremo voto favorevole sul provvedimento in esame.

BIASCO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BIASCO. Signor Presidente, il Gruppo del CCD si ritiene soddisfatto per le dichiarazioni rese sull'argomento dal sottosegretario di Stato Danieli e soprattutto ritiene pertinente l'impegno assunto, proprio con riferimento specifico all'articolo 9 del provvedimento, in merito al riordino di tutto il settore dell'istruzione degli italiani all'estero e teso a portare subito all'esame delle apposite Commissioni il quadro di riferimento che investe il settore nella sua globalità.

Certo, non esprimiamo un giudizio positivo sul contenuto e soprattutto sui termini che rendono estremamente lungo il percorso di questi nostri insegnanti, per quanto attiene all'interruzione fra i due periodi previsti dal provvedimento (pari esattamente a tre anni), perché avremmo preferito che fosse più breve. D'altro canto, riteniamo che l'esame e il riordino di tutta la materia e un approfondimento della stessa in sede di presentazione

di un nuovo disegno di legge possano consentire di valutare positivamente questo particolare aspetto.

Pertanto, confermo il voto favorevole del CCD al provvedimento in esame.

PAGANO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANO. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole al disegno di legge, con un'annotazione che consegno al Governo.

Come si è detto, la questione delle scuole italiane all'estero va sviscerata completamente. Voglio segnalare al Governo la questione che ci preoccupa maggiormente, perché sappiamo che le scuole all'estero funzionano e il personale, per così dire, al di là dell'esigenza di un *turnover* più chiaro e più certo, è qualificato, come si è detto.

La nostra preoccupazione, che consegniamo al Ministero degli esteri, è legata alla situazione per la quale, accanto a scuole statali e parificate (quindi dotate di personale abilitato e qualificato) si assiste alla proliferazione di enti «privati» non controllati: peraltro, dico privati tra virgolette, perché ricevono soldi dallo Stato italiano e dal Ministero degli esteri, ma non controllati, e in essi opera «una categoria» (non si tratta esattamente di precariato, in quanto vige un contratto privato, ma che non viene controllato). Tale questione ci preoccupa di più. Non vorremmo che fossero consegnate a privati non qualificati e non controllati le giuste esigenze espresse dal Parlamento e dal Governo.

Invitiamo quindi il Governo a fare seriamente il punto sulla questione, e quindi su tutta la materia complessiva, in quanto proprio sulla materia del privato ci risulta che gli istituti di cultura non facciano più corsi, che sono appaltati ad enti non qualificati, nella gran parte, e non esistono graduatorie. Crediamo che, probabilmente, potrebbero essere graduatorie consolari con un carattere di trasparenza per quel che riguarda i requisiti. Questo è un punto fondamentale.

L'altro aspetto che mi preme sottolineare, anche se il disegno di legge non lo prevede, concerne la possibilità di avere una discussione in Parlamento sul Regolamento per evitare che in qualche modo l'uno o l'altro Ministero pervenga autonomamente ad una decisione contraria alle indicazioni venute da tutte le forze presenti in quest'Aula. (*Applausi dal Gruppo DS*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**(4566) Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova (Relazione orale)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova».

Il senatore Andreolli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Ne ha facoltà.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, intervengo brevemente per sottolineare l'occasione straordinaria di questo provvedimento legato all'evento del Vertice G8 che si terrà a Genova i primi giorni del mese di luglio di quest'anno.

È sulla base dell'esperienza del vertice precedente tenutosi a Napoli che si è compresa la straordinaria importanza che questi eventi possono avere per l'immagine dell'Italia a livello internazionale. Di qui l'opportunità da parte del Governo di presentare un disegno di legge che metta in condizione la pubblica amministrazione centrale e la stessa città di Genova di dare dell'Italia un'immagine migliore possibile.

Da ciò discende tutta una serie di interventi volti a organizzare le strutture di supporto, sia di sicurezza sia di fruibilità delle strutture cittadine, in modo da garantire il miglior successo dell'iniziativa in sé, ma anche dell'immagine del nostro Paese.

Si tratta di interventi volti innanzi tutto a creare una struttura interministeriale presso la Presidenza del Consiglio per l'assolvimento degli adempimenti organizzativi con compiti, oltre che di coordinamento, anche di gestione e in parte con criteri di extracontabilità, ma sempre nel rispetto dei principi generali della pubblica amministrazione al fine di garantire la fruibilità di questi servizi.

Inoltre, si prevede una spesa particolare per l'organizzazione della pubblica sicurezza, l'affidamento con contratto di diritto privato a società a capitale in prevalenza pubblico per la gestione di alcuni servizi, e la disponibilità finanziaria al comune di Genova al fine di contrarre mutui agevolati per adeguare la viabilità, l'estetica dei palazzi e realizzare una serie di interventi tali da consentire alla città di accogliere questo evento eccezionale nel migliore dei modi possibile.

È questo, in sintesi, il provvedimento di cui si raccomanda un'approvazione rapida, considerata la sua urgenza.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Grillo. Ne ha facoltà.

GRILLO. Signor Presidente, preannuncio il voto favorevole del Gruppo Forza Italia su questo importante provvedimento, che giudichiamo essenziale ai fini di non perdere un'occasione storica per un significativo rilancio dell'immagine non solo di Genova e della Liguria, ma dello Stato

italiano. Ricordiamo tutti l'esperienza del G7 a Napoli nel 1994 e le ricadute che in termini di immagine ricevettero giustamente quella città, la sua amministrazione, il Paese intero.

Esprimiamo soddisfazione anche per le modifiche che sono state apportate rispetto alla prima stesura del testo e siamo assolutamente d'accordo sull'adozione delle procedure accelerate previste da questa normativa, che consentiranno certamente alla città di Genova di adeguare la sua ricettività e di dare, in tal modo, una risposta all'altezza della situazione e degli illustri ospiti che la visiteranno nel giugno 2001. Si tratta – come dicevo – di copiare, per certi versi, l'esperienza di Napoli.

Riteniamo congruo lo stanziamento e assolutamente idoneo quanto suggerisce il dettato normativo, in riferimento alla possibilità di far confluire risorse private per avviare nuove ed importanti iniziative finalizzate alla qualificazione del tessuto urbano della città.

Mi corre l'obbligo di dare una risposta al senatore Di Pietro, il quale in Commissione aveva suggerito una maggiore riflessione sul comma 2 dell'articolo 1, con riferimento alla presenza di una società a prevalente partecipazione del comune di Genova quale supporto organizzativo per gli interventi da realizzare in quell'area. Non si tratta – lo dico subito – di una «società-scatola» che possa fungere da stazione appaltante, perché – come tutti sanno e come risulta chiaro da una lettura attenta della norma – la stazione appaltante sarà lo Stato, in particolare il provveditorato alle opere pubbliche di Genova. Si consideri che molte delle riunioni previste per il Vertice G8 si svolgeranno a ridosso delle banchine del porto di Genova, che molti degli ospiti illustri saranno ospitati a bordo di navi, e che questa società, a prevalente partecipazione del comune, detiene le aree in concessione del porto di Genova. Dovevamo, quindi, pensare a un coinvolgimento di questa società per usufruire di spazi idonei ad organizzare questa ricettività.

Anche per questi motivi – fuggate, quindi, talune perplessità che il collega Di Pietro, in qualche modo un po' maliziosamente, aveva introdotto nel dibattito di ieri in Commissione – ci esprimiamo, con grande convinzione, in modo favorevole, sicuri che anche grazie all'approvazione di questa norma la città di Genova, la provincia e l'intera regione Liguria sapranno attrezzarsi per ben figurare in questa opportunità che hanno per il giugno 2001.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Non ho altro da aggiungere, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, il relatore ha già esposto, in modo chiaro e dettagliato, i contenuti e il senso del provvedimento in esame.

Voglio soltanto aggiungere, perché rimanga agli atti, una notazione che si riferisce alla relazione tecnica, allegata al disegno di legge, in relazione alla quale vorrei segnalare la non vincolatività delle singole voci in essa indicate e, in particolare, di quella contrassegnata dalla lettera *c*), concernente le opere di miglioramento funzionale del Palazzo della Farnesina. Tale non vincolatività sta ad indicare che la somma prevista nelle singole voci, in particolare in quella di cui alla citata lettera *c*), potrà essere destinata, a seconda delle esigenze, agli allestimenti diretti del Vertice G8 di Genova. Questa mia precisazione si riferisce a un documento che è parte dell'itinerario di formazione del provvedimento e che è stato considerato, naturalmente, nel corso dei lavori svolti dalla Commissione competente.

Per rendere poi più brevi i lavori di questa mattina, anticipo il parere favorevole del Governo sull'emendamento 1.70, presentato dal senatore Forcieri. Per quanto concerne invece l'emendamento 1.60, presentato dai colleghi Grillo e Bornacin, non evinco, ad un primo esame, quale sia la differenza di sostanza della formulazione proposta rispetto a quella del testo proposto dalla Commissione. In tal senso, sarebbe forse utile che il senatore Grillo desse una breve spiegazione in proposito.

Ad occhio, il Governo non può che esprimere un parere favorevole motivato però sulla base del fatto che non intravede una rilevante differenza tra le due formulazioni. Ad ogni modo, se il senatore Grillo vorrà dare un'ulteriore spiegazione, potrò formulare un parere più convinto e sicuro.

Il Governo, infine, anticipa anche di accogliere l'ordine del giorno n. 1, presentato dal collega Pellegrino.

PRESIDENTE. Senatore Grillo intende fornire la precisazione richiesta, che sarà tanto più bella quanto più sarà breve?

GRILLO. Signor Presidente, non solo sarò brevissimo ma colgo anche l'occasione per ringraziare lei e il rappresentante del Governo.

In realtà, l'emendamento 1.60 è stato suggerito da coloro che andranno a comporre la commissione speciale prevista al comma 2 dell'articolo 1. Chiaramente la modifica proposta non è di sostanza ma di forma in quanto sostituendo le parole: «Per la determinazione» con le altre: «Per l'individuazione e l'approvazione», si intende specificare meglio la titolarità della commissione speciale ad individuare le opere da realizzare e la sua potestà a decidere in merito.

Ovviamente, essendo questo il senso, credo che l'emendamento 1.60 si motivi da solo.

PRESIDENTE. Sottosegretario Brutti, è soddisfatto del chiarimento fornito dal senatore Grillo?

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Signor Presidente, anche sulla base delle precisazioni testé fornite, il parere del Governo è naturalmente favorevole.

PRESIDENTE. Do lettura del parere espresso dalla 5^a Commissione permanente sul disegno di legge in esame:

«La Commissione programmazione economica, bilancio, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 5, comma 2, le parole »pari a« siano sostituite dalle parole »nel limite massimo di« e osservando che la deroga alle norme di contabilità risulta giustificata dalle particolari modalità di gestione dell'evento programmato».

Comunico che la condizione posta dalla 5^a Commissione permanente è stata già recepita nel testo proposto dalla 1^a Commissione permanente.

Procediamo all'esame degli articoli, nel testo proposto dalla Commissione.

Passiamo all'esame dell'articolo 1, sul quale sono stati presentati due emendamenti e un ordine del giorno, che si intendono illustrati.

Invito il relatore a pronunciarsi sugli emendamenti e l'ordine del giorno in esame.

ANDREOLLI, *f.f. relatore*. Signor Presidente, l'ordine del giorno n. 1 è stato definito alla conclusione di un dibattito svoltosi all'interno della Commissioni affari costituzionali ieri pomeriggio e riflette lo spirito delle considerazioni in esso emerse.

Pertanto, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 1.60 e 1.70 e sull'ordine del giorno n. 1.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.60, presentato dai senatori Grillo e Bornacin.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.70, presentato dal senatore Forcieri.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1, nel testo emendato.

È approvato.

L'ordine del giorno n. 1, essendo stato accolto dal Governo, non sarà posto ai voti.

Metto ai voti l'articolo 2.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 6.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

BORNACIN. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BORNACIN. Signor Presidente, intervengo per dichiarare il voto favorevole di Alleanza Nazionale a questo disegno di legge ed anche per sottolineare l'atteggiamento responsabile tenuto dall'opposizione rappresentata dal Polo delle libertà su questo provvedimento che stava molto a cuore alla città di Genova e più vastamente a tutta la Liguria.

Questo lo dico perché ieri sono comparsi su alcuni quotidiani genovesi alcuni inviti in tal senso alle forze politiche del Polo, ricordando che il G8 è di tutti. Credo abbiamo dimostrato, come forza politica del Polo delle libertà, che questo l'avevamo capito e non c'era bisogno di sottolineature giornalistiche per farcelo capire.

DANIELE GALDI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DANIELE GALDI. Signor Presidente, nell'annunciare il voto favorevole del nostro Gruppo, mi corre l'obbligo (lo sento in particolare come genovese) di ringraziare soprattutto la 1^a Commissione, nonché quest'Aula e naturalmente il Governo, per aver consentito un esame veloce di questo disegno di legge, il quale, pur essendo presenti in calendario tanti altri provvedimenti, ha avuto una priorità.

Questo è un segnale forte, perché realizzare tutte le opere per affrontare un vertice G8 in un solo anno di tempo non è cosa facile. Sappiamo benissimo quali sono i tempi delle pubbliche amministrazioni e di tutti gli altri attori che saranno investiti di questo progetto.

Quindi il mio è un ringraziamento molto sentito, rivolto anche ai colleghi dell'Aula qui presenti.

Per Genova e per l'Italia dovrà essere una grande occasione e certamente ce la metteremo tutta per far fare all'Italia una buona figura all'estero. *(Applausi dai Gruppi DS e PPI e della senatrice Mazzuca Poggolini).*

GRILLO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRILLO. Signor Presidente, ribadisco il voto favorevole del Gruppo di Forza Italia e sottolineo la positività di questa convergenza: il fatto che in Senato essa si realizzi di fronte ad interessi che in qualche modo si collocano a livello più alto delle polemiche politiche quotidiane, è sicuramente di buon auspicio.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, con l'intesa che la Presidenza si intende autorizzata ad effettuare i coordinamenti che si rendessero necessari.

È approvato.

Sui lavori del Senato

NOVI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NOVI. Signor Presidente, come le sarà noto, oggi pomeriggio iniziano i lavori del Consiglio nazionale di Forza Italia, quindi noi ci troviamo nell'impossibilità di essere presenti in Aula.

Chiederemmo pertanto alla Presidenza e anche ai colleghi se sono d'accordo a sospendere i nostri lavori, com'è prassi quando si presentano evenienze di questo tipo, e non tenere quindi la seduta pomeridiana.

MICELE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MICELE. Signor Presidente, noi non avanziamo obiezioni rispetto a questa richiesta. Proporremo però, se i colleghi di Forza Italia e la Presidenza sono d'accordo, di incardinare nella seduta antimeridiana almeno la discussione generale, senza alcun voto, sui due provvedimenti che seguono all'ordine del giorno, il n. 4470, relativo agli ammortizzatori sociali, e il n. 4469, relativo alla determinazione dei costi delle gare di appalto.

PRESIDENTE. Senatore Novi, concorda con la proposta del senatore Micele?

NOVI. Signor Presidente, noi siamo d'accordo per l'incardinamento nella seduta antimeridiana dei due provvedimenti citati previsti all'ordine del giorno, naturalmente con le intese che sono state ricordate anche dal collega Micele.

PRESIDENTE. La Presidenza conviene con le proposte avanzate. Naturalmente, questo comporterà un lieve spostamento dei previsti termini di chiusura della seduta antimeridiana, che doveva chiudersi alle ore 13 e dunque terminerà un po' più tardi.

Discussione del disegno di legge:

(4470) Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente gli incentivi all'occupazione e gli ammortizzatori sociali».

Il relatore, senatore Pelella, ha chiesto di integrare la relazione scritta, che è stata stampata e distribuita. Ne ha facoltà.

PELELLA, *relatore*. Signor Presidente, intervengo, ad integrazione della relazione già stampata e distribuita, per ricordare che l'articolo 45 della legge n. 144 del 1999 conferiva al Governo delega in materia di riordino degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione.

Il termine, originariamente fissato al 31 dicembre 1999, è stato prorogato una prima volta al 30 aprile 2000 con il decreto-legge n. 214 del 1999, convertito con modificazioni nella legge n. 263 dello stesso anno.

L'articolo 1 del provvedimento al nostro esame propone un'ulteriore proroga fino al 31 marzo 2001. Mi limito a dire, rinviando per altri aspetti alla relazione scritta, che tale proroga si è resa necessaria non soltanto per la difficoltà e la complessità della materia stessa – riordino degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione –, ma anche per l'esigenza di coordinare il riordino degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all'occupazione con altre riforme che sono entrate o stanno per entrare a regime. Mi riferisco in particolare a quelle che attengono al trasferimento

alle regioni di competenze in materia di mercato del lavoro. Occorre quindi adottare misure coerenti con gli indirizzi che sono andati via via maturando in questi anni in materia di politiche attive del lavoro.

Queste le ragioni sostanziali del provvedimento al nostro esame, in cui sono altresì contemplate misure migliorative dell'indennità ordinaria di disoccupazione e misure tendenti a dare risposte a quesiti già posti nel corso dell'esame del cosiddetto collegato ordinamentale alla legge finanziaria, cioè la legge 17 maggio 1999, n. 144, in materia di invalidità conseguente da infortuni sul lavoro.

Raccomando quindi all'Aula una rapida approvazione del provvedimento, in quanto esso deve fungere da viatico per dare vita realmente a quella riforma degli ammortizzatori sociali da definire entro il 31 marzo 2001, così come stabilito nel disegno di legge in esame. Come già detto, per ulteriori aspetti mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.
È iscritto a parlare il senatore Ripamonti. Ne ha facoltà.

RIPAMONTI. Signor Presidente, avrei alcuni quesiti da porre al Governo circa questo provvedimento.

BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*. Non essendo Sottosegretario per il lavoro, non sono in grado di rispondere.

PRESIDENTE. Senatore Ripamonti, lei rivolga pure i suoi quesiti al Governo; tuttavia, non essendo presente alcun rappresentante del Governo per il Ministero del lavoro, essi non potranno ricevere ora una risposta, che potranno avere nel prosieguo della discussione generale nella quale lei è il primo iscritto a parlare.

Svolga pure, quindi, il suo intervento che potrà esaurirsi nella formulazione di questi interrogativi al Governo (che avranno successivamente risposta), oppure avere una portata più ampia.

Come ho già sottolineato in precedenza, la seduta doveva concludersi alle ore 13. Poi però vi è stata la richiesta da parte di un Gruppo di evitare la seduta pomeridiana, quella del Governo di incardinare i due provvedimenti all'ordine del giorno ed il consenso delle altre forze politiche di procedere in tal senso. Ora stiamo incardinando i due provvedimenti, il senatore Pelella ha svolto la relazione e lei è il primo iscritto a parlare, quindi ne ha facoltà. (*Prende posto al banco del Governo il sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Guerrini*).

È giunto anche il sottosegretario Guerrini, quindi lei può formulare il quesito. Il Sottosegretario ne prenderà atto e poi, quando sarà il suo momento, potrà intervenire.

RIPAMONTI. Signor Presidente, mi limito a porre il quesito circa la copertura finanziaria del provvedimento relativamente alla delega che prevedeva, appunto, la riforma degli ammortizzatori sociali. Mi riservo di in-

tervenire successivamente, ampliando e motivando in modo più dettagliato la richiesta che pongo al Governo.

PRESIDENTE. Naturalmente non potrà più farlo nel corso della discussione generale. Lei ha titolo a parlare in discussione generale adesso, per cui può svolgere, per il tempo che ritiene necessario (entro i venti minuti), il suo intervento. Se vuol farlo adesso, può parlare; in caso contrario, potrà intervenire nel corso dell'esame di eventuali emendamenti, ma non più in discussione generale.

RIPAMONTI. Signor Presidente, prendo atto della sua decisione.

PRESIDENTE. Voglio aggiungere che questo argomento era iscritto all'ordine del giorno della seduta. Lei aveva chiesto di prendere la parola e quindi partiamo dalla presunzione che lei sia nelle condizioni soggettive per poter sviluppare il suo intervento in discussione generale. Le condizioni oggettive, ossia i venti minuti, noi glielie garantiamo, per cui lei si può regolare come ritiene più opportuno.

RIPAMONTI. Signor Presidente, la ringrazio. Svolgerò brevemente il mio intervento partendo dalla constatazione che il tema della riforma degli ammortizzatori sociali è rilevante ed evidentemente su di esso si misura anche la capacità della coalizione di Governo di presentare una proposta coerente sul piano delle riforme.

Il provvedimento al nostro esame presenta certamente delle luci, ma anche delle ombre. Su questo aspetto, su questi passaggi non positivi, secondo il giudizio del mio Gruppo, è opportuno che da parte del Governo ci sia un chiarimento, che si sviluppi un confronto, perché proprio in questo modo forse riusciremo a dare una sterzata in direzione della riforma del grande tema degli ammortizzatori sociali.

Per quanto riguarda gli aspetti positivi, è certamente positivo che al comma 2 dell'articolo 1 si anticipi un tema della riforma degli ammortizzatori. Infatti, dal 1° settembre di quest'anno l'indennità di disoccupazione verrà estesa a nove mesi (dagli attuali sei) e verrà elevata dal 30 al 40 per cento per i lavoratori che superano i 50 anni d'età. Questo è sicuramente un aspetto importante da valorizzare. Tuttavia, è opportuno ricordare che è necessaria la capacità, la volontà da parte del Governo di collegare questo aspetto della riforma – per impedire che esso possa essere interpretato come l'anticamera della riproposizione dei prepensionamenti – ad una politica attiva del lavoro, alla possibilità del reinserimento lavorativo, al tema generale della formazione.

Un altro aspetto positivo e decisamente importante è la previsione del comma 3 dell'articolo 1, che sopprime il divieto di cumulo tra i trattamenti di reversibilità, a carico dell'INPS, per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e la rendita ai superstiti, carico dell'INAIL, che spetta in caso di decesso del lavoratore conseguente ad infortunio sul lavoro o malattia professionale.

Deve essere tuttavia segnalato che tale disposizione giunge in ritardo, essendo già stata menzionata dal comma 1 dell'articolo 55, della legge n. 144 del 1999 (il provvedimento collegato sul lavoro), che conferiva una delega al Governo che non è stata esercitata nei tempi previsti.

Desidero inoltre segnalare all'Assemblea che il Gruppo dei Verdi sostiene la richiesta emersa in Commissione, che il Governo eserciti finalmente la delega prevista dall'articolo 55 della legge n. 144, riguardante il riordino degli enti di previdenza e di assistenza; razionalizzare questo settore, così come è stato fatto per altri enti pubblici, significa garantire risparmio di spesa pubblica, maggiore efficienza e maggiore efficacia.

Il grande problema del provvedimento in esame riguarda la delega generale per il riordino degli ammortizzatori sociali, prevista dal comma 1 dell'articolo 1. Si propone sostanzialmente un'ulteriore differimento di termini, perché la prima proroga, concessa dalla legge n. 263 del 1999, è scaduta il 30 aprile scorso.

I motivi dell'ulteriore proroga sono evidenti: si tratta di una materia estremamente complessa; occorre prevedere collegamenti efficaci con altri provvedimenti inerenti la riforma degli ammortizzatori; le misure previste devono essere coerenti con un disegno più generale di politiche attive per il lavoro.

Ci preme tuttavia sottolineare la necessità di chiarimenti molto precisi da parte del Governo sul problema della copertura finanziaria, perché siamo di fronte, per usare un eufemismo, ad un pasticcio. La delega di cui alla legge n. 144 prevedeva che la riforma dovesse avvenire senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato; il disegno di legge in esame, prevedendo la soppressione del comma 13 dell'articolo 45 della legge n. 144, consente che l'esercizio della delega comporti oneri aggiuntivi.

Il problema vero, oltre ad un intervento sul provvedimento in esame, concerne un intervento sulla legge di delegazione originaria per la riforma degli ammortizzatori sociali, rispetto alla quale sono scaduti i termini per l'esercizio della delega. Mi chiedo se ci sono i tempi per ripristinare la delega originaria, e sottolineo che si pone il problema di definire nella delega la necessaria copertura finanziaria perché questa riforma possa procedere. Si pone il problema di trovare, nell'ambito della prossima finanziaria, finanziamenti adeguati e relativa copertura. I due aspetti non sono disgiunti: non si può procedere limitandosi a individuare nella finanziaria la necessaria copertura; a giudizio del mio Gruppo - e mi auguro che ci si orienti in tal senso, altrimenti il provvedimento non sarà approvato - occorre intervenire sulla delega originaria, affinché si preveda la necessaria copertura finanziaria degli oneri a carico dello Stato che la riforma comporta.

Questo è il nostro orientamento e ci auguriamo che venga accolto perché riteniamo che sia il più corretto per potere incardinare e concludere l'esame del disegno di legge n.4470, che giudichiamo importante.

PRESIDENTE. Rinvio il seguito dell'esame del disegno di legge in titolo ad altra seduta.

Discussione del disegno di legge:**(4469) *Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto***

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Valutazione dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva ai fini della determinazione dei costi delle gare di appalto».

Il relatore, senatore Smuraglia, ha chiesto di integrare la relazione scritta, che è stata stampata e distribuita. Ne ha facoltà.

SMURAGLIA, *relatore*. Signor Presidente, credo che la relazione sia molto esauriente e completa e pertanto mi limito a sottolineare brevemente la notevolissima rilevanza sociale del provvedimento in esame, che ha due obiettivi, che non sono modificare le procedure delle gare di appalto o intervenire sul sistema dei lavori pubblici, ma impedire che le relative operazioni diventino uno strumento che vada contro il lavoro regolare ed ordinario e contro le norme di sicurezza.

Questo provvedimento, imponendo di indicare e di valutare sia il costo del lavoro, sia (laddove non sia già previsto dalla legge per gli altri settori) i costi relativi alla sicurezza, mira ad impedire che accada quanto avviene troppo spesso, ossia che aziende di pochi scrupoli concorrano alle gare presentando un'offerta bassissima, recuperando poi con il lavoro nero e con l'inottemperanza alle misure di sicurezza.

È questa la ragione per cui il provvedimento in esame è socialmente molto importante e la sua approvazione coinvolge l'interesse non solo dei lavoratori, ma anche delle imprese leali ed oneste, che in questo modo non dovranno più temere una concorrenza sleale basata sul mancato rispetto della legge; lo sottoponiamo pertanto all'attenzione dell'Assemblea.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Montagnino. Ne ha facoltà.

MONTAGNINO. Signor Presidente, desidero formulare soltanto alcune considerazioni.

Ritengo che nell'espletamento delle gare d'appalto la pubblica amministrazione debba garantire trasparenza, qualità ed economicità. Sono convinto che tali garanzie riguardino anche le imprese che formulano le offerte alla pubblica amministrazione.

Credo che il rispetto di alcune norme importanti, come quelle sulla sicurezza, e caratteristiche dell'offerta che garantiscano la possibilità dell'espletamento di un servizio efficiente siano elementi che devono sicuramente preoccupare la pubblica amministrazione: l'economicità non può essere l'unico elemento di scelta.

In moltissimi casi la pubblica amministrazione è stata costretta ad assegnare lavori o servizi ad imprese che non erano affidabili, che negli elementi di costo non consideravano il costo del lavoro e che non garanti-

vano le condizioni di sicurezza. Questi elementi non comprimono soltanto le ragioni della trasparenza che devono essere garantite, ma distorcono il mercato della libera concorrenza.

Avere previsto in un provvedimento, con le correzioni che sono state apportate dalla Commissione, elementi rigidi di valutazione del costo del lavoro, nel momento in cui le imprese devono formulare le offerte alla pubblica amministrazione, è una garanzia che riguarda non solo la trasparenza, ma anche la possibilità di avere servizi qualificati.

Ragioni forti inducono a ritenere che si tratti di un provvedimento dovuto e come Popolari lo sosteniamo in modo convinto, sperando che l'Assemblea lo approvi.

Desidero dichiarare con chiarezza che non si introduce nessun elemento di compressione rispetto alle aziende, anzi: si aiutano quelle affidabili e si eliminano dal mercato quelle spregiudicate o che non sono in condizione di offrire servizi qualificati alla pubblica amministrazione.

PRESIDENTE. Abbiamo in tal modo «incardinato» anche l'esame del disegno di legge n. 4469.

Rinvio pertanto il seguito della discussione del provvedimento in titolo ad altra seduta.

Per la discussione del Documento XVI, n. 10

MAZZUCA POGGIOLINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAZZUCA POGGIOLINI. Signor Presidente, voglio richiamare ancora una volta in quest'Aula (con disagio sempre crescente, ma anche con grande mortificazione mia personale) una questione che, se ne avessi la possibilità, potrei e dovrei ricordare in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, di cui purtroppo non faccio parte, vale a dire l'esigenza di riprendere e concludere in quest'Aula la discussione relativa al Documento XVI, n. 10, inerente «televisione e minori», il cui esame è stato «corposamente» avviato in quest'Aula già nel mese di luglio 1999.

Avanzo questa richiesta per il rispetto dovuto non tanto e soltanto alla Commissione speciale in materia di infanzia, di cui mi onoro di essere presidente, ma anche a tutti i suoi componenti, che hanno dedicato oltre un anno di lavori approfonditi per ascoltare auditi, prendere atto di quanto emergeva e studiare il problema, in merito ad un tema che, toccando la coscienza e la sensibilità di ognuno, dovrebbe riguardare tutti i colleghi appartenenti alla maggioranza e all'opposizione.

So bene che vi sono forti resistenze, perché la questione televisione e minori in qualche modo tocca interessi economici, ma credo che se non si ripuliscono le coscienze da questi pesanti pregiudizi e questioni che le ob-

nubilano, evidentemente non potremo far bene il nostro lavoro di legislatori.

Certo, l'approvazione di un Documento non è altro che un atto di indirizzo parlamentare; ma esso costituirebbe comunque un segno forte in rapporto ad una legislazione che può essere diretta o anche delegata al Governo, secondo un orientamento che pare si stia facendo strada. Sono sicura, peraltro, che il Governo saprà interpretare parte delle nostre «acquisizioni» in Commissione.

Ritengo, però, che non sia decoroso – ripeto – rispetto alla Commissione speciale in materia di infanzia ed ai suoi componenti che si lasci una questione di questo tipo a metà, senza portare a conclusione l'*iter* del Documento.

PRESIDENTE. Senatrice Mazzuca Poggiolini, la Presidenza è sensibile a questa sua sollecitazione e naturalmente si farà carico di portare questa sua richiesta in sede di Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari, affinché quanto prima possa proseguire l'*iter* del citato Documento.

Per lo svolgimento e la risposta scritta ad interrogazioni

PERUZZOTTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERUZZOTTI. Signor Presidente, sollecito per l'ennesima volta le risposte alle nostre interrogazioni presentate al Ministero dei trasporti e della navigazione, il quale, da quattro anni, è praticamente latitante.

PRESIDENTE. Senatore Peruzzotti, la Presidenza si farà carico anche di questa sollecitazione, che trasmetterà al Governo.

PEDRIZZI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PEDRIZZI. Signor Presidente, voglio sollecitare lo svolgimento dell'interrogazione 4-16874, rivolta ai Ministri dell'interno e dei lavori pubblici, che riguarda il problema della mortalità sulle strade pontine.

Tempo fa ho presentato un'altra interrogazione (la 3-03490) al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri per i rapporti con il Parlamento e del lavoro e della previdenza sociale, tesa a conoscere i motivi per cui non vengano forniti ad un parlamentare atti relativi ad una liquidazione coatta amministrativa: il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, infatti, si rifiuta di fornire gli atti relativi a tale liquidazione. Sarebbe quindi importante ed urgente sapere, in particolare dal Ministro in-

interessato, per quale motivo un parlamentare non può ricevere atti che, anche in base alla vigente normativa relativa sulla trasparenza amministrativa, ormai sono accessibili a qualsiasi cittadino ed in particolare agli interessati diretti da tale liquidazione.

PRESIDENTE. La Presidenza trasmetterà la sua richiesta al Governo.

Interrogazioni, annunzio

PRESIDENTE. Invito il senatore segretario a dare annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

SPECCHIA, *segretario, dà annunzio delle interrogazioni pervenute alla Presidenza, che sono pubblicate nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.*

Ordine del giorno per la seduta di venerdì 12 maggio 2000

PRESIDENTE. Ricordo che, come convenuto, la seduta pomeridiana non avrà più luogo.

Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, venerdì 12 maggio, alle ore 9,15, con il seguente ordine del giorno:

Interrogazioni.

La seduta è tolta (ore 13,22).

Allegato A

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato (4575) (V. nuovo titolo)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato (4575) (nuovo titolo)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE

Art. 1.

**Non posto
in votazione (*)**

1. È convertito in legge il decreto-legge 7 aprile 2000, n. 82, recante modificazioni alla disciplina dei termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(*) Approvato, con modificazioni al testo del decreto-legge, il disegno di legge composto del solo articolo 1.

ARTICOLI 1 E 2 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 1.

1. Il comma 1 dell'articolo 303 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nella lettera *a)* le parole: «dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio ovvero senza che sia stata pronunciata una delle sentenze previste dagli articoli 442, 448, comma 1, 561 e 563:» sono sostituite dalle seguenti: «dall'inizio della sua esecuzione sono decorsi i seguenti termini senza che sia stato emesso il provvedimento che dispone il giudizio o l'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato

ai sensi dell'articolo 438, ovvero senza che sia stata pronunciata la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti:»;

b) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis)* dall'emissione dell'ordinanza con cui il giudice dispone il giudizio abbreviato o dalla sopravvenuta esecuzione della custodia sono decorsi i seguenti termini senza che sia stata pronunciata sentenza di condanna ai sensi dell'articolo 442:

1) tre mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a sei anni;

2) sei mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non superiore nel massimo a venti anni, salvo quanto previsto nel numero 1;

3) nove mesi, quando si procede per un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o la pena della reclusione superiore nel massimo a venti anni:».

Articolo 2.

1. L'articolo 304 del codice di procedura penale è così modificato:

a) nel comma 1, dopo la lettera *c)* è aggiunta la seguente:

«*c-bis)* nel giudizio abbreviato, durante il tempo in cui l'udienza è sospesa o rinviata per taluno dei casi indicati nelle lettere *a)* e *b)* e durante la pendenza dei termini previsti dall'articolo 544, commi 2 e 3.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I termini previsti dall'articolo 303 possono essere altresì sospesi quando si procede per taluno dei reati indicati nell'articolo 407, comma 2, lettera *a)*, nel caso di dibattimenti o di giudizi abbreviati particolarmente complessi, durante il tempo in cui sono tenute le udienze o si delibera la sentenza nel giudizio di primo grado o nel giudizio sulle impugnazioni.»;

c) nel comma 5, le parole: «Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1, anche se riferite al giudizio abbreviato.».

EMENDAMENTO

Approvato *Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-*bis.* Al comma 2 dell'articolo 305 del codice di procedura penale, dopo le parole: "in rapporto ad accertamenti particolarmente complessi" sono inserite le seguenti: "o a nuove indagini disposte ai sensi dell'articolo 415-*bis*, comma 4"».

EMENDAMENTI TENDENTI AL INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Approvato

«Art. 2-bis.

1. Al comma 2 dell'articolo 33-bis del codice di procedura penale, dopo le parole: "i delitti puniti con la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni", sono inserite le seguenti: ", anche nell'ipotesi del tentativo"».

2.0.100

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Approvato

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 33-ter del codice di procedura penale, le parole: "commi 1, 3 e 4" sono soppresse».

2.0.101

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Approvato

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 34 del codice di procedura penale dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente: "2-quater. Le disposizioni del comma 2-bis non si applicano inoltre al giudice che abbia provveduto all'assunzione dell'incidente probatorio o comunque adottato uno dei provvedimenti previsti dal titolo settimo del libro quinto"».

2.0.102

IL RELATORE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Approvato

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 419 del codice di procedura penale, dopo le parole "pubblico ministero" sono aggiunte le seguenti: "e con l'av-

vertimento all'imputato che non comparso sarà giudicato in contumacia"».

2.0.103

LA COMMISSIONE

Approvato *Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Al comma 4 dell'articolo 425 del codice di procedura penale, dopo le parole "l'applicazione di una misura di sicurezza" sono aggiunte le seguenti "diversa dalla confisca"».

2.0.104

LA COMMISSIONE

Approvato *Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Il comma 4 dell'articolo 429 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"4. Il decreto è notificato all'imputato contumace nonché all'imputato e alla persona offesa comunque non presenti alla lettura del provvedimento di cui al comma 1 dell'articolo 424 almeno venti giorni prima della data fissata per il giudizio."».

2.0.105

LA COMMISSIONE

V. Nuovo testo *Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

Dopo l'articolo 441 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438 comma 5 e 441 comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438 comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine, non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di

cui ai commi che precedono ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438 comma 5 e 441 comma 5 hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta.

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438 comma 5 ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria».

2.0.106

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Approvato

«Art. 2-bis.

Dopo l'articolo 441 del codice di procedura penale è inserito il seguente:

"Art. 441-bis. - (*Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni nel giudizio abbreviato*). - 1. Se, nei casi disciplinati dagli articoli 438, comma 5, e 441, comma 5, il pubblico ministero procede alle contestazioni previste dall'articolo 423, comma 1, l'imputato può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

2. La volontà dell'imputato è espressa nelle forme previste dall'articolo 438 comma 3.

3. Il giudice, su istanza dell'imputato o del difensore, assegna un termine, non superiore a dieci giorni, per la formulazione della richiesta di cui ai commi che precedono ovvero per l'integrazione della difesa, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare o la sua eventuale prosecuzione. Gli atti compiuti ai sensi degli articoli 438 comma 5 e 441 comma 5 hanno la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta.

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle contestazioni ai sensi dell'articolo 423, anche oltre i limiti previsti dall'articolo 438 comma 5 ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria».

2.0.106 (Nuovo testo)

CENTARO, PERA, GRECO, SCOPELLITI

Ritirato *Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Dopo l'articolo 441 del codice di procedura penale, è inserito il seguente:

"Art. 441-bis. – (*Provvedimenti del giudice a seguito di nuove contestazioni nel giudizio abbreviato*). – 1. Quando, nei casi previsti dall'articolo 438, comma 5 e dall'articolo 441, comma 5, il pubblico ministero procede a nuove contestazioni ai sensi dell'articolo 423, commi 1 e 2, il giudice informa l'imputato che può chiedere che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie.

2. La richiesta deve essere formulata dall'imputato personalmente o a mezzo di procuratore speciale. La procura deve essere autenticata nelle forme previste dall'articolo 583, comma 3.

3. Il giudice, se l'imputato o il difensore ne fa istanza, assegna all'imputato un termine non superiore a dieci giorni per la formulazione della richiesta, ovvero per l'integrazione delle proprie difese, e sospende il giudizio per il tempo corrispondente.

4. Se l'imputato chiede che il procedimento prosegua nelle forme ordinarie, il giudice revoca l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato e fissa l'udienza preliminare ovvero, se la richiesta di giudizio abbreviato era stata presentata nel corso dell'udienza preliminare, il giorno per la prosecuzione dell'udienza medesima. Gli atti di integrazione probatoria compiuti a norma dell'articolo 438, comma 5 o dell'articolo 441, comma 5, hanno, ai fini dei provvedimenti previsti dall'articolo 424 e, nel caso di rinvio a giudizio, ai fini del giudizio, la stessa efficacia degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 422. La richiesta di giudizio abbreviato non può essere riproposta.

5. Se il procedimento prosegue nelle forme del giudizio abbreviato, l'imputato può chiedere l'ammissione di nuove prove, in relazione alle nuove contestazioni, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 438, comma 5, ed il pubblico ministero può chiedere l'ammissione di prova contraria"».

2.0.107

LA COMMISSIONE

Approvato *Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. All'articolo 452, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 37 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, il se-

condo periodo è sostituito dal seguente: "Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio direttissimo".

2. All'articolo 458, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 37 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio immediato".

3. All'articolo 464, comma 1, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 37 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, al secondo periodo, le parole da: "al giudizio" alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: "nel giudizio si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni degli articoli 438, commi 3 e 5, 441, 441-*bis*, 442 e 443; nel caso di cui all'articolo 441-*bis*, comma 4, il giudice revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio conseguente all'opposizione".

4. All'articolo 556, comma 2, del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 44 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, è aggiunto il seguente periodo: "Si osserva altresì, in quanto applicabile la disposizione dell'articolo 441-*bis*; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l'ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l'udienza per il giudizio"».

2.0.108

RUSSO, FASSONE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Approvato

«Art. 2-*bis*.

1. Al comma 2 dell'articolo 460 del codice di procedura penale, le parole: "e la non menzione della condanna nel certificato penale spedito a richiesta di privati" sono soppresse».

2.0.109

LA COMMISSIONE

Approvato *Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, le parole: "ovvero non risulta tra quelli per i quali è prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta" sono soppresse».

2.0.110

FASSONE, RUSSO

Approvato *Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 550 del codice di procedura penale, le parole: ", anche congiunta a pena pecuniaria" sono sostituite dalle seguenti: "o con la multa, sola o congiunta alla predetta pena detentiva"».

2.0.111

LA COMMISSIONE

Approvato *Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. L'articolo 9 della legge 16 dicembre 1999, n. 479 è abrogato».

2.0.114

FASSONE, RUSSO

Ritirato *Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:*

«Art. 2-bis.

1. Dopo il secondo comma dell'articolo 162 del codice penale è aggiunto il seguente: " In caso di modifica dell'originaria imputazione, qualora per questa non fosse possibile l'oblazione, l'imputato è rimesso in termini per chiedere la medesima, sempre che sia consentita"».

2.0.112

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente:

Approvato

«Art. 2-bis.

1. Al comma 1, dell'articolo 7 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente: *b*) negli affari penali, alle cause per i reati previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale"».

2.0.113

LA COMMISSIONE

ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Art. 3.

1. Nel comma 4 dell'articolo 13 della legge 16 dicembre 1999, n. 479, le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3».

EMENDAMENTO TENDENTE AD INSERIRE UN ARTICOLO AGGIUNTIVO DOPO L'ARTICOLO 3 DEL DECRETO-LEGGE

Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:

Approvato

«Art. 3-bis.

1. Al comma 3 dell'articolo 43-bis dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, la lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

"*b*) nella materia penale, le funzioni di giudice per le indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare, nonché la trattazione di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale"».

3.0.100 (Testo corretto)

LA COMMISSIONE

ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 4.

1. Le disposizioni contenute negli articoli 1 e 2 si applicano anche ai giudizi abbreviati in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sempre che la custodia cautelare non abbia già perso efficacia.

2. Nei casi previsti dal comma 1, i termini stabiliti dall'articolo 1, comma 1, lettera *b*), decorrono dalla data dell'emissione dell'ordinanza con cui il giudice ha disposto il giudizio abbreviato o dalla data in cui ha avuto esecuzione la custodia cautelare, se successiva alla medesima ordinanza.

EMENDAMENTI TENDENTI AD INSERIRE ARTICOLI AGGIUNTIVI
DOPO L'ARTICOLO 4 DEL DECRETO-LEGGE

Art. 4.

Approvato *Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

«Art. 4-bis.

1. La disposizione dell'articolo 328, comma 1-bis, del codice di procedura penale deve essere interpretata nel senso che quando si tratta di procedimenti per i delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale, anche le funzioni di giudice per l'udienza preliminare sono esercitate da un magistrato del tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente».

4.0.100

LA COMMISSIONE

**V. Ultimo
nuovo testo**

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

«Art. 4-bis.

1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, non si applicano ai processi per i quali alla data di entrata in vigore della legge predetta era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato.

2. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza successiva alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il processo, ai fini di cui all'articolo 442 comma 2 del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416 comma 2 del codice di procedura penale.

3. La richiesta di cui al comma 1 è ammessa se è presentata:

a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;

b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa;

c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b);

d) nei giudizi di primo grado, di appello, di cassazione o di rinvio nei quali l'istanza per il giudizio abbreviato era stata presentata nei termini previsti dalla normativa all'epoca vigente ed era stata rigettata perché non ammissibile in ragione della pena edittale.

4. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3 del codice di procedura penale.

5. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'articolo 416 comma 2 del codice di procedura penale.

6. Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice di procedura penale, nonché l'articolo 443 del medesimo codice se la sentenza è pronunciata nel giudizio di primo grado.

4.0.101 (Nuovo testo)

SENESE, RUSSO, FASSONE, CALVI

Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:

Approvato

«Art. 4-bis.

1. Salvo quanto previsto dai commi seguenti, le disposizioni di cui agli articoli 438 e seguenti del codice di procedura penale come modificate o sostituite dalla legge 16 dicembre 1999, n. 479, si applicano ai processi nei quali, ancorchè sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta

di giudizio abbreviato, non sia ancora iniziata l'istruzione dibattimentale alla data della entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Nei processi penali per reati puniti con la pena dell'ergastolo, in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e nei quali prima della data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999, n. 479, era scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, l'imputato, nella prima udienza utile successiva alla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, può chiedere che il processo, ai fini di cui all'articolo 442 comma 2 del codice di procedura penale, sia immediatamente definito, anche sulla base degli atti contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale.

3. La richiesta di cui al comma 1 è ammessa se è presentata:

a) nel giudizio di primo grado prima della conclusione dell'istruzione dibattimentale;

b) nel giudizio di appello, qualora sia stata disposta la rinnovazione dell'istruzione ai sensi dell'articolo 603 del codice di procedura penale, prima della conclusione della istruzione stessa;

c) nel giudizio di rinvio, se ricorrono le condizioni di cui alle lettere a) e b).

4. La volontà dell'imputato è espressa personalmente o per mezzo di procuratore speciale e la sottoscrizione è autenticata nelle forme previste dall'articolo 583 comma 3 del codice di procedura penale.

5. Sulla richiesta il giudice provvede con ordinanza, disponendo l'acquisizione del fascicolo di cui all'articolo 416, comma 2, del codice di procedura penale.

6. Ai fini della deliberazione, il giudice utilizza, oltre agli atti contenuti nel fascicolo di cui al comma 5, le prove assunte in precedenza.

7. Per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 441, escluso il comma 3, e 442 del codice di procedura penale, nonché l'articolo 443 del medesimo codice se la sentenza è pronunciata nel giudizio di primo grado.

4.0.101 (Ultimo nuovo testo)

SENESE, RUSSO, FASSONE, CALVI

ARTICOLO 5 DEL DECRETO-LEGGE

Articolo 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo (3848-B)

ARTICOLO 1 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato*(Convocazione e scopo della Conferenza)*

1. È indetta la prima Conferenza degli italiani nel mondo, con lo scopo di condurre un'analisi dell'azione svolta dall'Italia in favore delle proprie collettività all'estero, al fine di verificarne la rispondenza alle esigenze tradizionali e alle nuove aspettative intervenute successivamente alla seconda Conferenza nazionale dell'emigrazione, organizzata congiuntamente dal Ministero degli affari esteri e dal Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL), ed alla istituzione del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE). La Conferenza, che si avvarrà della collaborazione del CNEL, ha altresì il compito di delineare una politica che alla piena valorizzazione del patrimonio storico, economico e culturale rappresentato dagli italiani nel mondo, unisca una particolare attenzione alle problematiche di interesse delle nuove generazioni.

2. La data della Conferenza, che si terrà entro il 31 dicembre 2000, è fissata con decreto del Ministro degli affari esteri.

EMENDAMENTO

Al comma 2, sostituire le parole: «31 dicembre 2000» con le altre: «31 dicembre 2001». **Improcedibile**

1.1

IL RELATORE

ARTICOLI DA 2 A 7 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA
DEI DEPUTATI

Approvato

Art. 2.

(Comitato organizzatore)

1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, è costituito un comitato organizzatore della Conferenza, presieduto dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri delegato per le questioni attinenti all'emigrazione, e composto da:

a) cinque membri per ciascuno dei rami del Parlamento, designati dai Presidenti delle rispettive Camere tra i membri delle Commissioni permanenti competenti nella materia;

b) due rappresentanti del CNEL, designati dal presidente di detto Consiglio;

c) i membri del comitato di presidenza del CGIE e sei membri del Consiglio designati dallo stesso comitato di presidenza;

d) i presidenti delle commissioni di lavoro di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera d), della legge 6 novembre 1989, n. 368, come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198;

e) due rappresentanti, o loro supplenti, della Presidenza del Consiglio dei ministri e per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale, e un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della pubblica istruzione, per i beni e le attività culturali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, del commercio con l'estero, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dei Dipartimenti per le pari opportunità e per gli affari sociali;

f) cinque rappresentanti delle regioni designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

g) cinque rappresentanti designati dalla Consulta nazionale dell'emigrazione tra le principali associazioni o federazioni operanti nel campo dell'emigrazione;

h) sette esperti in materia di emigrazione designati dai partiti politici che hanno rappresentanza nel CGIE;

i) quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative;

l) quattro esperti nelle materie attinenti agli scopi della Conferenza, designati dal Ministro degli affari esteri, di cui due operanti nel campo dell'informazione;

m) un rappresentante della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità tra uomo e donna, istituita, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, con legge 22 giugno 1990, n. 164.

2. I rappresentanti di cui alle lettere *e)*, *f)*, *g)* *h)* e *i)* del comma 1 sono designati su richiesta del Ministro degli affari esteri.
3. Con il decreto di cui al comma 1 sono nominati due vice presidenti del comitato organizzatore, scelti rispettivamente tra i rappresentanti di cui alle lettere *c)* ed *f)* del comma 1.
4. Il comitato organizzatore prende le iniziative occorrenti per la realizzazione della Conferenza. In particolare, esso delibera in ordine ai temi che devono formare oggetto di dibattito, alla designazione dei relatori, ai criteri per la scelta dei delegati e per gli inviti da diramare. Delibera altresì sul regolamento della Conferenza, sull'organizzazione di riunioni preparatorie, inclusi le pre-conferenze continentali da tenere in Europa, nell'America del Nord, nell'America del Sud, in Australia e in Africa, la Conferenza dei parlamentari di origine italiana e gli incontri preparatori di donne di origine italiana, nonché su ogni altra questione relativa allo svolgimento dei lavori.
5. Le funzioni di segretario del comitato organizzatore sono svolte dal segretario generale della Conferenza.

Art. 3.

Approvato

(Comitato esecutivo)

1. Il comitato organizzatore di cui all'articolo 2 nomina tra i suoi membri un comitato esecutivo, presieduto dal presidente del comitato organizzatore stesso o da altro membro da lui delegato e composto da:
 - a)* due senatori e due deputati;
 - b)* un rappresentante del CNEL;
 - c)* il segretario generale del CGIE, i quattro vice segretari generali e quattro membri del comitato di presidenza, designati dallo stesso comitato;
 - d)* i presidenti delle commissioni di lavoro di cui all'articolo 8-bis, comma 1, lettera *d)*, della legge 6 novembre 1989, n. 368, come modificata dalla legge 18 giugno 1998, n. 198;
 - e)* un rappresentante, o suo supplente, per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, del commercio con l'estero, del Dipartimento per le pari opportunità e della Commissione nazionale per la parità e le pari opportunità fra uomo e donna;
 - f)* tre membri tra quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *g)*;
 - g)* i membri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *l)*.

2. Il comitato esecutivo ha il compito di preparare il lavoro del comitato organizzatore e di vigilare sull'attuazione delle decisioni adottate.

3. Il comitato esecutivo, in conformità alle direttive del comitato organizzatore, provvede inoltre a quanto necessario per assicurare l'ordinato e proficuo svolgimento dei lavori sul piano amministrativo. In particolare, esso precisa i criteri di utilizzazione del personale addetto al segretariato

della Conferenza e impartisce direttive per l'assunzione degli impegni di spesa.

4. Le funzioni di segretario del comitato esecutivo sono svolte dal segretario generale della Conferenza. Alle riunioni del comitato esecutivo assiste il segretario generale del CNEL.

Approvato

Art. 4.

*(Presidenza della Conferenza.
Comitato di presidenza)*

1. La Conferenza è presieduta dal Ministro degli affari esteri, o dal Sottosegretario di Stato agli affari esteri delegato per le questioni attinenti all'emigrazione, coadiuvato da un comitato di presidenza composto dal segretario generale del CGIE, dal presidente del CNEL, o suo delegato, dai Ministri di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, o da Sottosegretari di Stato da loro delegati, e da un rappresentante delle regioni designato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

2. I lavori della Conferenza possono essere presieduti, nelle diverse tornate o nelle commissioni in cui la Conferenza riterrà di articolarsi, anche da uno dei componenti del comitato di presidenza.

**Identico all'articolo 5
approvato dal Senato**

Art. 5.

(Delegati e invitati alla Conferenza)

1. Il numero dei delegati e degli invitati è fissato con delibera del comitato organizzatore di cui all'articolo 2, cui spetta di decidere i criteri di ripartizione tra estero e Italia e tra i vari Paesi, nonchè il numero delle designazioni da effettuarsi rispettivamente dai comitati degli italiani all'estero e dalle associazioni, o loro federazioni, operanti nel campo dell'emigrazione.

2. Sono inoltre invitate dal comitato organizzatore le personalità italiane e di origine italiana che nei settori della politica, dell'economia, della scienza e della cultura ricoprono posizioni di eccellenza nei rispettivi Paesi di residenza. In questo ambito, il comitato organizzatore assicura anche una presenza, secondo criteri innovativi, di donne, di giovani studenti, professionisti e imprenditori italiani o di origine italiana che rappresentano le esigenze delle nuove generazioni.

Art. 6.

Approvato*(Segretariato e segretario generale
della Conferenza)*

1. È istituito il segretariato della prima Conferenza degli italiani nel mondo.

2. Il segretariato è diretto dal segretario generale, collocato nella posizione di fuori ruolo per la durata dell'incarico anche in eccedenza alle quote stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1958, n. 571, e successive modificazioni, o da altre disposizioni legislative o regolamentari, ed assistito da un vice segretario generale. Gli incarichi di segretario generale e di vice segretario generale della Conferenza sono conferiti con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il presidente del comitato organizzatore, a funzionari della carriera diplomatica di grado non inferiore, rispettivamente, a ministro plenipotenziario e a consigliere. Il Ministero degli affari esteri non può procedere alla copertura dei posti in ruolo lasciati vacanti dai funzionari di cui al presente comma.

3. Il segretariato, che si avvale delle strutture logistiche e amministrativo-contabili del CNEL, è costituito da dipendenti delle amministrazioni dello Stato, delle regioni e del CNEL comandati, nei limiti di un contingente globale non superiore a tredici unità. Il trattamento economico del personale comandato è a carico dell'amministrazione di destinazione. A seconda della necessità e per il tempo strettamente necessario, il segretario generale è inoltre autorizzato a stipulare non più di sei contratti di collaborazione di diritto privato a tempo determinato, non rinnovabili. La misura della remunerazione è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica, sulla base dei criteri correnti nella pubblica amministrazione.

4. Il segretario generale, che è sostituito in caso di assenza o di impedimento dal vice segretario generale, attua le deliberazioni del comitato organizzatore e del comitato esecutivo e determina quanto necessario per l'organizzazione e lo svolgimento dei lavori della Conferenza, assiste il presidente della Conferenza, o chi lo sostituisce nella presidenza dei lavori, cura la pubblicazione della documentazione preparatoria e degli atti della Conferenza. I relativi impegni di spesa e pagamenti a carico del bilancio del CNEL sono assunti dal segretario generale dello stesso CNEL.

Art. 7.

Approvato*(Copertura finanziaria)*

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa nel limite massimo e onnicomprensivo di lire 9.400 milioni per l'anno 2000, da

iscrivere nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.1.3.1. «Organi costituzionali» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'esercizio finanziario 2000, sul capitolo concernente le spese per il funzionamento del CNEL.

2. La gestione delle somme di cui al comma 1 è disciplinata dalle norme che regolano l'amministrazione e la contabilità del CNEL, fatte salve, per quanto attiene agli organi di decisione, di consulenza o di controllo sulle spese, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della presente legge.

3. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 9.400 milioni per l'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito della unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri (4149-B)

ARTICOLI DA 1 A 9 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Identico all'articolo 1
approvato dal Senato

Art. 1.

(Missione di monitoraggio della Comunità europea ECMM)

1. È prorogata fino al 31 dicembre 2001 la partecipazione italiana alla missione di monitoraggio nei territori della ex Jugoslavia ECMM. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 3.300 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo

speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

Approvato

*(Contributo in favore di organismi
delle Nazioni Unite)*

1. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 1 della legge 31 luglio 1997, n. 257, sono prorogate fino al 31 dicembre 2001. A tale scopo è autorizzata per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 la spesa di 100.000 EURO annui, per la concessione di un contributo volontario a favore di organismi delle Nazioni Unite operanti nel settore del disarmo, o di altri enti italiani e stranieri per studi, convegni o altre iniziative nel settore del disarmo di cui al comma 1 dell'articolo 1 della citata legge n. 257 del 1997, e di 120.000 EURO annui a favore del Fondo delle Nazioni Unite per le vittime della tortura, di cui al comma 2 dell'articolo 1 della stessa legge.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a complessivi 220.000 EURO per ciascuno degli anni del triennio 1999-2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 1999, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

Approvato

(Delegazione generale palestinese in Italia)

1. Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558, relative al sostegno dell'attività della Delegazione generale palestinese in Italia. A tale scopo è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale

di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Approvato

Art. 4.

*(Commissione per il contenzioso
della cooperazione allo sviluppo)*

1. È prorogata fino al 31 dicembre 2000 la durata in carica della commissione per il contenzioso della cooperazione allo sviluppo, istituita con decreto del Ministro degli affari esteri in data 27 gennaio 1997, di cui all'articolo 1 della legge 8 aprile 1998, n. 89. A tale fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per gli anni 1999 e 2000. Al relativo onere, pari a lire 700 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Approvato

Art. 5.

*(Elevazione del contingente di esperti
presso le Rappresentanze all'estero)*

1. Il contingente di cui al settimo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato a 82 unità, di cui 4 da destinare a posti di addetto agricolo. Il subcontingente di esperti, tratti dal personale dello Stato da destinare alle Rappresentanze permanenti presso organismi internazionali, è elevato a 41 unità, comprese le 4 unità fissate dall'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni.

2. Il terzo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, è sostituito dai seguenti:

«L'esperto inviato in servizio presso un ufficio all'estero, a norma dei precedenti commi, occupa un posto espressamente istituito, sentito il consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 32, nell'organico dell'ufficio stesso, in corrispondenza, anche ai fini del trattamento economico, a

quello di primo segretario o di consigliere o di primo consigliere, nel limite massimo di 8 posti, ovvero di console aggiunto o console ed assume *in loco* la qualifica di addetto per il settore di sua competenza. Per gli esperti in servizio all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 142, 143, 144, 147 e 170 in quanto applicabili, dell'articolo 148 e le disposizioni della parte terza per essi previste.

Resta fermo il posto corrispondente ai fini del trattamento economico a quello di primo consigliere, attualmente ricoperto dai singoli interessati, sino al termine definitivo del loro incarico, nonchè il posto di pari livello già istituito per gli esperti regionali di cui all'articolo 58 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, e successive modificazioni».

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 1.127.000.000 annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Approvato

(Proroga dei comandi presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo)

1. Il comando ed il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, anche territoriali, in servizio alla data del 31 agosto 1998 presso la direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri, sono prorogati fino al 31 dicembre 2000.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in complessive lire 7.000 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base 9.1.1.0 «Funzionamento» (capitolo 2150) dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, allo scopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui alla legge 3 gennaio 1981, n. 7, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Approvato**Art. 7.**

*(Istituti italiani di cultura all'estero:
reggenza)*

1. I commi 4 e 5 dell'articolo 14 della legge 22 dicembre 1990, n. 401, sono sostituiti dal seguente:

«4. In caso di temporanea assenza o impedimento, il direttore dell'Istituto designa l'addetto cui affidare la reggenza. In caso di vacanza del titolare sul posto-funzione di direttore, il conferimento della reggenza compete alla Direzione generale. Per il trattamento di reggenza si applicano le disposizioni dell'articolo 185 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come sostituito dall'articolo 15 del decreto legislativo 27 febbraio 1998, n. 62, recante disciplina del trattamento economico per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in servizio all'estero».

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 49 milioni annue a decorrere dal 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**Identico all'articolo 8
approvato dal Senato****Art. 8.**

*(Snellimento delle procedure di gestione economico-patrimoniale degli
Istituti italiani di cultura all'estero)*

1. Gli acquisti di beni e servizi effettuati dagli Istituti italiani di cultura all'estero non sono soggetti ad atti approvativi nè autorizzativi.

2. Le procedure relative agli acquisti di cui al comma 1 sono disciplinate dal regolamento di cui all'articolo 7 della legge 22 dicembre 1990, n. 401.

3. Presso gli Istituti italiani di cultura all'estero sono responsabili dell'erogazione e della rendicontazione delle spese i direttori degli Istituti medesimi, oppure i funzionari amministrativi o amministrativo-contabili da loro delegati, ferma restando la funzione di indirizzo e vigilanza spettante ai direttori.

Art. 9.

Approvato

(Personale da destinare alle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero)

1. La selezione del personale di ruolo dello Stato da destinare sia alle scuole europee sia alle iniziative e alle istituzioni scolastiche ed universitarie all'estero di cui all'articolo 639 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è effettuata mediante la formazione di una graduatoria permanente per titoli culturali, professionali e di conoscenza della lingua, da accertare mediante una prova pratico-orale finalizzata alla conoscenza scritta e orale della medesima. Tale graduatoria è aggiornata ogni tre anni.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad emanare un regolamento ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, per disciplinare le modalità relative alla selezione del personale di ruolo di cui al comma 1 da destinare all'estero a decorrere dall'anno scolastico 2001-2002 nel rispetto dei principi fissati dall'articolo 36, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80. Fino alla conclusione dell'anno scolastico 2001-2002 resta in vigore la graduatoria pubblicata ai sensi della ordinanza ministeriale pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - 4^a serie speciale - n. 38 del 16 maggio 1997.

3. Il personale di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto al comma 5, non può prestare servizio all'estero per più di due periodi, ciascuno di cinque anni scolastici o accademici. Tali periodi di servizio all'estero non possono essere prestati continuativamente, ma debbono essere intervallati da un periodo di servizio effettivo nel territorio nazionale di almeno tre anni, al termine del quale è necessario superare nuovamente la selezione prevista dalle disposizioni vigenti, per poter concorrere a un nuovo incarico. I servizi prestati all'estero ai sensi del presente comma e del comma 5 non sono cumulabili. Coloro che abbiano compiuto i due periodi di servizio all'estero perdono definitivamente titolo a partecipare alla selezione predetta.

4. Il personale di ruolo della scuola che, alla data di entrata in vigore della presente legge, presti servizio all'estero, può, a domanda, completare il mandato settennale in corso. Tale personale, dopo il triennio di servizio in Italia di cui al comma 3, potrà concorrere ad un nuovo incarico all'estero per un periodo di cinque anni scolastici o accademici solo nel caso in cui non vi abbia già prestato servizio per un periodo complessivo superiore a sette anni.

5. Per il personale da destinare alle scuole europee si predispone una graduatoria specifica, che è aggiornata ogni tre anni. La durata del servi-

zio prestato presso tali scuole è stabilita in nove anni non prorogabili e non è consentita la partecipazione a ulteriori selezioni.

6. Il servizio all'estero può essere interrotto sulla base delle esigenze del sistema educativo nazionale o per accertata inidoneità del personale interessato.

7. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente articolo.

ORDINI DEL GIORNO

**Non posto
in votazione (*)**

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge recante «Proroga dell'efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l'organizzazione del Ministero degli affari esteri» (4149-B),

considerato che:

le istituzioni scolastiche all'estero risentono di un modello organizzativo obsoleto, perché pensato oltre cinquant'anni fa e destinato sostanzialmente alla formazione scolastica dei figli degli emigranti, mentre attualmente il 74 per cento degli allievi sono di nazionalità straniera; si impone, dunque, un ripensamento radicale della rete scolastica all'estero, anche per adeguarla alla mutata realtà della scuola e della società italiana,

impegna il Governo

a presentare in breve tempo al Parlamento un'analisi della presenza scolastica italiana all'estero (compresi i lettori) corredata dai necessari dati aggiornati, al fine di consentire una discussione informata che ne favorisca la riforma;

a presentare al più presto alle Camere il disegno di legge, già annunciato, volto a modificare la legge n. 401 del 1990, con la quale furono creati gli istituti italiani di cultura, per migliorare le condizioni che consentono la promozione e la più ampia diffusione della lingua e della cultura italiana all'estero.

9.4149-B.1. MIGONE, SERVELLO, MAGGIORE, ANDREOTTI, VERTONE GRIMALDI, PAGANO

(*) Accolto dal Governo

**Non posto
in votazione (*)**

Il Senato,

nell'approvare il disegno di legge n. 4149-C,

considerato che, ai sensi dell'articolo 9, chi avrà prestato servizio nelle istituzioni scolastiche e universitarie all'estero per un primo periodo di cinque anni potrà, dopo tre anni di servizio effettivo sul territorio na-

zionale, partecipare alla nuova selezione per un ulteriore periodo di cinque anni,

invita il Governo

a prevedere che, nell'ambito di tale selezione, si tenga conto della precedente esperienza ai fini della valutazione dei titoli.

9.4149-B.2.

SERVELLO, MIGONE, BIASCO

(*) Accolto dal Governo

ARTICOLO 10 NEL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 10.

(Entrata in vigore)

**Identico all'articolo
10 approvato
dal Senato**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova (4566)

ARTICOLO 1 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

**Approvato
con emendamenti**

1. Per le esigenze connesse ad indifferibili interventi di sistemazione urbana, di manutenzione e di arredo stradale, di realizzazione di parcheggi e di allestimento di spazi di servizio, di supporto logistico e di esposizione della ricerca tecnologica nel territorio della città di Genova, nella quale si svolgerà il Vertice tra gli otto maggiori Paesi industrializzati (G8), e allo scopo di assicurare condizioni di decoro alle aree interessate da tale evento, è autorizzato il limite di impegno quindicennale di lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, quale concorso dello Stato agli oneri derivanti dalla contrazione di mutui o altre operazioni finanziarie che il comune di Genova è autorizzato ad effettuare. Sulle medesime risorse gravano altresì le spese di adeguamento e ristrutturazione dei beni del demanio marittimo, individuati dalla commissione di cui al comma 2 per le me-

desime finalità. Nessun onere è dovuto per l'utilizzazione dei beni del demanio marittimo dello Stato, anche ove detta utilizzazione comporti la demolizione, totale o parziale, delle strutture già esistenti; detti beni rimangono, anche successivamente all'evento di cui al presente comma, affidati in concessione al comune di Genova.

2. Per la determinazione degli interventi da adottare ai sensi del comma 1 e per le relative modalità di esecuzione, è istituita una speciale commissione composta dal prefetto, che la presiede, dal sindaco e dal presidente della provincia di Genova, dal presidente della regione Liguria, dal questore, dal provveditore regionale alle opere pubbliche, dal sovrintendente per i beni ambientali e architettonici, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco e dal presidente dell'autorità portuale del porto di Genova. I predetti componenti possono delegare un proprio rappresentante; il delegato del prefetto presiede la commissione, in caso di assenza o impedimento del prefetto medesimo; è comunque necessaria la presenza di almeno cinque componenti. Il prefetto può invitare alle riunioni della commissione rappresentanti di altre amministrazioni o enti interessati. All'attuazione degli interventi predetti provvede il prefetto, o suo delegato, che si avvale degli uffici tecnici statali e comunali per i relativi adempimenti amministrativi e affida a società a prevalente partecipazione del comune di Genova compiti di supporto organizzativo per gli interventi da realizzare su aree in concessione di dette società.

3. Ai fini indicati nei commi 1 e 2 i provvedimenti occorrenti sono adottati anche in deroga alle norme di contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei principi generali dell'ordinamento nazionale. Alle procedure di scelta del contraente, negli appalti pubblici di lavori volti alla realizzazione dei citati interventi, si applicano i termini abbreviati previsti per le procedure accelerate dalle vigenti disposizioni in materia. Con riferimento agli appalti pubblici relativi alla realizzazione degli interventi di cui ai predetti commi, è in ogni caso consentito il ricorso all'articolo 19, comma 1, lettera *b*), della legge 11 febbraio 1994, n.109, e successive modificazioni, per l'affidamento, anche unitario e coordinato, dei lavori e della connessa progettazione esecutiva, con possibilità di aggiudicazione in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa previsto dall'articolo 21, comma 2, della stessa legge n.109 del 1994 e con valutazione dell'anomalia dell'offerta secondo le prescrizioni del bando di gara. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle opere di adeguamento degli aeroporti di Genova e Albenga, previste dal decreto del Ministro dei trasporti n. 68 T, emanato in data 25 maggio 1999.

4. Al pagamento delle spese derivanti dall'applicazione del presente articolo provvede la prefettura di Genova, con imputazione alla contabilità speciale destinata agli interventi di cui ai commi 1 e 2, su cui possono altresì confluire eventuali risorse aggiuntive versate dal comune di Genova o da altri soggetti, pubblici o privati, comunque finalizzate alla realizzazione degli interventi medesimi. Il predetto pagamento è disposto sulla base di apposita certificazione sulla regolarità dei lavori eseguiti rilasciata

dal provveditore regionale alle opere pubbliche e di attestazione sulla congruità dei prezzi delle forniture rilasciata dall'ufficio tecnico erariale, previo parere della sovrintendenza per i beni ambientali e architettonici, ove prescritto, nonché sulla base dei documenti giustificativi visti dal prefetto, o dal suo delegato, cui sia stata affidata l'attuazione dell'intervento a norma del comma 2.

EMENDAMENTI

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «Per la determinazione» con le altre: «Per l'individuazione e l'approvazione». **Approvato**

1.60

GRILLO, BORNACIN

Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e dell'aeroporto di Luni-La Spezia». **Approvato**

1.70

FORCIERI

ORDINE DEL GIORNO

Il Senato,

in considerazione del fatto che il provvedimento in esame prevede, al comma 3 dell'articolo 1, che criteri di valutazione dell'anomalia dell'offerta siano fissati nei bandi di gara,

impegna il Governo ad evitare che siano fissati criteri tali da incidere sulla effettività dell'aggiudicazione in favore del prezzo più basso o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

9.4566.1.

PELLEGRINO

(*) Accolto dal Governo.

**Non posto
in votazione (*)**

ARTICOLI DA 2 A 6 NEL TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 2.

Approvato

1. All'organizzazione della presidenza italiana del G8 nell'anno 2001 e del Vertice di Genova di cui all'articolo 1 provvede una struttura di missione della Presidenza del Consiglio dei ministri.

2. All'istituzione della struttura di cui al comma 1, alla definizione della durata della stessa ed alla nomina dei componenti e del responsabile si provvede, ai sensi dell'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri degli affari esteri e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I componenti designati dalle amministrazioni statali interessate sono collocati presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in posizione di comando o di fuori ruolo.

3. Il trattamento economico dei componenti della struttura di cui al comma 1 resta, comunque, a carico delle amministrazioni di provenienza.

4. Al fine di assicurare la predisposizione dei documenti di lavoro, la verbalizzazione delle riunioni e l'informazione esterna in lingua inglese, il responsabile della struttura di cui al comma 1 è autorizzato a stipulare non più di venti contratti di diritto privato, di durata non superiore a quindici mesi, da esaurire entro il termine del 31 dicembre 2001.

Approvato

Art. 3.

1. Per l'organizzazione ed il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 18.000 milioni per l'anno 2001.

2. La somma di cui al comma 1, iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica nell'unità previsionale di base 3.1.3.2. - Presidenza del Consiglio dei ministri, viene trasferita al bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri, la quale provvede a somministrare le somme occorrenti su apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria centrale dello Stato e intestata al responsabile della struttura di missione, prevista dal comma 1 dell'articolo 2.

3. In relazione all'eccezionalità dell'evento ed alla necessità di fare fronte ai conseguenti adempimenti, i lavori, le forniture e le prestazioni di servizi relativi all'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, sono eseguiti anche in deroga alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 dicembre 1999, recante disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 24 del 31 gennaio 2000, e alle norme di contabilità generale dello Stato in quanto richiamate, fermo il rispetto del diritto comunitario e dei principi generali dell'ordinamento nazionale. I beni in tale modo acquistati saranno acquisiti al patrimonio dello Stato.

4. Il rendiconto delle spese sostenute sulle aperture di credito relative alle spese per l'organizzazione delle iniziative di cui all'articolo 2, comma 1, è presentato entro il 30 giugno 2002 all'Ufficio di bilancio e ragioneria della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 4.

Approvato

1. Per le esigenze di pubblica sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice di cui all'articolo 1, il prefetto di Genova è autorizzato ad avvalersi di un contingente di personale militare delle Forze armate, secondo le modalità previste dagli articoli 1 e 3, comma 1, del decreto-legge 25 luglio 1992, n. 349, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 settembre 1992, n. 386.

2. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 2001.

Art. 5.

Approvato

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 6.000 milioni a decorrere dall'anno 2001, si provvede per gli anni 2001 e 2002 mediante utilizzo delle proiezioni, per detti anni, dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici.

2. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 2, 3 e 4, nel limite massimo di lire 2.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 22.000 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000, allo scopo parzialmente utilizzando per l'anno 2000 l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e per l'anno 2001, quanto a lire 2.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri, quanto a lire 4.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno e, quanto a lire 16.000 milioni, l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente.

3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 6.

Approvato

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Allegato B

Disegni di legge, annuncio di presentazione

In data 10 maggio 2000 è stato presentato il seguente disegno di legge, approvato nella riunione del Consiglio dei ministri del 12 aprile 2000:

dal Ministro delle politiche agricole e forestali:

«Misure finanziarie di sostegno al settore agricolo» (4603).

In data 10 maggio 2000, è stato presentato il seguente disegno di legge d'iniziativa dei senatori:

BOSI, FOLLONI, MAZZUCA POGGIOLINI, MONTAGNINO, ERROI, VERALDI, CALLEGARO, BRIENZA, PEDRIZZI, ZANOLETTI, TAROLLI, BIASCO, COSTA, ASCIUTTI, MINARDO, PICCIONI, NAPOLI Roberto, BORNACIN, CIRAMI, GUBERT, PERUZZOTTI e ZILIO. – «Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sulle sette in Italia» (4605).

Disegni di legge, assegnazione

I seguenti disegni di legge sono stati deferiti

– in sede referente:

alla 7^a Commissione permanente (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport):

GERMANÀ ed altri. – «Disposizioni in materia di riordino e promozione della disciplina sportiva pugilistica» (4573), previ pareri della 1^a, della 5^a, della 11^a e della 12^a Commissione;

MARTELLI ed altri. – «Istituzione di un'Autorità garante per le ricerche sul genoma umano» (4584), previ pareri della 1^a, della 2^a, della 3^a, della 5^a, della 9^a, della 12^a, della 13^a Commissione e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli

La 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'interno, ordinamento generale dello Stato e della pubblica amministrazione) ha presentato il testo degli articoli, pro-

posto dalla Commissione stessa, per il disegno di legge: «Disposizioni per l'organizzazione del Vertice G8 a Genova» (4566).

Governo, richieste di parere su documenti

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 10 maggio 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della legge 24 aprile 1998, n. 128, la richiesta di parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo recante: «Disposizioni modificative e correttive del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, in materia di protezione dei giovani sul lavoro» (669).

Ai sensi della predetta disposizione e dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, tale richiesta è stata deferita alla 11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale), che dovrà esprimere il proprio parere entro il 20 giugno 2000. La Giunta per gli affari delle Comunità europee – ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento - potrà formulare le proprie osservazioni alla Commissione di merito in tempo utile affinché questa possa esprimere il parere entro il termine assegnato.

Governo, trasmissione di documenti

Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con lettera in data 5 maggio 2000, ha inviato, ai sensi dell'articolo 11-*bis*, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, l'elenco – aggiornato - delle somme che vengono portate in economia per l'anno finanziario 1999 e che potranno essere utilizzate nell'esercizio 2000 a copertura dei rispettivi provvedimenti legislativi.

Detto elenco sarà inviato alla 5^a Commissione permanente.

Il Presidente dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con lettera in data 3 maggio 2000, ha inviato copia di un documento concernente i criteri per la determinazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e vendita dei gas a mezzo di reti a media e bassa pressione.

Detto documento sarà trasmesso alla 10^a Commissione permanente.

Regioni, trasmissione di relazioni

Il Difensore civico della regione Lombardia, con lettera in data 20 aprile 2000, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127, la relazione sull'attività svolta dallo stesso Ufficio relativamente all'anno 1999 (*Doc. CXXVIII, n. 3/12*).

Detto documento sarà inviato alla 1^a Commissione permanente.

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 4 al 10 maggio 2000)

SOMMARIO DEL FASCICOLO N. 160

AVOGADRO: sul divieto di proseguimento del movimento transfrontaliero tra Ventimiglia e Montecarlo (4-10501) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*)

BONATESTA: sui ritardi nell'apertura del centro polivalente della USL di Grotte di Santo Stefano (Viterbo) (4-05252) (risp. BINDI, *ministro della sanità*)

BUCCIERO: sull'organico degli agenti penitenziari (4-16480) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*)

CUSIMANO: sull'autorizzazione alla vendita di farmaci per la cura dell'AIDS (4-01814) (risp. BINDI, *ministro della sanità*)

DEMASI, COZZOLINO: sugli scarichi fognari nel Salernitano (4-15809) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*)

DOLAZZA: sulla realizzazione di un impianto di trattamento dei rifiuti nei comuni di Pozzuolo del Friuli e Mortegliano (4-08263) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*)

FOLLONI: sulla decoibentazione dell'amianto presso l'ex zuccherificio di Migliaro (Ferrara) (4-01747) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*)

IULIANO ed altri: sul sostegno ai lavoratori del settore della riscossione dei tributi (4-17409) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)

LASAGNA: sulla discarica cosiddetta «di Pitelli», nel comune di La Spezia (4-10629) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*)

LASAGNA, LAURO: sulla riserva naturale dell'arcipelago di Ponza (4-16789) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*)

LAURO: sulla gestione delle risorse locali delle isole minori (4-14283) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*)

- MACERATINI: sulla vicenda giudiziaria del signor Aurelio Bonomo (4-16692) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*)
- MAGNALBÒ: sui progetti di investimento finalizzati alla tutela delle risorse naturali (4-01890) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*)
- MANCONI: sulla candidatura del commissario straordinario della Croce rossa italiana alla carica di presidente generale (4-14914) (risp. DI CAPUA, *sottosegretario di Stato per la sanità*)
- MANFREDI: sulla bonifica dei siti inquinati (4-17391) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*)
- MARINO, ALBERTINI: sulla cessione del complesso del convento della Trinità al comune di Napoli (4-16957) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- MONTELEONE: sulla gestione del Bosco Pantano di Policoro (Matera) (4-12014) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*)
- MORO: sulle modalità di compilazione della delega per il pagamento dell'imposta di successione (4-16286) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- MORO, ROSSI: sulla rateizzazione del carico tributario dovuto dalla Reggina Calcio (4-14006) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- NAPOLI Bruno: sulla società GET spa (4-18247) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- PETTINATO: sull'esproprio di una collina alberata in contrada Filari nel comune di Rometta (Messina) (4-02775) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*)
- PINTO: sul sostegno ai lavoratori del settore della riscossione dei tributi (4-17384) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- PREIONI: sull'atterraggio di un elicottero della Guardia di finanza sul lungolago di Stresa (4-03373) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- SALVATO: sull'annullamento del concorso per 1.085 coadiutori presso il Ministero delle finanze (4-17313) (risp. VISCO, *ministro delle finanze*)
- SEMENZATO: sulle concessioni a fini idroelettrici lungo il corso del fiume Menotre (4-12064) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*)
- THALER AUSSERHOFER: sulla redazione in lingua italiana e tedesca delle etichette e degli stampati dei farmaci distribuiti in provincia di Bolzano (4-00299) (risp. BINDI, *ministro della sanità*)
- TOMASSINI: sulla probabile chiusura del reparto di chirurgia generale dell'ospedale di Somma Lombardo (Varese) (4-05845) (risp. BINDI, *ministro della sanità*)
- WILDE: sull'affidamento del servizio di stoccaggio dei rifiuti nel comune di Ravenna alla società SEA (4-11645) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*)

Interrogazioni

LO CURZIO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dei trasporti e della navigazione e del lavoro e della previdenza sociale.* – Per sapere quali iniziative si intenda adottare:

per coronare e qualificare il diuturno lavoro continuamente a rischio dei piloti dei porti, che svolgono la loro incessante opera a bordo della navi che approdano in tutti i porti italiani ed euromediterranei;

per qualificare un lavoro pesante e pericoloso svolto a bordo notte e giorno, estate ed inverno, con freddo glaciale e caldo infernale, a presidio della dignità e del prestigio dello Stato italiano anche in navi straniere;

perchè continui il ruolo dei piloti come rappresentanti dell'Italia e ambasciatori del nostro paese in quanto per primi accedono in navi italiane e provenienti da altri lidi oceanici;

per tutelare la dignità con la quale affrontano il proprio lavoro, sul quale lo stesso Governo italiano fa affidamento per presidiare le nostre coste da azioni criminose e da inquinamenti morali e materiali;

per la salvaguardia dai pericoli per la vita umana in mare e per la garanzia della civiltà marittima e portuale;

per la garanzia e la protezione dei beni pubblici e privati.

Si chiede inoltre di sapere se si intenda conferire una medaglia d'oro come riconoscimento per l'onore, il prestigio e la dignità di una lunga navigazione a coloro che hanno svolto tale attività per un periodo ventennale (o abbiano svolto 20 anni di lavoro).

Quanto sopra per qualificare i piloti dei porti come i veri portatori dei valori della sicurezza e della protezione ambientale e per la stessa dignità dei piloti poichè essi rappresentano un elemento importante per la realizzazione delle finalità del «controllo dei porti dello Stato» (PSC «Port state control»).

Con la concessione della medaglia d'oro, anche tramite il contributo della stessa Federazione italiana dei piloti dei porti, componente della European maritime pilots association, detta Federpiloti, dopo tanti anni di pilotaggio, il nostro paese può dare un riconoscimento simbolico, come avviene per i marittimi di lunga navigazione.

(3-03659)

VEDOVATO. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che la Telecom Italia e la Telecom Italia Mobile (TIM) riscuotono gli importi derivanti dall'applicazione delle tariffe telefoniche emettendo, per ciascuna utenza, sei bollette bimestrali; per ciascuna di tali bollette viene addebitato a titolo di «spese spedizione fattura» un importo di 325 lire, oltre ad IVA del 20 per cento, pari ad un importo complessivo di 390 lire;

che la Telecom ha 25 milioni di utenze in rete fissa, mentre gli utenti TIM, in rete mobile, sono 18,5 milioni; ogni anno vengono quindi emessi 261 milioni di bollette con un aggravio a carico degli utenti di

circa 102 miliardi di lire per le sole spese di spedizione della fattura; dedotta l'IVA, rimangono alle società telefoniche ogni anno quasi 85 miliardi;

che occorre verificare la correttezza di tale procedura d'addebito, in relazione al fatto che le spese di riscossione dei corrispettivi costituiscono per qualsiasi azienda un costo industriale già compreso nel corrispettivo della prestazione o del prodotto e dovrebbero quindi già essere comprese nella tariffa telefonica, come peraltro avviene per altre aziende fornitrici di servizi telefonici,

si chiede di conoscere se non si ritenga di esperire accertamenti al riguardo al fine di assicurare la più ampia tutela ai consumatori utenti del servizio telefonico.

(3-03660)

VEDOVATO. – *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che il Senato della Repubblica, il 3 febbraio 2000 ha approvato una mozione sul funzionamento dell'aeroporto di Malpensa 2000 con la quale s'impegnava il Governo, tra l'altro, ad affrontare urgentemente i problemi ambientali più rilevanti, con particolare riferimento all'immediata diversa distribuzione del traffico aereo in decollo per evitare l'abnorme concentrazione dei sorvoli su alcune aree del Piemonte e della Lombardia e ad accelerare l'utilizzo degli stanziamenti per la mitigazione già previsti dalla legge n. 144 del 1999;

che il Governo ha adottato provvedimenti nel senso indicato dalla mozione attivando le procedure di utilizzazione dei finanziamenti per la mitigazione ed avviando una fase di sperimentazione trimestrale di un modello di utilizzazione delle due piste volto a minimizzare l'impatto acustico basato sull'uso alternato delle piste stesse per i decolli e gli atterraggi in archi orari predeterminati;

che tale fase sperimentale è stata concretamente avviata a partire dal 26 marzo, ma il modello comunicato agli enti locali interessati è stato nei giorni successivi immediatamente modificato e la sua gestione sembra ormai lasciata all'arbitrio dei diversi centri operativi dell'ENAV che utilizzano le cosiddette «finestre» penalizzando costantemente i comuni piemontesi e lombardi che già sopportavano il maggior carico ambientale prima della sperimentazione;

che malgrado i tentativi effettuati sembra impossibile ottenere dall'ENAV dati e informazioni esaurienti e tali da consentire una piena conoscenza della situazione in atto;

che l'atteggiamento dell'ENAV in questa come in altre vicende sembra caratterizzato da generiche quanto superflue rassicurazioni cui corrispondono comportamenti scarsamente trasparenti;

che pertanto è necessario ripristinare condizioni che consentano una consapevole valutazione della fase sperimentale da parte degli enti locali,

si chiede di conoscere:

quali siano le effettive modalità di gestione sperimentale dello scenario di uso alternato delle piste di Malpensa 2000 e se le stesse corrispondano a quelle ufficialmente comunicate agli enti locali;

se non si ritenga di svolgere accertamenti per garantire che la sperimentazione avvenga con il necessario rigore assicurandone ampia informazione.

(3-03661)

Interrogazioni con richiesta di risposta scritta

BOSI, BUCCIARELLI, CIONI. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la SMA (Sistemi per la meteorologia e l'ambiente) spa è un'azienda industriale fiorentina di grande tradizione e di alta tecnologia, specializzata nella produzione di radar ed apparecchiature per le rilevazioni meteorologiche e di telecontrollo per la prevenzione degli incendi boschivi;

che la SMA fortemente legata alla tradizione scientifica e culturale della città di Firenze, nel recente passato apparteneva al settore dell'industria militare, operante nell'ambito della Difesa – ex gruppo EFIM – e ha ricevuto la missione industriale di dedicarsi alla difesa ambientale, a seguito di una politica di diversificazione dal settore militare al settore civile;

che attualmente la SMA è di proprietà della Finmeccanica la quale appare seriamente intenzionata a cessare queste attività ritenute non più strategiche, con gravi ripercussioni sul patrimonio industriale nazionale e fiorentino in particolare;

che a fronte di tale intenzione risulta invece sussistere un interessamento di gruppi imprenditoriali privati a rilevare l'azienda e rilanciarne le attività connesse al campo meteorologico ed ambientale,

si chiede di sapere:

se rispondano al vero le notizie riguardanti l'interessamento di imprenditori privati circa l'acquisto della SMA;

se il Governo ritenga opportuno che un settore scientifico altamente qualificato come quello delle rilevazioni meteorologiche ed ambientali debba essere dismesso o invece salvaguardato, anche favorendone la cessione a privati nel quadro della privatizzazione dell'intero gruppo Finmeccanica;

se, nell'ambito della privatizzazione del gruppo Finmeccanica, siano stati individuati gli strumenti per il riassorbimento dei posti di lavoro che, immancabilmente, andrebbero perduti a seguito della dismissione della SMA di Firenze.

(4-19199)

PEDRIZZI. – *Al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che l'agricoltura costituisce il più importante settore per lo sviluppo e la produzione di ricchezza e occupazione per le regioni del Sud d'Italia;

che il settore bieticolo-saccarifero, che nel Meridione interessa dalle 15.000 alle 20.000 aziende agricole con una moltitudine di operatori nei settori dell'artigianato e del commercio, sta vivendo un momento di forte fibrillazione;

che, infatti, la decisione assunta dal Consiglio dei ministri dell'agricoltura dell'Unione europea in data 25 giugno 1998 ha escluso qualsiasi forma di aiuti di sostegno alla bieticoltura dopo l'annata 2000;

che agli attuali livelli di prezzo di 10.400 lire/quintale – già peraltro in forte riduzione rispetto alle 12.400 lire/quintale – la redditività è appena accettabile; qualora non venisse modificata la suddetta decisione, il prezzo dal prossimo anno verrebbe ulteriormente ridotto a circa 8.500 lire il quintale, causando una caduta verticale delle superfici coltivate e quindi la irreversibile crisi del comparto bieticolo-saccarifero, con gravissime conseguenze anche di tipo occupazionale;

che i predetti aiuti, per le aree centro-meridionali, si rendono ancor più necessari a causa delle minori rese produttive e dei maggiori costi colturali, determinati dal più difficile ambiente pedoclimatico mediterraneo; tra gli altri fattori di maggior costo giova evidenziare, altresì, quello relativo alla irrigazione (necessaria in alcuni areali fin dal periodo della semina nel mese di ottobre) e quello relativo alla maggiore permanenza della coltura sul terreno, con maggiori e ripetuti interventi agronomici;

che le associazioni di categoria e le industrie di trasformazione saccarifere hanno sottoposto al Ministro in indirizzo diversi documenti chiedendo un esplicito impegno per promuovere azioni a livello europeo, per garantire la tenuta dei prezzi delle barbabietole e per salvare l'intero settore,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover assumere urgenti iniziative volte al ripristino degli aiuti in favore della produzione bieticola-saccarifera delle aree del Centro-Sud d'Italia;

se non intenda accordare la richiesta formulata dall'«Interprofessione bieticolo-saccarifera» di abolire per l'Italia la quota B e aumentare conseguentemente la quota A e di contenere entro limiti ragionevoli il pagamento degli oneri dovuti al FEOGA, al fine di scongiurare la scomparsa della coltura;

se non intenda adottare provvedimenti volti:

ad una migliore programmazione da parte degli stabilimenti delle semine e delle consegne, per consentire la raccolta del prodotto in coincidenza della sua maturazione fisiologica, con l'ottenimento della massima valorizzazione della resa agricola e industriale;

alla ristrutturazione dei gruppi saccariferi meridionali affinché le fabbriche esistenti siano in grado di realizzare il programma di cui al punto precedente;

a favorire il miglioramento genetico delle varietà autunnali, spesso trascurate dalle ditte sementiere, e la revisione dei parametri agronomici che penalizzano la produttività;

a pianificare e razionalizzare gli ordinamenti colturali nelle aree meridionali.

(4-19200)

WILDE. – *Ai Ministri per i beni e le attività culturali e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.* – Premesso:

che sono più di duecento le persone impiegate nei comitati regionali e nei comitati provinciali del CONI, con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e ritenuta d'acconto, che sono state licenziate dall'ente pubblico; si tratta di personale amministrativo non di ruolo che ha una anzianità di servizio mediamente decennale con molte punte ultradecennali; alcuni esempi: Felice Vecchione del comitato provinciale di Avellino, 18 anni, Michela Ragone del comitato regionale della Basilicata, 15 anni, Manuela Talamini del comitato provinciale di Belluno, 21 anni, Valeria Mingrino del comitato provinciale di Enna, 15 anni, Simonetta Torri, del comitato provinciale di Ferrara, 15 anni, Maria Castellani del comitato provinciale di Forlì, 34 anni, Silvana Manfrin del comitato provinciale di Livorno, 12 anni, Gerardo Valvano, del comitato provinciale di Potenza, 20 anni, Maria Elena Lamagra del comitato provinciale di Potenza, 17 anni, Nadia Betiol del comitato provinciale di Treviso, 15 anni, Elisabetta Tommasi, del comitato regionale di Trieste, 19 anni, Elisabetta Pettini del comitato regionale di Venezia, 13 anni;

che in base allo statuto dell'ente (articolo 19) i comitati provinciale e i comitati regionali «si avvalgono, per l'attuazione dei fini istituzionali, del personale messo a disposizione dal CONI», ossia di personale di ruolo; sul punto è intervenuto il responsabile dell'area direzionale sviluppo società sportive e rapporti regioni ed aree metropolitane dottor Paolo Vaccari con una nota in data 29 marzo 2000, indirizzata ai comitati provinciali e ai comitati regionali, precisando che «non è ammesso alcun altro tipo di rapporto con persone che abbiano prestato la loro opera, anche saltuaria, presso i singoli comitati e che non sia personale tecnico», quindi il personale licenziato o uscito «dalla porta» non può rientrare in alcun modo «dalla finestra»; contro i provvedimenti di licenziamento gli ex dipendenti sono ricorsi o stanno ricorrendo al magistrato del lavoro;

che nel periodo 1990-1992 il CONI ha assunto 959 unità applicando l'istituto della «chiamata diretta» che poteva consentire di assorbire nei ruoli organici tutto il personale occupato in quello stesso periodo nei comitati provinciali e nei comitati regionali, ma così non è stato, perchè la cosiddetta «chiamata nominativa» è stata caratterizzata da un criterio di selezione meramente clientelare e nepotistico come è emerso durante il dibattimento nel processo svoltosi a Roma nel 1997 riguardante quelle 959

assunzioni, in cui il presidente del CONI avvocato Arrigo Gattai, il segretario generale dottor Mario Pescante e il responsabile del servizio personale dottor Paolo Vaccari erano imputati del reato previsto dall'articolo 323 del codice penale (abuso d'ufficio); per inciso si annoverano tra i 959 assunti due nipoti della dottoressa Anna Colucci, dipendente del CONI, consorte di Paolo Vaccari;

che nel 1998 il CONI assumeva in organico 6 persone che con contratto privatistico svolgevano le proprie mansioni da pochi anni presso la Federazione medico-sportiva italiana e la Federazione italiana lotta pesi *judo karate*, deliberando un concorso interno bandito *ad hoc* per 6 posti; tra i vincitori del concorso figurano la figlia del presidente del collegio dei revisori dei conti del CONI Raffaele Squitieri, magistrato della Corte dei conti, e la figlia di un dirigente del Ministero del tesoro, tale dottor Genaro Pelella;

che nel 1994 un dipendente del CONI, Roberto Pigliafreddo, denunciava agli ispettorati del lavoro di Milano, Novara, Torino che nei comitati provinciali e nei comitati regionali del CONI e di alcune Federazioni sportive Federazioni sportive nazionali con sede nelle stesse città era diffusa l'assunzione di personale con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa a tempo pieno, eludendo le prescrizioni di legge di regolamento in materia previdenziale e assicurativa; tali fatti sono oggetto di interrogazioni dello scrivente;

che le ispezioni allargatesi in seguito a tutta l'organizzazione territoriale del CONI e delle Federazioni sportive nazionali costituita dai comitati provinciali e dai comitati regionali hanno rilevato un sistema generalizzato di assunzioni comportando un ingente danno economico per l'ente pubblico determinato dall'elusione del versamento dei contributi previdenziali (INPS) e dal contezioso legale e tributario insorto tra l'ente di previdenza, il CONI e gli stessi dipendenti, essendosi accertata la natura subordinata a tutti gli effetti dei loro rapporti di lavoro;

che il 13 ottobre 1995 il signor Pigliafreddo era destituito dall'impiego (presiedeva l'ente Mario Pescante e ne era segretario il dottor Raffaele Pagnozzi); nella proposta di sospensione cautelare, datata 23 febbraio 1995, protocollo n. 9958/Pers, firmata dal dottor Vaccari, responsabile del servizio del personale, si legge: «Il dipendente Pigliafreddo assieme alla suddetta lettera ha inviato copia del foglio allegato in data 9 febbraio 1994 di risposta al suo esposto-denuncia dell'ispettorato del lavoro di Milano, dal quale risulta che lo stesso ispettorato ha effettuato gli accertamenti di competenza e ha adottato provvedimenti penali e amministrativi a carico dei presidenti nazionali e regionali della FIT (Federazione italiana tennis) e FISE (Federazione italiana sport equestri) e che gli accertamenti per la Federdisabili saranno effettuati non appena possibile, considerato il cumulo di lavoro giacente... Da questi episodi si deduce che il Pigliafreddo non è in possesso del buon senso e dell'equilibrio interno, nè è in grado di mantenere il segreto di ufficio e la riservatezza sul lavoro ma al contrario ha la denuncia facile e incosciente, contro il CONI e le Federazioni, come è accaduto anche in passato»;

che il licenziamento di Pigliafreddo rappresenta una situazione di ritorsione e di arbitrio perpetrata dall'ente pubblico e dal suo apparato burocratico che si ritiene debba essere esaminata dal Ministro per i beni e le attività culturali,

l'interrogante chiede di sapere:

quanto sia costato e quanto costerà in perdite economiche per l'ente pubblico il pregresso e l'attuale contenzioso per il personale non di ruolo licenziato, con situazioni di fatto prolungatesi nel tempo che ripropongono seri e fondati dubbi sulla funzionalità del CONI sotto il profilo amministrativo, sia per le palpabili carenze professionali dei rappresentanti di governo dell'ente pubblico, succedutisi nel tempo, compresi gli attuali amministratori, sia per l'inefficienza dell'apparato burocratico nel cui ambito i dirigenti generali sono noti per la guerra che si fanno a colpi di reciproche denunce e querele;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria e della Guardia di finanza.

(4-19201)

WILDE. – *Ai Ministri dell'ambiente, delle finanze e della giustizia.* –
Premesso:

che con raccomandata protocollo n. 25433 del 20 aprile 1999 l'ingegner Mille, dirigente di servizio della direzione generale tutela ambientale servizio rifiuti residui informava della sospensione parziale dell'autorizzazione concessa con delibera della giunta regionale n. 51227 dell'11 aprile 1994 e n. 6873 del 13 dicembre 1994 alla ditta Ecoservizi, con sede legale in Salò (Brescia), Soprazzocco 1, e impianto in Brescia, via Santi 58;

che in data 23 aprile 1998 con protocollo n. 26278 l'ingegner Mille e il dottor Vincenzo Azzimonti inviavano raccomandata alla signora Giacomelli, proprietaria della cascina ubicata a 35 metri di distanza dell'impianto della Ecoservizi, precisando che:

con delibera della giunta regionale n. VI/22276 del 13 dicembre 1996, a cui ha fatto seguito la delibera della giunta regionale di proroga n. VI/n. 30486 del 1° agosto 1997, la ditta Ecoservizi è stata diffidata ad attivare entro il 30 novembre 1997 la procedura di cui all'articolo 6 della legge n. 349 del 1986 e successive norme applicative;

al punto 5) si legge che nella nota dei NAS n. 758/5-8 «p» del 31 luglio 1997 veniva indicato un secondo impianto TERP che secondo gli stessi NAS non sarebbe mai stato oggetto di autorizzazione; agli atti della regione non risulta mai essere pervenuta alcuna istanza di autorizzazione per l'installazione di un secondo impianto TERP (impianto di trattamento di emulsioni oleose); risulta la previsione di un secondo impianto di co generazione, ma non risultano agli atti regionali richieste da parte dei Ministeri competenti di aprire questo impianto;

con nota dell'ASL n. 18 di Brescia del 14 novembre 1997, protocollo n. 13082, in atti regionali n. 37900 del 2 dicembre 1997, venivano evidenziate molestie olfattive e contestualmente si invitava il sindaco di Brescia ad emanare specifica ordinanza ai sensi dell'articolo 217 del regio decreto n. 1265 del 1934, che emetteva in data 26 novembre 1997, protocollo n. 2906, imponendo alla ditta di provvedere all'eliminazione delle esalazioni maleodoranti mediante specifico progetto;

in relazione alle centraline di monitoraggio secondo i dirigenti non sono state ancora installate, nonostante la provincia abbia avuto specifico contributo da parte della Ecoservizi;

che in data 19 giugno 1998 con delibera della giunta della regione Lombardia n. 36942 veniva revocata la delibera della giunta regionale n. 35597 del 7 aprile 1998 limitatamente alla parte relativa alla sospensione delle operazioni di smaltimento di rifiuti pericolosi tossico-nocivi nell'impianto di inertizzazione;

che il 10 agosto 1998 presso la giunta regionale della regione Lombardia si è svolta la conferenza di concertazione dei pareri degli enti locali, riguardante lo studio d'impatto ambientale relativo a «linee di inertizzazione della piattaforma della Ecoservizi spa»; gli enti richiamati alla conferenza esprimevano i seguenti pareri:

il comune di Borgosatollo evidenziava quanto segue:

a) alcuni parametri chimico-fisici rilevati assumevano valori superiori ai limiti di legge e non venivano adeguatamente considerati nella valutazione dell'impatto, anzi in alcuni casi erano giustificati come mero errore di rilevazione senza prendere in considerazione la possibilità di rifare il campionamento;

b) la metodologia di studio o di rilevamento non era sempre motivata ed argomentata in quanto si utilizzavano prassi di indagine senza specificarne i criteri di scelta e senza giustificarne i risultati e in particolare la vulnerabilità della falda acquifera, la protettività dei suoli e le emissioni odorigene;

il comune di Brescia, con lettera a firma dell'assessore all'ambiente ed ecologia dell'8 settembre 1998, protocollo n. 1357, esprimeva parere favorevole;

la provincia di Brescia con delibera di giunta n. 24686 PG del 21 luglio 1998 esprimeva parere favorevole, in ragioni delle seguenti osservazioni:

a) la ditta aveva realizzato gli interventi previsti secondo il protocollo d'intesa previsti dalla delibera della giunta regionale n. V/51227 dell'11 aprile 1994;

b) la ditta aveva ottemperato agli approfondimenti in quanto a rumorosità (legge n. 447 del 1995) e ad interventi migliorativi degli impianti;

c) gli interventi costituivano valide misure di mitigazione e contenimento dei disagi;

che in data 11 novembre 1999 il responsabile di settore (ambiente ed ecologia) del comune di Brescia, dottor Gianfranco Turano, inviava al vice segretario generale del comune di Brescia dottor Giovanni Biasio elementi di competenza relativi all'interrogazione 4-16274 dello scrivente, dove si afferma, tra l'altro, che la cabina per il rilevamento della qualità dell'aria è stata collocata dal giugno 1999 in località Bettole di Buffalora sull'area dell'ex casello autostradale di Brescia est, distante quindi dall'impianto;

che in data 24 novembre 1999 l'ufficio aria ed energia del settore ecologia dell'amministrazione provinciale di Brescia, considerata la richiesta protocollo n. 30105 del 10 settembre 1999, avviava la procedura di monitoraggio della qualità dell'aria in via dei Santi adiacente al numero civico 50 con l'impiego di unità fisica del presidio multizonale di igiene e prevenzione, per un periodo presumibile dal 30 novembre 1999 all'11 gennaio 2000;

che in data 8 ottobre 1999 il TAR di Brescia accoglieva la domanda di sospensione in base al ricorso al TAR di Brescia n. 935/1999 proposto dalla signora Piera Giacomelli e dal comune di Borgosatollo (n. 962/1999) contro l'esecuzione della delibera della giunta regionale della Lombardia n. VI/42740 di rinnovo di autorizzazione all'operazione di smaltimento di rifiuti speciali, pericolosi e non, rilasciata alla Ecoservizi spa;

che in data 18 febbraio 2000 il TAR di Brescia, visto il ricorso n. 41/2000 proposto da Piera Giacomelli per l'annullamento della delibera della giunta regionale n. 45667 del 15 ottobre 1999, concernente il rinnovo dell'autorizzazione all'impianto di depurazione esistente ed atti connessi, accoglieva la domanda incidentale di sospensione;

che in data 11 aprile 2000 il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale accoglieva appello (n. 2576/2000) del ricorso n. 180/2000 presentato dalla Ecoservizi spa e respingeva l'istanza di sospensiva;

che su tale contesto nella XII legislatura furono, presentate le seguenti interrogazioni, tutte rimaste prive di risposta: 4-01010 del 21 luglio 1994, 4-01180 del 3 agosto 1994, 4-02901 del 23 gennaio 1995, 4-04906 del 22 giugno 1995, 4-06532 del 25 ottobre 1995, 4-07263 del 13 dicembre 1995, 4-07297 del 14 dicembre 1995, 4-07547 e 4-07549 dell'11 gennaio 1996, 4-07741 del 24 gennaio 1996, 4-08010 del 7 gennaio 1996; nella XIII legislatura ne sono state presentate altre: 4-00741 e 4-00742 del 25 giugno 1996, 4-02743 del 6 novembre 1996, 4-05566 del 30 aprile 1997, 4-05935 del 21 maggio 1997, 4-06241 del 4 giugno 1997, 4-08070 del 16 ottobre 1997, 4-08249 del 29 ottobre 1997, 4-08513 del 17 novembre 1997, 4-08777 del 3 dicembre 1997, 4-08872 del 10 dicembre 1997, 4-10269 del 25 marzo 1998, 4-12411 del 22 settembre 1998, 4-16202 del 14 settembre 1999 e 4-16274 del 15 settembre 1999, tutte rimaste prive di risposta,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo, ritengano che per effetto del combinato disposto degli articoli 27, 28 e 57 del decreto legislativo 5 febbraio

1997, n. 22, non appaia rinnovabile un'autorizzazione all'esercizio di operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti effettuate mediante l'utilizzazione di impianti che, pur risultando sottoposti alla procedura di impatto ambientale ai sensi della normativa vigente, non abbiano ancora ottenuto pronuncia favorevole ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 349 del 1986;

se la valutazione d'impatto ambientale non sia garanzia imprescindibile dell'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e quindi quale sia la pronuncia del Ministero di competenza in relazione alla valutazione d'impatto ambientale;

se, in relazione alle varie indagini di NAS, ASL, lettere e risposte varie dei numerosi responsabili di settore a livello comunale, provinciale e regionale, la situazione delle autorizzazioni della Ecoservizi di Brescia non sia tale da richiedere un'attenta verifica delle singole responsabilità civili e penali dei suindicati responsabili se si configurino reati consociativi;

in relazione alla famosa centralina dell'aria già da tempo prevista dal protocollo d'intesa tra comune di Brescia, provincia di Brescia e regione Lombardia, quale sia l'attuale situazione;

quali siano le motivazioni che giustifichino le mancate risposte alle numerose suindicate interrogazioni presentate dallo scrivente nella XIII legislatura, visto che alcune premesse sono state puntualmente rilevate;

in base alla risposta in data 14 ottobre 1995 del Ministro della sanità *pro tempore* Guzzanti all'interrogazione 4-04911 del 22 giugno 1995, quali siano i risultati delle indagini annunciate dal Ministro relative alla qualità dell'ambiente, in particolare quelle relative ai prelievi di campioni di terreno sui quali a cura dell'unità operativa chimica del presidio multizonale di Milano era prevista la ricerca mirata dei policlorobifenili, delle diossine e dei benzofenoli, in funzione di opportuno orientamento per eventuali e più specifiche indagini;

se risultino in corso indagini di polizia giudiziaria, dei NAS, dei NOS e dell'ASL.

(4-19202)

DE CORATO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso che il dottor Walter Ganapini è stato nominato dal Ministro dell'ambiente Willer Bordon presidente del comitato tecnico-scientifico di sorveglianza nell'ambito del commissariamento voluto dall'ex Ministro dell'ambiente Edo Ronchi sulla depurazione delle acque di Milano;

considerato che risulta all'interrogante che il dottor Ganapini è stato, tra l'altro rinviato a giudizio nel 1996, insieme ad altri ventidue imputati, dal sostituto procuratore di Busto Arsizio dottor Tiziano Marini per la discarica di Genenzano; nutriti i capi d'imputazione, sintetizzabili nell'inquinamento procurato a tutta la zona da scarichi non autorizzati che, secondo il pubblico ministero, superavano i limiti di tossicità ammessi; come conseguenza, gli imputati furono allora chiamati a rispondere anche del mutato stato di qualità delle acque del torrente Bozzente, in cui face-

vano defluire, abusivamente, liquami non depurati (si veda l'articolo pubblicato da «Il Giorno» dell'11 novembre 1996);

che sempre il dottor Ganapini, il 29 febbraio 1996, in qualità sia di assessore delegato della giunta comunale di Milano sia di commissario per la gestione dell'AMSA (l'azienda municipale per la raccolta dei rifiuti), stipulava, con atti n. 270/Direzione Generale/RM/pf, a trattativa privata un contratto con la società Daeco srl, con sede in via Brera 24 a Cornaredo, per lo smaltimento della frazione umida dei rifiuti domestici, contratto che, per la suddetta società, fu sottoscritto da dottor Roberto Arzuffi, allora assessore provinciale all'ecologia in rappresentanza dei Verdi; i responsabili della Daeco, nel novembre 1996, furono poi raggiunti da avvisi di garanzia per associazione a delinquere finalizzata allo smaltimento abusivo dei rifiuti dalla procura di Lodi, che indagò sul ritrovamento di 400 tonnellate di rifiuti provenienti da Milano e scoperti nel giugno 1996 alle porte di Codogno (si veda la deliberazione della commissione amministratrice dell'AMSA, n° 270, rm7pf, del 29 febbraio 1996, il contratto con la società Daeco, l'articolo pubblicato da «la Repubblica» dell'11 novembre 1996);

che, nell'ambito del processo per il *crac* di Lombardia Risorse, il dottor Ganapini è stato imputato dal pubblico ministero dottor Marco Maria Maiga dei reati di bancorotta fraudolenta e falso, quest'ultimo insieme al suo medico che, il 3 dicembre 1999, certificava l'impedimento del dottor Ganapini a comparire davanti al giudice Grigo, mentre il dottor Maiga sosteneva invece di aver acquistato articoli di stampa da cui emergeva, nei giorni precedenti l'udienza, la partecipazione del dottor Ganapini ad un convegno a Napoli nei giorni 4 e 5 ottobre 1999;

che la commissione comunale di inchiesta sul piano di smaltimento dei rifiuti solidi istituita dal consiglio comunale di Milano il 19 febbraio 1996, in merito alle aziende incaricate di realizzare il piano di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di Milano - gestito per intero dal dottor Ganapini nella sua duplice qualifica di assessore all'ambiente del comune di Milano e di commissario dell'AMSA -, nel trasmettere tutti gli atti alla procura regionale della Corte dei conti ed alla procura della Repubblica di Milano traeva tra l'altro le seguenti conclusioni:

anche in condizioni di commissariamento occorre che, per ragioni di trasparenza e regolarità, le procedure normali che presiedono anche alle trattative private (pubblicità, gare informali, garanzie per il comune) debbano essere rispettate, ciò che nel caso in specie non si è verificato;

il doppio commissariato, quello del sindaco come commissario straordinario e quello dell'assessorato Ganapini come commissario presidente dell'AMSA, ha sovente creato uno stato di incertezza che ha originato una confusione di competenze e rifiuto di responsabilità;

il cosiddetto piano industriale non ha funzionato: il ricorso a ditte esterne all'AMSA si è dimostrato ingiustificato perché non ci si è curati di verificare se le imprese potevano effettuare i conferimenti; anche la maggiore tra esse, la Cogetas, ha firmato il contratto con il comune il

22 dicembre 1995 quando, con delibera regionale pubblicata il 22 dicembre 1995, l'uso delle discariche di cui essa disponeva in Veneto, secondo quanto dichiarato dal dottor Martini, era stato vietato dalla regione veneta; l'AMSA non ha ritenuto di agire direttamente ancorchè l'avesse potuto fare sia procurandosi i macchinari (del costo unitario di circa 700 milioni) sia ottenendo spazi nelle discariche, spazi che in effetti ha poi dovuto procurarsi per fronteggiare le inefficienze dei contraenti;

sul problema della vagliatura e del conferimento si è notato il crearsi di un intreccio di situazioni tra le ditte, l'emergenza, l'assessorato; ne sono derivati contratti non rispettati, crescita dei costi, operazioni di vagliatura che, non bene eseguite, portavano a convogliare quasi tutti i prodotti in discariche A;

si è inserito, dopo i contratti Cogetas e Fin Master Ecoltecnica - sufficienti se avessero funzionato - un contratto aggiuntivo alla ditta Astri; tale ditta non poteva dimostrare di avere precedenti esperienze, nè macchinari, nè discariche ma ad essa non si è negata una parte, anche se minore, del presunto *business*; tutti i contratti salvo quello dell'Astri sono stati chiusi a prezzi giudicati alti sia dall'ufficio contratti AMSA sia dal comitato tecnico; il verificarsi di tale situazione (mutatasi in seguito, per la crescita dei costi di conferimento), al momento della stipula dei contratti, manifesta lo scarso impegno posto nel trattare i contratti ed una scarsa cura per gli interessi pubblici, ciò che gli enti preposti giustificano con l'affermazione che nessuno ha avuto il compito di curarsene; la società Daeco, che aveva formulato un'offerta favorevole, anche se da concludersi in due giorni per la necessità di bloccare contratti con le discariche, ha formulato un'offerta (senza alcun limite temporale) prima della chiusura del contratto Cogetas, ad un prezzo più basso; la Daeco fu successivamente superata dalla seconda offerta Astri (ridotta da 260 a 236 lire per chilogrammo), ma ottenne un diverso importante contratto;

in questa situazione confusa in cui con il pretesto dell'emergenza si stipulano contratti miliardari senza garanzie e senza regole, il comitato tecnico nominato dal commissario Ganapini su indicazione del sindaco e profumatamente retribuita sembra essersi trasformato da organo di verifica e proposta a organo di sanatoria di decisioni già prese, come si evince dalle due decisioni adottate per la società Astri;

l'operazione emergenza, gestita da persone pur competenti, è stata condotta con superficialità, con scarsa cura dei costi, con operazioni per nulla severe verso le ditte inadempienti, col trasferimento delle operazioni di discarica da Cerro ad altre discariche senza adeguato controllo dei prezzi; ciò di fatto ha costretto l'AMSA a sobbarcarsi di costi aggiuntivi di triturazione e vagliatura che hanno portato a modesti benefici sulle quantità conferite in discarica, mentre si è verificata una indiscriminata crescita dei prezzi delle discariche utilizzate, favorendo una ingiustificata speculazione,

l'interrogante chiede di sapere se, in relazione a quanto sopra descritto, la nomina del dottor Ganapini a presidente del comitato tecnico-scientifico di sorveglianza per la depurazione delle acque di Milano sia

opportuna e compatibile e non rappresenti, invece, uno grave, inutile e provocatorio atto nei confronti dell'attuale amministrazione comunale di Milano, per cui l'ex Ministro dell'ambiente Edo Ronchi aveva proposto commissariamento, malgrado fosse comunque in grado di aprire i primi cantieri dei depuratori già dal prossimo autunno.

(4-19203)

PREIONI. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Si chiede di sapere:

se gli organi periferici facenti capo ai Ministri interrogati siano a conoscenza dei frequenti furti, di beni prodotti e di materiali per edilizia, che avverrebbero nelle ore notturne negli edifici recentemente costruiti – ed ancora in fase di costruzione – nell'apposita area destinata alle imprese commerciali, artigianali ed industriali sui comuni di Piedimulera e di Vogogna (Verbano-Cusio-Ossola);

se risulti che i titolari delle imprese derubate abbiano sporto denuncia di furti, tentati e consumati, di danneggiamenti o altri reati contro il patrimonio e se le forze dell'ordine siano in condizione di esercitare il controllo territoriale in quella porzione dei due comuni ossolani, divenuti recentemente sede di nuove iniziative di sviluppo industriale in luogo di precedenti attività agricole e pastorali.

(4-19204)

TOMASSINI. – *Al Ministro della sanità.* – Rilevato:

che la legge delega n. 419 del 1999 prevedeva all'articolo 2 forme di incentivazione per la scelta del rapporto esclusivo con il Servizio sanitario nazionale da parte dei medici dirigenti ospedalieri italiani;

che con il decreto legislativo n. 229 del 1999, noto come decreto Bindi, si è aperto un periodo di fortissime tensioni in tutto l'ambiente sanitario, con tutta una serie di contenziosi nei confronti delle singole ASL;

che il contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica doveva risolvere, come più volte evidenziato dal precedente Ministro, onorevole Bindi, tutte le contestazioni in merito, riconoscendo, tra l'altro, una congrua indennità per la «rinuncia» alla libera professione *extramoenia*;

che, dopo estenuanti trattative, nella notte tra il 28 ed il 29 marzo 2000, è stata siglata la preintesa con le organizzazioni sindacali di categoria;

che il decreto legislativo n. 229 del 1999, come da ultimo novelato, prevede, all'articolo 51, commi 3 e 4:

a) che il comitato di settore formuli il proprio parere sul testo contrattuale e sugli oneri finanziari diretti ed indiretti, entro 5 giorni dalla comunicazione dell'ARAN;

b) che il giorno successivo all'acquisizione di detto parere l'ARAN trasmetta la quantificazione dei costi alla Corte dei conti ai fini della certificazione della compatibilità con gli strumenti di programmazione e bilancio;

c) che la Corte dei conti deliberi entro quindici giorni dalla trasmissione della citata quantificazione;

evidenziato:

che, da dichiarazioni rese da rappresentanti dell'ARAN e riportate dagli organi di stampa, lo schema contrattuale non è stato ancora inviato alla Corte dei conti;

che, da informazioni di stampa, l'Associazione libertà medica ha presentato un esposto alla Corte dei conti, rilevando la mancata copertura dei costi contrattuali;

che, da informazioni di stampa, venerdì 5 maggio 2000 alle ore 17, ad Abano (25° congresso nazionale dell'ANPO), il Sottosegretario per la sanità, dottoressa onorevole Grazia Labate, ha testualmente affermato: «Questo governo ha intenzione di modificare entro il 30 giugno 2000 alcune regole del decreto legislativo n. 229 del 1999, della legge n. 488 del 1999 (articolo 28) e del decreto legislativo n. 49 del 2000. In particolare potremo modificare:

la irreversibilità della incompatibilità (opzione tra libera professione *intra ed extramoenia*);

la distruzione (in atto) della qualifica primariale;

la discrezionalità assoluta dei direttori generali in tema di "scelte primariali" e di verifiche;

le modalità di finanziamento della "indennità di esclusività" per gli anni 2002-2003»,

si chiede di conoscere:

se corrisponda al vero che lo schema contrattuale non è stato ancora inviato all'esame della Corte dei conti e per quali ragioni;

se corrisponda al vero che l'ARAN non ha ancora predisposto la relazione accompagnatoria allo schema contrattuale;

se corrisponda al vero che i costi contrattuali del sottoscrivendo contratto collettivo nazionale di lavoro della dirigenza medica non hanno la copertura finanziaria;

se sia intendimento del Governo dare seguito alle proposte del sottosegretario Labate e modificare l'impianto e gli effetti del decreto legislativo n. 229 del 1999, meglio noto come «decreto Bindi»;

quali iniziative intenda intraprendere il Governo per garantire, anche per gli anni 2002-2003, il pagamento dell'indennità di esclusiva, posta a carico delle regioni.

(4-19205)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che nella notte del 5 maggio 2000 si consumava l'ennesima tragedia nel canale di Otranto a causa di uno scontro fra un gommone carico di immigrati e una motovedetta della polizia;

che nella collisione hanno perso la vita tre persone e dalle testimonianze dei sopravvissuti mancherebbero all'appello altre otto persone, senza considerare il fatto che il numero dei corpi da recuperare a causa

di precedenti collisioni sarà sicuramente superiore, poichè i sommozzatori stanno ancora scandagliando il fondo marino;

che malgrado la polizia italiana abbia fin dall'inizio accusato gli albanesi di essergli andati addosso di proposito sembrerebbe, invece, che i mezzi navali italiani aspettino a fari spenti i natanti albanesi per poi abbagliarli improvvisamente per obbligarli ad una brusca virata,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché siano evitate simili tragedie;

quali siano le disposizioni attualmente in vigore per intercettare i gommoni e se è previsto che queste mettano a rischio la vita delle persone a bordo.

(4-19206)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che nella sezione C del secondo reparto della casa di reclusione di Opera-Milano è detenuto Francesco Piccolo, nato a Palmi nel 1962, per scontare una pena di 27 anni; egli ha già scontato 13 anni e 10 mesi superando quindi la metà della pena inflittagli; dal 1998 il signor Piccolo è affetto dal morbo di Crohn, che colpisce l'intestino, non è curabile ma può essere solo stabilizzata mediante la somministrazione di farmaci che hanno la funzione di impedire il riacutizzarsi del male;

che il signor Piccolo ha già subito due interventi chirurgici ma la malattia gli provoca tuttora, quotidianamente, emorragie interne; il peso attuale del detenuto, alto un metro e ottanta circa, si aggira sui 48 chili;

che per il signor Francesco Piccolo, mentre questi era detenuto nel carcere di Spoleto, è stata riconosciuta l'incompatibilità con lo stato di reclusione dal professor Lionello Lolli di Perugia, specialista in materia, ed anche dal dirigente sanitario della casa di reclusione di Spoleto; il tribunale di sorveglianza di Perugia ha ritenuto, invece, che egli possa essere curato all'interno del carcere, pur riconoscendo la gravità della situazione;

che il 7 settembre 1999 il signor Piccolo è stato trasferito nella casa di reclusione di Opera e subito ricoverato presso il centro clinico dell'istituto per un periodo di circa un mese e mezzo, per essere quindi dimesso e ubicato in una sezione a celle doppie; da allora, fino ad oggi, è stato sottoposto a due visite ospedaliere e ad un ricovero presso l'ospedale San Carlo di Milano dal 9 al 18 marzo 2000;

che attualmente, in carcere, ha continue emorragie ed è assistito solamente dal compagno di cella, cardiopatico; gli è stata negata la possibilità di usufruire di una cella singola, come suggerito dal personale medico;

che in seguito alla richiesta di essere ricoverato, a proprie spese, presso la clinica «Villa Margherita» di Vicenza, la sola in Italia effettivamente specializzata in questo tipo di malattia, il presidente del tribunale di sorveglianza di Perugia aveva acconsentito ma il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ha deciso il suo trasferimento da Spoleto ad Opera;

che nonostante la malattia che lo affligge fino ad ora gli è stata negata ogni possibilità di essere adeguatamente assistito e curato, con il pretesto che gli istituti di pena sono attrezzati per le cure del caso e che, in caso di necessità, si può ricorrere a strutture ospedaliere esterne, sempre però con la scorta armata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non intenda verificare se esistano, nel carcere di Opera, le condizioni sanitarie perchè il detenuto Francesco Piccolo possa ottenere le cure necessarie;

se esistano i presupposti perchè egli ottenga almeno il ricovero presso l'ospedale civile di Spoleto, e sia assistito dal medico Lolli, o presso la clinica «Villa Margherita» di Vicenza, o altra clinica specializzata nella cura del morbo di Crohn, ai sensi dell'articolo 11 dell'ordinamento penitenziario;

se non reputi che, anche all'interno delle carceri, dove le condizioni degli ammalati sono particolarmente difficili e dove spesso la struttura carceraria non è adeguata all'assistenza e alla cura dei detenuti, tant'è che sono troppo frequenti i decessi, debba essere tutelato il diritto alla vita.

(4-19207)

BUCCIERO. – *Ai Ministri dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della giustizia.* – Premesso che a tutt'oggi all'ufficio elettorale centrale presso la corte d'appello di Bari non sono pervenuti dagli uffici circoscrizionali della regione Puglia i dati relativi alle elezioni regionali, nonostante vari solleciti, si chiede di conoscere i motivi certamente adottati dagli uffici circoscrizionali per giustificare il ritardo, quali secondo i Ministri in indirizzo siano le relative cause e se tali ritardi anche secondo il Governo nuocciano alla sempre sbandierata e vantata democrazia.

(4-19208)

MANZI, CONTE, BORTOLOTTI, GIARETTA, DUVA, PIZZINATO, MARINO, DE MARTINO Guido, MAZZUCA POGGIOLINI, FIORILLO, SARACCO. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il giorno 28 aprile 2000, alle ore 19, si sarebbe dovuta celebrare – nella chiesa di San Donato a Benevento – una messa in ricordo di «Sua eccellenza Benito Mussolini a 55 anni dalla morte»;

che l'evento celebrato era stato annunciato con dovizia di manifesti affissi sui muri della città sannita;

che l'obiettivo tendente a creare una situazione di provocazione in città, tra l'altro nella sostanziale contemporaneità con il 25 aprile, appariva evidente e perseguito coerentemente da gruppi fascisti variamente organizzati nella città di Benevento;

che una significativa mobilitazione finalizzata alla affermazione dei valori della libertà e della lotta di liberazione vedeva la partecipazione

di cittadini intenzionati a riaffermare le idealità della Resistenza, anche di fronte ai gagliardetti e ai saluti romani ostentati dai partecipanti alla cerimonia (poi sospesa per decisione delle autorità religiose),

si chiede di sapere:

se non si ritenga che nell'episodio richiamato siano state violate le norme che vietano l'apologia del fascismo;

in quali modi si intenda garantire il rispetto – nella città di Benevento – dei valori fondamentali della Costituzione, impegnando allo scopo tutte le articolazioni dello Stato democratico.

(4-19209)

THALER AUSSERHOFER. – *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* – Premesso:

che la legge 23 dicembre 1996, n. 662, al comma 30 dell'articolo 3 prevede che entro sei mesi dalla sua entrata in vigore il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale emani un decreto recante «disposizioni volte a favorire la cessione incentivata di impresa»;

che sono passati più di tre anni dall'entrata in vigore della legge richiamata ed il decreto non è stato ancora emanato,

si chiede di sapere quali siano le ragioni che stanno determinando un simile ritardo e se s'intenda comunque emanare il provvedimento in questione.

(4-19210)

BATTAFARANO. – *Ai Ministri dell'ambiente e della sanità.* – Premesso:

che in località Grottafornaro, in contrada Vocchiaro, nel comune di Statte della provincia di Taranto a poca distanza dalla strada statale n. 172 nel tratto che da Taranto porta a Martina Franca vi è un capannone dove sarebbero conservati 2.000 metri cubi di rifiuti radioattivi oltre a 8.000 metri cubi di rifiuti pericolosi;

visto che una stima molto parziale indurrebbe a considerare una spesa intorno agli otto miliardi per smaltire questo tipo particolare di rifiuti e che senza alcun intervento esterno, allo stato attuale delle cose, buona parte di questa somma deve essere stanziata dal comune di Statte;

considerato che già nell'anno 1995 l'ufficio prevenzione incendi dei vigili del fuoco di Taranto sottolineò che questo edificio era a rischio di gravi conseguenze in condizioni particolari meteorologiche quali, per esempio, trombe d'aria o inondazioni e che anche le strutture, essendo poco robuste e non del tutto impermeabilizzate, determinano che il sito non è adatto affatto a rifiuti pericolosi e nucleari; le stesse opinioni sono state confermate dal presidio multizonale di prevenzione responsabile della zona nell'anno 1999,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative urgenti i Ministri in questione intendano porre in essere per risolvere questa vicenda soprattutto per la sicurezza della salute delle persone;

quali altre iniziative debbano essere intraprese per appurare a quali categorie di rifiuti radioattivi e a quale impianto, se autorizzato, appartengono questi rifiuti nucleari.

(4-19211)

BIASCO. – *Ai Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che, soprattutto nel Mezzogiorno, continua a dilagare il fenomeno dell'usura malgrado la presenza dell'apposita legge n. 108 del 1996 con la quale è previsto il finanziamento pubblico ai fondi antiusura;

che, per l'utilizzazione di tali fondi, è prevista, nelle apposite convenzioni con gli istituti bancari, la triplicazione del *budget* di copertura da destinare al finanziamento alle singole imprese, il cui importo non può superare i sessanta milioni da scomputare in tre anni al tasso del 6 per cento;

che la possibilità di accesso a tali finanziamenti investe in particolare imprese artigiane e commerciali che, in presenza di protesti cambiari, non possono accedere a finanziamenti ordinari presso il sistema bancario;

che, in larga misura, le operazioni previste per i fondi antiusura in provincia di Foggia vengono svolte da Cofidi, la cui struttura operativa consente di utilizzare, nelle convenzioni bancarie, un *budget* pari a dieci volte il fondo di garanzia regolarmente depositato,

si chiede di conoscere:

quali iniziative si intenda avviare perchè l'ABI consenta alle banche convenzionate di erogare fondi almeno pari a cinque volte il deposito di garanzia, atteso che le banche, lungi dal rispettare il vincolo dell'erogazione di un *budget* pari a tre volte l'ammontare del fondo antiusura, si limitano ad utilizzare soltanto gli importi del fondo stesso;

quali misure si ritenga di dover prendere per aumentare i finanziamenti ai Cofidi per far fronte alle richieste di intervento avanzate da centinaia di aziende colpite dal fenomeno dell'usura;

se si ritenga, infine, di superare i tempi morti dei ritardi nei finanziamenti ai fondi antiusura che, di fatto, aggravano la situazione di disagio in cui versano le imprese.

(4-19212)

SALVATO. *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il signor Francesco Antonio Piccolo, nato a Palmi il 9 giugno 1962, al momento ristretto presso la casa di reclusione di Opera-Milano, versa in gravi condizioni di salute essendo affetto dal morbo di Crohn, ritenuto incurabile;

che il suo stato di salute, a partire dal 1996, ha subito progressivi peggioramenti con cali di peso continui fino agli attuali 50 chilogrammi, perdita di equilibrio, difficoltà di deambulazione;

che le perizie di parte e gli stessi medici penitenziari hanno evidenziato una situazione gravissima;

che durante gli ultimi anni è stato più volte ricoverato in strutture ospedaliere per visite e ricoveri;

che ogniqualvolta viene ricoverato all'esterno viene piantonato dal personale di polizia penitenziaria e pertanto il ricovero non può mai durare per il tempo necessario alla necessità mediche;

che il signor Piccolo ha espressamente richiesto di essere ricoverato presso l'ospedale civile di Spoleto senza piantonamento per potersi curare compiutamente,

si chiede di sapere quale sia lo stato attuale di salute del signor Piccolo e in che modo si intenda assicurarne il diritto alla salute.

(4-19213)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro per gli affari regionali.* – Premesso:

che la legge n. 482 del 15 dicembre 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999, contiene norme a tutela delle minoranze linguistiche storiche;

che la legge in questione elenca le lingue meritevoli di tutela da parte dello Stato;

che il piemontese non figura fra tali lingue, pur essendo riconosciuto fin dal 1981 quale lingua minoritaria tutelata dal Consiglio d'Europa;

che l'esclusione della lingua piemontese dagli idiomi protetti, disposta dalla legge succitata, rappresenta una deplorabile discriminazione in quanto la lingua piemontese si è evoluta autonomamente nei secoli alla pari delle altre lingue romanze, è ricca di una letteratura secolare, di numerose grammatiche e dizionari, figura negli elenchi delle lingue da tutelare compilati dall'UNESCO e dal Consiglio d'Europa (UNESCO Red Book of Endangered Languages: Europe – professor Tapani Salminen, Università di Helsinki, e rapporto n. 4745 – Consiglio d'Europa);

che esiste un nesso inscindibile tra formazione delle strutture linguistiche, sviluppo del patrimonio culturale e conseguenti diritti della popolazione;

che la realtà linguistica piemontese contiene potenzialità e strumenti espressivi storici meritevoli di tutela in base alla legge regionale n. 26 del 1990, modificata nel 1997,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra descritto;

se intenda farsi promotore di iniziative, e quali, per annoverare il piemontese fra le lingue minoritarie d'Italia da salvaguardare e valoriz-

zare, nel rispetto delle tradizioni idiomatiche, a tutela del patrimonio e dei diritti linguistici della comunità piemontese.

(4-19214)

GERMANÀ. – *Al Ministro delle finanze.* – Premesso:

che il 9 settembre 1997 lo scrivente presentava un disegno di legge (atto Senato n. 2637), recante «Istituzione di sezioni distaccate delle commissioni tributarie regionali nei capoluoghi di provincia»;

che l'unico articolo del suindicato disegno di legge veniva sostanzialmente recepito all'articolo 35 dal provvedimento governativo trasformato in legge n. 28 del 18 febbraio 1999;

considerato:

che ad oltre un anno dalla promulgazione della legge che faceva propria l'esigenza di istituire commissioni tributarie nei capoluoghi di provincia sedi di corte d'appello in Sicilia non è stato ancora provveduto ad individuare i locali per rendere operative le commissioni;

che questo stato di cose continua a procurare gravi disagi per tutti i dirigenti addetti così come per i liberi professionisti che sono costretti a continue trasferte con relativo aggravio di spese e dispendio di tempo, disattendendo la legge che proprio detti inconvenienti voleva eliminare,

si chiede di conoscere i motivi che hanno determinato il ritardo nell'applicazione della legge e quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per sanare questo deprecabile stato delle cose.

(4-19215)

DENTAMARO. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso che il consiglio comunale di Bari a breve dovrà indicare al sindaco le linee di indirizzo per le modifiche alla convenzione del 1897 che regola i rapporti con la proprietà del Teatro Petruzzelli e che il sindaco di Bari ha richiesto alla proprietà la concessione gratuita del Teatro per un determinato periodo di ogni anno (120 giorni all'anno), si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga opportuno stipulare con i privati proprietari una convenzione per fissare le modalità dell'apertura al pubblico del Teatro, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo n. 490 del 1999, per il caso che fino all'ultimazione dei lavori non sia stato già definito l'accordo tra il comune di Bari e la proprietà per le modalità d'uso dello stesso Teatro.

Premesso inoltre che dal contenuto del ricorso al TAR della Puglia recentemente presentato dalla signora Vittoria Messeni Nemagna risulta evidente esservi diversità di interpretazione tra una comproprietà del Teatro Petruzzelli e il Ministero per i beni e le attività culturali su alcune questioni riguardanti l'applicazione della legge n. 444 del 1998, che all'articolo 4 dispone un contributo straordinario per lavori di ripristino del Teatro;

considerato che il contributo di 16 miliardi di lire già disposto dalla legge n. 444 del 1998 è insufficiente ad assicurare il ripristino totale del Teatro,

si chiede di sapere:

quando il Ministro in indirizzo intenda avviare le procedure atte ad ottenere il completamento del recupero al fine della ripresa delle attività teatrali;

se il Ministero intenda impiegare propri fondi ordinari ovvero se si ritenga necessario il rifinanziamento della legge n. 444 del 1998.

Premesso infine che il comune di Bari, con la richiesta alla proprietà della concessione gratuita del Teatro per un determinato periodo di ogni anno, intende svolgere anche la stagione lirica comunale di tradizione,

si chiede di sapere:

se ed eventualmente con quali atti, dopo l'incendio del 27 ottobre 1991, il Dipartimento dello spettacolo abbia riconosciuto che le prerogative della lirica di tradizione per la città di Bari siano esclusivamente del Teatro Petruzzelli *ex* legge n. 800 del 1967 e se, di conseguenza, le proprietarie del Teatro Petruzzelli non potranno cedere in via definitiva al comune di Bari le prerogative della lirica di tradizione;

se il disegno di legge di riforma della lirica di tradizione preveda il riconoscimento della qualità di teatri storici per gli attuali teatri di tradizione.

(4-19216)

SELLA DI MONTELUCE. – *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* – Premesso:

che con la legge 21 dicembre 1999, n. 513, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 2000, il Parlamento ha approvato una serie di interventi straordinari nel settore dei beni culturali;

che tali interventi prevedono finanziamenti e contributi e riguardano i beni culturali, le biblioteche e gli immobili di proprietà di enti locali adibiti ad attività teatrali e di spettacolo;

che la legge summenzionata prevede una spesa complessiva pari a 25 miliardi per gli anni 1999 e 2000, 11 miliardi nel 2001 e 6 miliardi per ogni anno dal 2002 al 2014;

che l'articolo 1, comma 2, della legge sopra menzionata prevedeva che entro 60 giorni dalla data della pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* il Ministero per i beni e le attività culturali avrebbe dovuto delineare, con apposito decreto, i criteri specifici di accesso ai contributi e gli interventi da finanziare;

che l'emanazione di tale decreto doveva quindi avvenire entro il marzo 2000;

che alla data attuale tale decreto non risulta ancora emanato;

che tale legge è pertanto inoperante;

che tale ritardo penalizza pesantemente gli enti ed operatori culturali che abbiano urgente interesse a richiedere tali finanziamenti;

che tale ritardo penalizza ancor più tutti quei beni culturali, statali e non statali, per i quali la realizzazione di interventi di restauro, conservazione e valorizzazione sia l'unico mezzo disponibile per prevenire il degrado attraverso interventi di riparazione o manutenzione;

che tale ritardo risulta pertanto incomprensibile e immotivato;

che tale ritardo è ancor più inspiegabile considerato che risultano già all'ordine del giorno delle Commissioni parlamentari disegni di legge per il rifinanziamento della legge suddetta,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto sopra descritto;

se intenda provvedere sollecitamente alla definizione delle modalità operative di accesso ai contributi e agli interventi da finanziare;

se, una volta emanati i decreti suddetti, sarà previsto un periodo di tempo sufficientemente congruo per la preparazione e la presentazione dei progetti;

se a tali criteri per la preparazione delle richieste di contributo verrà data ampia diffusione, oltre alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*, attraverso mezzi di comunicazione, testate specializzate e Internet, evitando che ne possano venire a conoscenza solo «pochi eletti».

(4-19217)

SPECCHIA, MAGGI, CURTO, BUCCIERO, MONTELEONE. – *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dell'ambiente.*

– Premesso:

che le organizzazioni sindacali da diversi mesi hanno denunciato l'intenzione dell'Enel e dell'Eurogen di chiudere il centro di produzione e divisione termoelettrica (PDT Sud) di Brindisi e di trasferire i lavoratori interessati;

che il primo degli scriventi ha già presentato interrogazioni e documenti sulla vicenda;

che da parte dell'Enel e dello stesso amministratore delegato, dottor Tatò, vi sono state smentite in diverse sedi ed anche attraverso gli organi d'informazione per poi invece operare il trasferimento di 35 lavoratori dall'Enel all'Eurogen;

che il problema è stato anche sollevato negli incontri tenutisi i mesi scorsi presso il Ministero dell'ambiente e il Ministero dell'industria;

che le organizzazioni sindacali con un apposito documento hanno nei giorni scorsi denunciato il prossimo trasferimento dei lavoratori della direzione PDT Sud presso le centrali termoelettriche di appartenenza con inevitabili ricadute negative dal punto di vista occupazionale;

che ciò è in contrasto con la convenzione del 12 novembre 1996, come peraltro già accaduto con il trasferimento del centro di ricerca sulle ceneri da Brindisi a Milano,

gli interroganti chiedono di sapere quali urgenti iniziative i Ministri in indirizzo intendano adottare per indurre l'Enel e l'Eurogen a rispettare le convenzioni e gli accordi sottoscritti.

(4-19218)

Interrogazioni, da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 147 del Regolamento, le seguenti interrogazioni saranno svolte presso la Commissione permanente:

8^a Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni):

3-03659, del senatore Lo Curzio, sulla concessione di una medaglia d'oro ai piloti dei porti;

3-03660, del senatore Vedovato, sull'addebito delle spese di spedizione delle fatture emesse dalla Telecom;

3-03661, del senatore Vedovato, sull'aeroporto di Malpensa.

